

Alta Corte di Giustizia

Senatore Giacomo Ferri

Denuncia del comm. Pintauro e famiglia

possibile, tutti i miei documenti
professionali che nel 1937 furono
presentati alla Commissione
Pontificia in favore del ricorso da
Lei sostenuto.

Pconfido in questa sua grande
costanza perché possa rientrare
in possesso di questi documenti.

Nov 17, 1917 - 240 x 111

20
M. J. J.

Cav. VINCENZO SCHIOPPA

CHIRURGO - DENTISTA

NAPOLI - Marina Nuova, 97

Excellentissimo Onorevole,

Memore della sua benevola cortesia
verso me e quanto vivamente, perche, con
la sua spicciata gentilezza, voglia
mi servire e compiacersi

che oggi mi sono di di tanto
bisogno ed importanza.

La vostra, Le ringrazio
sempre di tutto e Le porgo
deferenti ossequi.

Devo e offro

Vincenzo Schioppa

809

A. S. E.

Facchini

Bonoris

per il Sig. G. G. G. G. G.

Roma

[Large blue scribble]

PRINCIPALE LIBRARIA
di Hoepli
MILANO
VIA DE CRISTOFORIS

MILANO CORRISPONDENZE DENTRO
14-15
12 - XII
20 VIII

UN ALTRO QUINTAL
MEDIA E SAREMO
NELLA VITTORIA D
A VIGIL
SRA
DEF. 20

en. Giacomo Terzu
A. S. C.

Bonomi Avv. Franco

Parza della Libertà A

Alta Corte di Giustizia Roma 126



Av. S. E.
Car. Giovanni Bonomi
Piazza Libertà 4
Roma

N. 14 di recapito - Rimesso al fattorino ad ore _____

du Teleg. 1929

INDICAZIONI DI URGENZA

RP 2.00= BONDINI PIAZZA LIBERTÀ ROMA

TELEGRAFICO

ROMA

ROMA

Avv.
Fai pr.
Fai prim.
Posta recam.

Il Governo non assume alcuna responsa.

Le tasse riscosse in meno per errore od in seguito

Il destinatario è invitato a firmare la ricevuta presso

manca di tali indicazioni, il destinatario perde il diritto

28

1250

Ricevuto il _____ 192 _____ ore _____

N° 127 LOMBARDINI

Pel Circuito N. _____



o essere completate dal mittente.
L'ora della consegna del telegramma. In

contano sul meridiano corrispondenti al
di Europa centrale, e per telegrammi interni
essi cessano di seguito da una mezzanotte

anni impressi in caratteri rossi
primo numero dopo il nome del luogo d'origine rappre-
senta quello del telegramma, il secondo quello delle pa-
role, gli altri la data, l'ora e minuti della presentazione.

QUALIFICA	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUM.	PAROLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE		VIA E INDICAZIONI EVENTUALI D'UFFICIO
					Giorno e mese	Ore e minuti	
	135 CORTINAMPEZZO		528-21-28-1040=				

TELEGRAFIA RUI ALBERGO CRISTALLO LUOGO GIORNO SCELTO FRA SEI
SETTE OTTO NOVE DICIOITTO DICIANOVE VENTI = FERRI =

*Scrivo fissando Bolzano fra diciotto venti
Dovranni*

Fatevi correntisti postali - Pagamenti e riscossioni in tutte le località del Regno - Fra correntisti pagamenti
e riscossioni mediante postagiuro, senza limitazione d'importo ed esente da qualsiasi tassa

076 20 30

(Mod. 30 Teleg. 1927)

(1/11)

RP 2,00 ECCELLENZA IVANOE

BONONI PIAZZA LIBERTA '4 ROMA =

UFFICIO TELEGRAFICO

DI

ROMA

INDICAZIONI DI URGENZA

A. ...
Avviso di consegna ...
Fai proseguire ...
Fai proseguire presso ...
Firma raccomandata ...

Il Governo non assume alcuna responsabilita civile in conseguenza del servizio della telegrafia.
Le tasse riscosse in meno per errore od in seguito a rifiuto o irreperibilita del destinatario devono essere completate dal mittente.
Il destinatario e invitato a firmare la ricevuta presentata dal fattorino ed a segnarvi la data e l'ora della consegna del telegramma. In mancanza di tali indicazioni, il destinatario perde il diritto a reclamare in caso di ritardo della consegna.

25 1925

Ricevuto il 1925 ore

Ricevente

Per Circuito N.



Le ore si contano sul meridiano corrispondente al tempo medio dell'Europa centrale, e per telegrammi inviati e con vari paesi esteri di seguito da un paese all'altro.

Nei telegrammi inviati in carattere romano, il primo numero dopo il nome del luogo d'origine rappresenta quello del sistema, il secondo quello della rete, gli altri la data, l'ora e minuti della presentazione.

1935

25 1935

ROMA

QUALIFICA	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUM.	PAROLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE		INDICAZIONI EVENTUALI D'UFFICIO
					Giorno e mese	Ore	
	ROMA						

1002 SE FELICE PANARO 28-23-25-17H20 =

COSTRETTO PARTIRE FISSAMI CONVEGNO OVUNQUE GIORNI

INDICATI SEI SETTE OTTO NOVE DICIOOTTO DICIANNOVE VENTI =

FERRI =

5 agosto Masulana
17 agosto Casenatico

fra sei
otto

Fatevi correntisti postali - Pagamenti e riscossioni in tutte le localita del Regno - Fra correntisti pagamenti e riscossioni mediante postagiolo, senza limitazione d'importo ed esente da qualsiasi tassa



SENATO DEL REGNO

S. Lucia
26 VII 38

Caro Sononi

Vado a Cortina d'Ampezzo 20

Hotel Cristallo

attendo colui che risponde
mio telegramma con

R.P. che mi dirà

un convegno in uno

dei giorni indicati

a te per lettera e

per telegrammi

e non capisco

perché tu non mi

risponda presto.

Disparso suo go

ora in uno dei

detti giorni

Ho la coscienza tranquilla e
sicura, non mi importa
di più di altri, no,
questo anzi mi fa piacere
perché i datori non temo
l'insufficienza, so che gli
imprenditori ragionando
in proposito il
mentire era un tempo conto
di stabili in 5 anni in
ha compensati con 40
contanti e altri vendi
ti. E allora ma un anno
e mezzo dopo! presentando

ASSURANCE
D'INCENDIO
E
DIEBI
E
DIEBI

50
N. 1178

da riportata in P. M
non mi maraviglia,
ma mi potrei bene voler
dire che, non si
deve tener conto
di quello che si
ignora, hanno
arbitrariamente
considerato un
confessione.
Comunque si vedeva
una 2^a memoria
in d'una lettera
e stringente
e per loro mortificante

unbilancio con mia di
\$1.000.000 di utili
nel 1910 - Sono
stati ingannati dall
elemento bolognese
con un a noi!

con un mio figlio biondo
veduti, ma mi è
cosa indispensabile
ad evitare guai da
quella parte appostata
e di mala fede

Dunque oggi

o il 6-7-8-9

il 17-18-19-20

Vengo dove vuoi
Dunque decidi.

Cordialità

Te guarda cortina Anversa
Hotel Corallo

tes
pura

21 VII 30



SENATO DEL REGNO

Caro Bonomi

Ti scrivo ieri ed ora dopo
 la tua ritorno a te,
 la Com. la pensi come vuole, ma
 se è vero ed è verissimo che
 c'è volere vendere, anzi tutto,
 e accordo che valga loro un
 abba con me, sia pure con
 un mutuo preda di 100,000
 questi è corretto se il
 prezzo è giusto o
 proporzionato al costo
 di due affari!

76 Pe.M non dice di già di 210
 e dice di una più esattamente

Ma come poteva dire di
 peggio e cosa potrebbe
 dire mai che io debba

prospetto in polli

temeri? Ma io ho dato i
darsi domani quel che
devo allora con calma
così senza
disturbo vi è quando do
abuso di un bisogno e gli
do più di ciò che vale 2
Ma quando vedo non a un
bisogno (ovvero 2.000.000 di
terzo senza un soldo di i protetti)
ma a un uomo che nell'affar
grande \$220.000 e compra
una stalla. che gran cosa
ha bisogno mia che calcoli
di cosa a riprenderlo per,
questo non è il caso
di abuso su un bisogno

ma un offer - se non resta
provato che io vendessi
tempo per \$ 300,000 ed
che un contratto a me 240,000,
che questi aveva potuto
ri'ocender a \$ 250,000
io sono nel proprio giusto
e dimentico la sua opera
della \$ 100,000 rilevata un'ora!
Ejn' hanno dettata una ten-
tenga infame, devi leggeri
il principio... quando
parlano di' doveri' del
Senator... e poi fanno
quella di'ura!

Tutti sono perfidi di' una
iniquità! Vedrai che quel che
con hanno rivà di' un'aspetta.

Colla mia ultima memoria
e aggiunto ai motivi ho
movuto l'incompetenza
il giudizio arbitrario.
E, P. M. era aspro, ma per
decidere se si doveva o
no procedere, non pu con
darsi mi senza giudizio,
da giudici incompetenti.

Tener il peggio?! Ma io so
di aver agito sempre con retta
intenzione e nulla temo a
li' et' da n' di' cento a
Londra - D'opero da quel "Emulo"
era un falso... Ma il falso
un anno e mezzo dopo... present
Londra un biloncio con 1000 000
di attivo e un O in quarant' tutu
le di' falsi, vero, ma ora, non
un anno e mezzo fa!!



SENATO DEL REGNO

Venendo da te ti porterò
l'ultima memoria,
che da Valenzani si
si è incanto a farsi

impugnato bene, vedrai!
Bada che sono i miei con te!!!

Per Domingo, e bene

per me che tu stes da il

do do che si' veda per

darli di animamente loro e

per me il do do bisogno ha

l'entità ad costare tepe

lungo e cortissimo.

Senza a gran lunga molti

vagioni come è predetto

nel compromesso per non

di re della fronte e per te me

registrazione... E si sperano in

qualità. So quindi come te,

ha i miei vero dove vorrai

Ti ^{io dimmi} hanno mandato \$ 15'00?

Disponi di me in questi
giorni = Agosto 6-7-8-
17-18-19-20 - io

arriverò dove mi dirai,

e all'ora precisa -

Scrivimi o meglio telegram

permi subito a Sighele

o al ~~numero~~ numero, perché

non mi è aperto e con tutto

disordine
Duo ti manderemo

in questi giorni \$ 1000,

mi regolerò a portata

specie dove parrai, e caso

te porterò io a te.

Amiche! Cordialità
a rivederli

Ritorna a casa a casa della Cap...

A. S. E. Co.

The Bureau of Commerce

Stara Zvezda 4
Roma





SENATO DEL REGNO

20 VII 30

Caro Bonomi

Ho iniziata una ricerca
filippica comparsata ma
stringenti con vari luffes
di precedenti motivi
e il nuovo del in con
petenza e con giudizio
arbitrario, Ma ci
tu bene, vedrai ?
ti metto colle Spaleras
unuro... qualche cosa
dove arrivare.
Ma grando e dove vi
se poter viden?
Mio distillo dese
averti spedito tra
anche il cont completo

50 dal 25 al 1 Jaco
 a Cortina d'Ampezzo
 dal 1 al 5 a Misurina
 dal 12 al 18 a Cesenatico
 dal 25 al 7 200 a
 Salfo maggio -
 Ora dimmi tu dove
 ci si potrebbe in con-
 tras, cono di' e di
 una piroga, e
 ogni subito i
 compagni di' d'Ampezzo
 e di' d'Ampezzo (e tu' l'è
 gli' d'Ampezzo il m'è)
 Ma se no, vedi' amon
 i' vero a l'Ampezzo
 dove parsi dal 6 all'
 8 Agosto o dal 16 al
 20 Agosto ^{tutte} - ^{le} visioni compresi.

Spero che uno dei d'Ampezzo &

si' non ti' l'Ampezzo
 Ma non dire' sarai
 possono in l'Ampezzo

a l'Ampezzo

Cortina d'Ampezzo

in Ampezzo

Ampezzo



SENATO DEL REGNO

Signora Casati
6 VIII 30
Caro Bonomi

Ho ricevuta la vostra lettera
per ieri sera tra notte di
Roma —

A Roma uscì subito
per ieri portai a com-
tun i documenti 'viziato

in pieno copia del mio
riscontro in appello interdetto
ieri regolarmente.

Come vedrai ho attaccato
con molte parole, ma di
numero, come sempre, la
verità. L'errore ingiustifi-
cato, intanto di procedura,
è evidente, inpossibile?

Opporremo il regolamento
e allora l'infamante ricada
sull'istituto da superargli!!

Proprio quando dovrebbe far l'ufficio di controllo.

Sei che danno tutta la
colpa a te e arrivano
a voler da credi che
tu con il loro e con
l'aimon di hai con
convenuto a questi
in nulla vi era da
sare con me il tutto
intra i nostri non
abbiamo questo con
una volta?

E' l'acqua alla gola, tu
li costringi a mentire!

Ho letto la tua storia
con calma, ma
che errori?

Tutta una invenzione
malvagia con

Ma come mai?
In altri come vi è?
Tu hai letto la rivista
torina e le due denunce
(queste non hanno va
lor non a bon di
prova ...) Ma il
impossibile vi è
non dico prove ma
an che indizi
atti indizi che mi da
il P. M.
Ma lui visto tu quello
esame oltre quello dei
due calcoli?
Ma mi di' altri due
erano anche questi
di nessun valore...
Ma chi come vi è d'altro?

E gli altri 20 per cento mentre
di un anno, vennero in
coscienza e del prezzo
e del modo, do per chi non / ab
non era in stato di neces-
sità, ma per me (e la

potre stammo anche
in scritto) era un bene
provisto

vallo altri 4.000.000 di

liberata una stabile

da un esattore di

\$ 1.380.000 e non

avendo avuto da

\$ 1.200.000 dal

Monte per di volere

altri \$ 200.000

in completarsi e

pagare le spese,



SENATO DEL REGNO

Comunque quel
linguaggio in-
ferno del P. M. senza
cun prim h' h' o di prova
di per trufato, senza
aver mi udito, è
una lazzaronata
chi' ja p' h' o con p' h' o

Ore voffe a quei
moti vi son un aggrum
ta e ci' o' p' h' o t' h' o
pu il rifinta a un' o' h' o
mi di atti . . . per
l' ignoranza sulla
grale an h' o o' h' o
con tenuto sulla
ri/altare . . . giacchi'

non posso credere
che il P. M. abbia
inventato... e
allora io debbo sapere
chi ha di veramente
dato per iscritto
per tutte le questioni
di fatto: o se vi son state
spioni o delatori auricolari.....
Ma stavo nella lettera
mi dicevi come il
P. M. non si è fatto
tenuto abbastanza
salle sue condizioni;
ma dire //

ai giudizi del G. M.
sono provi e su occorrenza
(in di fuori di voi tener
conto per accettarli
o respingerli) con
ponderate esami
di tutta la tua difesa,
le tue prove,
i tuoi documenti //
Quella... prove nulla
- documenti... non
d'onate - in trovatori
mi ha mi è di far fatto
E... approvati la
invenzioni in linea
di fatto del P. M. //

Qua vuole che l'onore sia di chi non ha fatto di proprio e non si fa

può di qualunque fondamento.
E imbitto a un giudice
capibile di dire le proprie
di fare, e giudiato di
conoscere i documenti
sui quali si pronuncia
il giudice e l'argomento.
Sta attento perché la
cerca di cosa vol per
come Conferenza

Io, come vedrai un
sono tenuto all'istesso
governo... non ho bontà
sull'insufficienza tuo
esame, perché tu di
a causa che il primo giorno
non ti ha di nuovo leggere
la carta... Poi tu non vedesti
esame o prova (suoi di dare) dunque
nulla vi dare e non ne sono.



A. S. E.

Car. Av

Giuseppe Bonomi'

Piazza Libertà 4 Roma

la g perizia giurata ~~perduta~~
circa il valore di $\text{L. } 300,000$
~~valore esatto~~ (del immobile
da me venduto, e senza
sentire i testi da me
tempestivamente indicati
per apportare detto valore.

* Poiché ~~tal~~ lo stabilire
esattamente tale valore
è fondamentale e
necessario e per
emettere un giudizio
circa ~~libero~~ il preteso
abuso ~~non~~ eccesso di prezzo,
così ~~faccio~~ rimuovere

l'istanza per essere
prontamente interrogato.

~~Non ho bisogno di giustificazioni~~

~~note~~ Debo far osservare
alla C.C. Commissionaria

che la nota giurata ~~che~~ della ^{conclusione}
del 14. mi ~~era~~ fatta ~~il~~ la
sera del 18 corr. alla

portineria della mia

residenza a Parma

io ero a Bologna, ^{mentre} come

risulta dal mio telegramma
all'ufficio per la nomina

del difensore) e non
potetti' conoscerla che
la mattina del 19^o ¹⁸⁷⁴ ^{Letta tale}
~~lettera~~ ~~non~~ ~~era~~
notificata che concluderemmo
soltanto col non luogo
a procedere perche' il
fatto non costituisce
reato, non trovandosi
alunni che per poter
perseverare a difese e
ad opposizioni, mentre
se ~~fosse~~ non fosse
stato notificata ~~la~~



SENATO DEL REGNO

che ~~per~~ nel momento
mi si imputava di
atto sindacabile per
ritenersi il contratto
ingiuriato di abuso, ~~per~~
ben diverso sarebbe
stato il mio contegno.

Faccio altresì notare
che nel ^{dello stesso} ~~giorno~~ ⁹
^{ultimo giorno} venii recar all'Alta Corte
per leggere gli atti, ma
mi fu negato il

diritto, perché non
si disse che solo il
mio avvocato poteva
esaminare gli atti, e
io ebbi dal mio avvocato ^{in fatti}
~~potenza~~ (notizia) della ^{notizia}
requisitoria che potei
vedere solo la ~~notizia~~ ^{mattina}
successiva. E fu in
seguito a ciò che io
feci per venire ^{afficiosamente,} ~~la~~
non avendo più termine, la
~~requisitoria~~ e richiesta
per essere interrogato,

si' cura di poter dimo-
strare alla Commissione
la realtà dei fatti in
contraddizione a quanto
si' era asserito.

Faccio altresì notare
che ove la Commissione
emettesse dei giudizi
a me sgarbati,
dando però ^{per} il suo luogo ^{anche}
per inesistenza del
reato mi metterebbe
nella ~~debole~~ situazione
ingiusta.

di non potere per
l'art. 19 del Regolamento
del Senato ~~potere~~ ~~potere~~ ricorrere
contro gli eventuali
~~diritti~~ ~~nessa~~ ~~giudizi~~
~~nessa~~ senza che sia
abbia ~~potuto~~ potuto
subire l'interrogatorio
che è di norma per
tutti gli imputati, e che
è meglio unico per me di
computare qualsiasi
mio carico.
Con ossequio



SENATO DEL REGNO

Caro Donomi

L'Alto Cortes
risultò a San d
nomi di cui
differenza nella
causa mia per
questa Pintacuda.
Ho fatto il tuo nome
e ne parleremo
il 23.
Comunque ps' in
da ora tu puoi

in l'erato domouhan
de' adde la demuzi's
e le già' peren to t
m'a de' Jese -

Sempre udie per
l'impito '91

Ciao

mo ad

S. J. L. L.
ad
16

VI 30

Cerrì



A. S. E.,
Via S. S. Spirito, 5
Piazza Libertà
Roma

S. Felice sul P. li 13 Maggio 1923



Caro Mantio,

Continuo a pregarti di mandarmi dei dati precisi perché io non riesco a metter bene se non ho la storia delle cose fra te e Giacomo; che cosa fecesti della £ 28000 che ti diede Giacomo per l'accordo tuo - For-nasari - Barrese; quando aveste restituito e quanto avete dato di utili -

Che cosa avete definito dopo per la Magna Sila - Qui vi sono le lettere vostre a provare che voi 5 eravate i soli obbligati colle Banche, anzi vi è una tua lettera che si lamenta solo perché allora si voleva pretendere dalle Banche che Giacomo si obbligasse, mentre egli

era estraneo alla Collettiva e venne
dopo nell'Anonima comprando azioni
dai soci. Anticipo $\text{L} 60.000$ per
Baresse ed altre banche per le (però fu
sollevi quistioni perché questi conti
con Fornasari e per questo si
vedrà di aggiustare, fu però spie-
garmi le cose)

Per queste somme Giacomo riti-
rò $\text{L} 65.000$ da Angelido che
rappresentano le 60.000 più gli
interessi - Non è vero che
abbia incassato di più, vi sono
le prove.

Per la Silanella: Non è vero
che An e Lina abbiano eredità
(meno le $\text{L} 29.109,95$) perché
l'azienda non nacque all'atto
del Royto, ma otto 6 mesi prima
con le lire 135.000 che anticipo
Giacomo che cogli interessi e sue
spese si calcolarono $\text{L} 140.000$,
dopo circa 6 mesi e quindi si

inizio la società.

Per giustificare il fatto degli acquisti che fu coi denari di Giacomo avere fatti in testa di Lina e per evitare gli inconvenienti e tutto giustificare si fece finta che fu e Lina fosse commercianti aiutati da Giacomo e vi si assegnarono £ 5000 di compenso e £ 10000 di altro diritto (tutto fittizio) e vi si assegnarono in corrispettivo tante azioni che voi naturalmente come prima dote in restituzione a Giacomo che verso tutto il capitale Sociale e pagò anzi il capitale da £ 140000 a £ 150000, utile di £ 10000 che è a vantaggio Sociale, giacché Giacomo riconosce che non espose che le £ 140,000. Lina e fu concorrenti anche voi a far crediti alla Volstead con £ 29,109,45 - Giacomo disse sempre e ripeté che queste come le sue 140000 debbono essere fittizie poi se vi

saranno utili netti dalle spese
fatto sarà diviso.

Anche poi risulta dai rogiti e dai
verbali che si si assegnarono £ 500
al mese come stipendio; Giacomo
mi disse che tu però domandasti
di prelevare di più, ma prelevare
non vuol dire aumento di stipendio,
giacché se egli è disposto, come lo
è sempre stato, a volerti bene-
ciare colla metà degli utili è natu-
rale però che si consideri lo stipen-
dio come fissato dalla Società e
(se il resto, allora era anche un buon
stipendio).

Per le Castagne il conto lo trovo,
ma a conti fatti colla tua stipen-
diale tu finisci per avere un
credito diverso da quello che credi;
comunque tutto è ben precisato
su questo punto.

Per i conti colla Lolli sta a te



Dimostrare come stanno, cosa
hai versato. Non sarà però
difficile stabilire la verità colle
lettere e coi vaghioni.

Per le esazioni di Giacomo della
Lolli il conto è preciso ed indicato per
ogni argomento.

Per essere precisi sarebbe bene che tu
inviassi a me ogni originale o una
copia di tutte le lettere di Giacomo
e di tutte le fatture ed indicazioni
che tu puoi avere, con io control-
leri anche con lontano.

Tu calcoli di aver versato alla Lolli
i tuoi stipendi e che siano stati esat-
ti da Giacomo, ma questa è una
tua confusione mentale! Sarà benig-
nimo che tu coi tuoi stipendi hai
aumentato il debito in contanti

della Lolli o nome della Silanella; ma
allora la Silanella si' avra' segnato
credito, percio' tu diventi' creditore della
capra della S. Silanella pero'... pero'
bada che tu sei' sempre in tutti' i con-
ti dettati' da te stesso risultato debi-
tore verso la capra..... tu figuri di
aver in capra ingenti somme mentre
di'ci' che denari poi non tenevi, la
qual cosa significa che tu averi
speso o anticipato ad altri per
conto..... percio' la capra deve esser
in pari e chi teneva i conti, capra,
pagamenti, ricambi eri tu, e tu che
hai dettati i conti, che sono qui.

Vero che Giacomo rispose £ 25000 colle
£ 25000 di suo sborso per acquistare la
Mayne Hill, ma le £ 25000 egli conside-
ra della Silanella, meno l'interesse delle
£ 25000, perche' furono queste la parte
di mediazione che spettava alla
Silanella per l'accordo col Barnes e
percio' anche questo punto come vedi
e ben precisato.

Penserei anche a questo che io non
ho esatto nulla dai 'creditori' che dicono
di non aver debito (sul qual caso
chi ha pagato la roba loro spedita?!)
o dicono di aver pagato (e Giacomo
non ha esatto come non ha esatto),
allora tocca a te.

Vedi che rarra di garbuglio?

Poi vedi ancora che noi non facciammo
che spendere oltre £ 25.000 di spese;
poi il bosco sicuro... poi un avvo-
cato... ora anche il Vig. Amato
che fa conti propri affari...?! Si roba
da tutte le parti!!!

Vengo ora alla partita case:

Anche Firo mi ha parlato di questo
ed io gli ho detto tutto.

Giacomo su lo averi sperimentato che la
casetta gli costava £ 21.000, che aveva
fatto la casa nuova con £ 40.000
perché lavori e materiali averi o
prezzi eccezionali.

Giacomo a tutt'oggi per il terreno e spese
ha speso o si è adddebitato per £ 250.000
e a te o per adddebiti della Lotti, della

Vilanello ha già sborsate \$ 112,000 e
più. Ha già sborsato più del
doppio di quel che tu gli avevi detto
e non ha finito nulla, e poi tu e
Lina domandereste che lui vi deve
parte di quel denaro e di quelle
costruzioni, mentre egli resterebbe
impegnato per il resto rimandato.
Non considerate ancora lo squilibrio
di Giacomo causato dal falli-
mento della Solli, per il quale egli
non può ancora realizzare; come
mai egli potrebbe rinunciare ciò che
si aveva dalla Solli se ancora non
è sicuro che paghi; poi se pagherà
non si sa ancora se la Vilanello
realizzerà utili, specie se i crediti
non pagano, se continuano a
crescere i debiti e le tasse e se
Tabarico avesse ragione. Non vedi
in che laberinto siamo per non aver
le prove di appoggio ed i conti? Tu
per non tenere i conti non irregolar-
mente rovinato tutto, perché io non
so che capello mettermi per riordinare

ed anche aiutato da Pontempio vi ³
è da impazzire da questo caos.

A cose finite quindi si potrà parlare
di questo, ma quando e se si avranno
degli utili. Di più assolutamente,
Giacomo non vende nulla se non è
sicuro al momento stesso che vende
un metro di terreno, di aver venduto
e sicuro il prezzo di tutto il resto.

È mai possibile che dopo tanti danni
e disillusioni egli voglia restare con
terreni o cose non venduti.

Ora per esempio nessuno gli ha reso
conto dei fatti della casa e terreni,
tanto di quest'acquisto che di quelli
Pappalacqua, ha delle noie coll'esattore
coll'assimilazioni e se su Manlio che
non fatto tutto, non scrivi neanche
i nomi dei compratori, degli affit-
tari e lasci che Giacomo giusta-
mente si inquieti e fai male perché
con andrai a finir male aprai.

Anche per i lavori della casa perché non
dare ancora il conto della due case,

dopo anni, pare impossibile.

Se tu vuoi puoi metterla con bene, perché io voglio regolare tutto con la massima giustizia come vuole Giacomo. manda i dati che hai, le copie delle lettere; manda i conti dei lavori delle case, degli incassi e delle spese; dei fitti sinistri, delle tasse pagate.

Mandami i nomi e gli indirizzi dei compratori degli stabili per i rimborsi delle tasse da noi pagate; degli inquilini dei fitti; insomma fa come il tuo dovere e vedrai che di qui non avrai che da compiacerti; ma deciditi! se non farai Giacomo mi ha detto risolutamente che egli non ti manderà più un soldo e sta ben certo che egli tiene duro. comunque fa la sua parte se vuoi favori che non ti mancherebbero.

Maxima e sempre sulle stesse condizioni gravi e di giorno in giorno deperire e non tarderà molto la fine... tutti addio. rassicurami speriamo che almeno non abbia nulla a soffrire. Le Bambine sono qui; l'Ida dei nonni e l'Ida da Morrelli e stanno bene. Le tutti i parenti santi saluti per

non
nulla
Eva
Dio
Giacomo

= GIUDIZIO DI STIMA circa una parte = di proprietà Avv. Sen. Giacomo Ferri del Palazzo sito in Bologna e denominato "MODERNISSIMO".

Il Palazzo denominato "MODERNISSIMO" trovasi nella posizione più centrale della città di Bologna, compreso a settentrione, mezzogiorno, e levante delle Vie Rizzoli, Orefici, Artieri e Piazza Re Enzo.

Ha forma perfettamente rettangolare, di N° 6 piani oltre il sotterraneo e soprastrutture al piano di gronda e presenta all'esterno e all'interno tali caratteristiche di lusso da risultare la costruzione di maggiore decore eseguita nell'ultimo ventennio in applicazione del piano regolatore del centro della città.

Nel Palazzo hanno sede, al piano terreno, cinematografi, caffè, ed esercizi commerciali della maggiore importanza, all'amezzato, I° e 2° piano Uffici, Società di Assicurazioni e di altro genere, di rappresentanze ecc.

I piani superiori sono ad uso di abitazione, Al sotterraneo uno dei teatri più frequentati della Città.

Il Palazzo è stato venduto frazionatamente e la parte di cui tratta il presente giudizio consta:

a) Di un gruppo di locali al I° piano di cui due interni e due esterni. Dei due locali esterni il più grande ha le dimensioni, di M. 7,00 x 5,40, due finestre di cui una prospettante la Via Rizzoli e l'altra la Via Artieri, quest'ultima finestra si apre sopra ampio balcone ed il più piccolo a ponente del presente ha dimensioni di m. 5,40 x 4,00 con una finestra prospettante la Via Rizzoli sopra balcone.

Gli altri due vani interni sono assai più piccoli e trovansi a mezzogiorno di quello che si considera. L'uno, della superficie di mq. 54 ad uso di vestibolo, l'altro comprende il lavandino e gabinetto di decenza.

c) La comunione, al sotterraneo dei locali per l'alloggiamento delle caldaie dell'impianto centrale del calorifero e per il deposito del materiale di alimentazione dello stesso.

d) La comunione al piano terreno dell'atrio corrispondente all'ingresso ed

del Palazzo dal N.3 della Via Rizzoli nonchè in vano delle scale a tutti i piani con relativi muri perimetrali, della cabina di pertineria, dell'ascensore, degli anditi di accesso.

La proprietà, comproprietà a comunioni a), b), c), e d), sono rispettivamente distinte nel nuovo Catasto, al foglio 88 fabbricati con le marche 355 sub. 10 (rosso) particella 355 sub. 21 (rosso); particelle 355 sub. 18-19 = 20 (rossi) e particelle 355 sub. 3 = 5 (rossi).

Tale gruppo di locali e per i suoi requisiti di posizione al centro della città, sopra l'arteria di maggiore traffico (Via Rizzoli) e perfettamente idonee per la sede di ufficio di considerevole importanza ed ancora si presta ad essere divise in due uffici, di cui una comprendente il vano d'angolo avente due finestre, e come ingresso il vano interno più ampio, l'altro il vano prospettante la Via Rizzoli e per ingresso il vano interno più piccolo. In comune il vestibolo ed accessori e le altre parti di cui le lettere b), c), e d).

Quindi
Nel presente di stima si tiene calcolo di tale ulteriore frazionamento e determinare il maggiore prezzo realizzabile e tale prezzo s'intende riferito, secondo l'incarico avuto, al prezzo corrente degli immobili, non alla data edierpa, ma bensì all'ottobre 1928.

Aggiunge che la proprietà gode del privilegio, di potere usufruire delle pareti esterne ad uso di reclame e ciò per tutta la ^{loro} estensione tanto sulla via Rizzoli che sulla Via Artieri e di questo terrò pure conto riferendomi ai preventi realizzati nelle altre parti del Palazzo nelle quali ogni tipo di reclame è già stata largamente applicata.

Il prezzo di stima viene ricavato dalla capitalizzazione al cinque e mezzo per cento dei redditi (corrisposte di affitte presumibili alla fine del 1928) delle due parti e sette gruppi di locali nelle quali considero divisa la proprietà al fine di che sopra ed alla capitalizzazione dei preventi per l'applicazione di reclame, detratto l'importo tasse, non potendosi essere procedere nell'altro modo, cioè alla valutazione complessiva del Palazzo e quindi al frazionamento proporzionale alle parti sia per l'incertezza di molti elementi, (la conoscenza dei quali richiede una dettagliata

visita a tutto il fabbricato) sia per la difficoltà del calcolo del prezzo del terreno .

Corrisposta di affitte che si presume al 30 ottobre 1930:

I° sottogruppo di locali: locale d'angolo e locale interno a mezzogiorno coll'uso delle comproprietà e comunioni di cui alle lettere ~~XXXXXX~~

b), c), e d) L. 9.000

id. id. del locale prospettante la Via Rizzoli e locale interne a ponente

id. id. L. 5.000

Provento per la concessione di applicazione di reclame:

n Nel balcone di Via Artieri " 1.800

id. balcone di Via Rizzoli " 2.200

id. nelle pareti all'angolo delle Vie Artieri

e Rizzoli per tutta l'altezza del I° piano " 2.500

L.20.500

Detrazione per tasse ecc. " 4.000

Redditi nettiL.16.500

In base a tale redditi netti il prezzo della proprietà del Sen. AVV. Giacomo Ferri risulta determinato in L. 300.000.=

Firmato Ing. Raul Monti Casignoli

Belogna 21 Aprile 1930



Senato del Regno

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

A norma dell'art. 267 del Codice di Procedura Penale e dello art. 16 del Regolamento Giudiziario del Senato, avvertito il Signor Avv. Prof. Cavaliere Ivano BONOMI = Piazza della Libertà, n. 4, Roma=

difensore di fiducia dell'Onorevole Senatore Avv. Giacomo Ferri imputato come in rubrica, che durante il termine di cinque giorni decorrenti dalla notifica del presente avviso, può prendere visione di tutti gli atti del processo, estrarre copie degli atti stessi e dei documenti e presentare le istanze che riterrà opportune nell'interesse del suo difeso.

Roma, 18 giugno 1930 VIII

*IL CANCELLIERE DELL'ALTA CORTE
firmato Alberti*

Per copia conforme per uso di notifica

Roma, 18 giugno 1930 Anno VIII

IL CANCELLIERE DELL'ALTA CORTE



John de Santa Jo

SENTENZA DELLA COMMISSIONE D'ACCUSA DELL'ALTA CORTE DI

GIUSTIZIA /

Decisa in Roma il 16 dicembre 1930 IX°

=====

La sentenza dopo aver riassunto i fatti e dopo aver largamente riassunto i motivi per i quali l'On.le.Sen.G.Ferri non si era acquietato al giudizio della Comm.D'Istruzione ma aveva impugnato le motivazioni della prima sentenza, presentando 28 nuovi documenti e una memoria illustrativa, di cui si riportano testualmente le conclusioni, così ragiona in

DIRITTO

che, come rileva nella sua requisitoria il P.M., l'appello proposto dall'On.le.Sen. Giacomo Ferri contro la sentenza della Commissione d'Istruzione che dichiarò inesistente il reato, è inammissibile per il preciso disposto dell'art.19 del Regolamento Giudiziario del Senato, che concede la facoltà di impugnazione soltanto all'imputato prosciolto per insufficienza di prove; e non è possibile introdurre nella applicazione della norma distinzioni che essa non consente, qualunque possa essere il fondamento delle censure che l'appellante ha creduto di poter formulare contro la motivazione della sentenza di primo grado.

che, in conseguenza, quando avvenne la morte del Sen.Giacomo Ferri l'azione penale non era più in vita; e l'evento stesso non può esercitare alcuna influenza sulla situazione processuale, che trova sempre la sua esatta definizione nella dichiarazione di inammissibilità dell'appello.

PER QUESTI MOTIVI

la Commissione d'Accusa dell'Alta Corte di Giustizia, in conformità alle conclusioni del P.M.; dichiara inammissibile l'appello interposto dall'On. Sen. Giacomo Ferri con atto 5 luglio 1930 contro la sentenza della Commissione d'Istruzione in data 25 giugno 1930.

*Sentenza della Commissione d'Accusa
dell'Alta Corte di Giustizia*

Levata in Roma il 16 dicembre 1930 IX

LA sentenza dopo aver riassunti i fatti e dopo aver largamente riassunto i motivi per i quali l'on. sen. G. Ferri non si era acquietato al giudizio della Comm. d'Istruzione ma aveva impugnato le motivazioni della prima sentenza, presentando 28 nuovi documenti e una memoria illustrativa, di cui si riportano testualmente le conclusioni, così ragione in

DIRITTO

come rileva nella sua requisitoria il P.M., l'appello proposto dall'on. sen. Giacomo Ferri contro la sentenza della Commissione d'Istruzione che dichiarò inesistente il reato, è inammissibile per il preciso disposto dell'art. 19 del Regolamento Giudiziario del Senato, che concede la facoltà di impugnazione soltanto all'imputato prosciolto per insufficienza di prove; e non è possibile introdurre nella applicazione della norma distinzioni che essa non consente, qualunque possa essere il fondamento delle censure che l'appellante ha creduto di poter formulare contro la motivazione della sentenza di primo grado;

che, in conseguenza, quando avvenne la morte del sen. Giacomo Ferri l'azione penale non era più in vita; e l'evento stesso non può esercitare alcuna influenza sulla situazione processuale, che trova sempre la sua esatta definizione nella dichiarazione di inammissibilità dell'appello.

Per questi motivi

la Commissione d'Accusa dell'Alta Corte di Giustizia, in conformità alle conclusioni del P.M.; dichiara inammissibile l'appello interposto dall'on. sen. Giacomo Ferri con atto 5 luglio 1930 contro la sentenza della Commissione d'Istruzione in data 25 giugno 1930.



SENATO DEL REGNO

Devoto

che, come rileva nella sua requisitoria
il P. M. l'appello proposto dall'Avv.
Gen. G. Ferrarini contro la sent. della
C. di Istria, che di dolo non è resistente
al reato, e inammissibile per il
preciso disposto dell'art. 14 del Reg.
Giudiz. del Pen, che concede la facoltà
di impugnare soltanto all'^{imputato}
prosciolto per insuff. di prove;
e non è possibile introdurre
applicazione della norma nella
che essa non consente ^{distinzione}
poteva essere il fondamento ^{di ogni}
censura che l'appellante ha creduto
di poter formulare contro la
motivazione della sentenza
di primo grado;

che, in conseguenza, quando avvenne
la morte del ser. G. Fer, l'aprire
perale non era più in vita; e
l'evento stesso non può esercitare
alcuna influenza sulla situazione
prospetta, che trova sempre
la sua esatta definizione nella
dichiarazione di inammissibilità
del appello

Per questi motivi
La Commissione d'Accusa dell'Off.
Cort. Giust. dichiara ^{in conformità alle} ^{conclusioni}
l'appello interposto dal ^{inammissibile}
con atto 5 luglio 1930 ^{on del G. S.}
ha sentenziato della Commissione d'Accusa
in data 25 giugno 1930 ^{Costanz. S. S.}
Così deciso in Roma, sede Leg.,
il 16 dicembre 1930 IX

Sentenza della Camera d'Accusa
della Corte d'Appello

La sentenza dopo aver riaperto
i fatti e dopo avere ragionato
riaperto i motivi per quali
non era acquistata quella Com. d'Appello
l'on. sen. G. Ferrina aveva impugnato

le motivazioni della prima
sentenza, riportando anche
scram della sentenza d'Appello

presentando 28 nuovi documenti
e una memoria illustrativa
di cui si riportano testualmente
conclusioni, con ragioni

Diritto

Avv. IVANOE BONOMI

PIAZZA DELLA LIBERTÀ, 4

ROMA

TELEFONO 31-324

NOTE ILLUSTRATE

Il defunto Senatore On. Giacomo Ferri venne deferito all'Alta Corte di Giustizia in seguito al fallimento della Società Italiana Industria e Commercio Legnami, già Società Anonima Giuseppe Lolli & C.

La Commissione Permanente di Istruzione dell'Alta Corte, esaurita l'istruttoria, emise il 9 dicembre 1926 sentenza di non luogo a procedimento penale a carico del Sen. Ferri, relativamente alla imputazione di bancarotta impropria a sensi dell'Art. 863 n.5, Cod. di Commercio, per insufficienza di indizi.

Contro tale sentenza, che certamente feriva la onorabilità del Senatore, lasciandolo nell'ombra di un grave sospetto, insorse l'On. Giacomo Ferri con tempestiva e motivata opposizione all'Ecc. Commissione di Accusa in conformità dell'Art. 19 del Regolamento Giudiziario del Senato del Regno.

In questa fase delicatissima, il Senatore Giacomo Ferri affidò la sua difesa all'Avv. Ivano Bonomi Cavaliere della S.S. Annunziata.

=====

Il compito del difensore apparve subito ponderoso.

Si trattò anzitutto di esaminare l'abbondantissimo materiale istruttorio in visione presso la Segreteria del Senato, estraendo

copia dei documenti di maggiore rilievo.

Poi occorre esaminare e controllare sui documenti la lunga esposizione (Pag.96 di stampa minuta) delle vicende della Società fallita, esposizione scritta dal Senatore Ferri il 12 settembre 1922 (allegato I).

Inoltre si dovettero esaminare le cinque note, parte dattilografate e parte a stampa, inviate dal Senatore Ferri alla Commissione Istruttoria del Senato (allegato 2).

Infine, dopo lunghe conferenze col cliente, e dopo accurato esame della sentenza 9 dicembre 1926 della Commissione d'Istruzione, si poté formulare il ricorso alla Commissione di accusa.

Tale ricorso consta di pagine 120 dattilografate (allegato 3).

In seguito, e a sostegno del ricorso, il difensore Avv. Cavaliere Ivano Bonomi scrisse e stampò:

1° Note illustrative della opposizione del Senatore Ferri alla sentenza 9 dicembre 1926. (pagine a stampa 55). Allegato 4.

2° Postilla alle note illustrative (pagine a stampa 11). Allegato 5.

Dopo la produzione di queste due memorie, l'una del 23 febbraio e l'altra del 10 marzo 1927, ambedue a firma del difensore, l'On. Giacomo Ferri presentò, in seguito a minuti accordi col suo difensore e dopo averne concordata con lui la stesura, un esposto alla Commissione d'Accusa di pag.58 di stampa. (Allegato 6).

A tale esposto l'On. Ferri premise una introduzione per affermare che egli si sentiva "onorato e lieto d'aver affidata la pro-

Avv. IVANOE BONOMI

PIAZZA DELLA LIBERTÀ, 4

ROMA

TELEFONO 31-321

3.

pria difesa all'uomo illustre, all'amico cordiale, al professionista illuminato che risponde al nome del Cav. Ivano Bonomi" della cui difesa "completa e esauriente era ammirato e riconoscente."

L'esito del giudizio della Commissione di accusa fu quale desiderava fosse l'On. Giacomo Ferri.

NOTE ILLUSTRATE

Il defunto Senatore On. Giacomo Ferri venne deferito all'Alta Corte di Giustizia in seguito al fallimento della Società Italiana Industria e Commercio Legnami, già Società Anonima Giuseppe Lolli & C.

La Commissione Permanente di Istruzione dell'Alta Corte, esaurita l'istruttoria, emise il 9 dicembre 1926 sentenza di non luogo a procedimento penale a carico del Sen. Ferri, relativamente alla imputazione di bancarotta impropria a sensi dell'Art. 863 n.5, Cod. di Commercio, per insufficienza di indizi.

Contro tale sentenza, che certamente feriva la onorabilità del Senatore, lasciandolo nell'ombra di un grave sospetto, insorse l'On. Giacomo Ferri con tempestiva e motivata opposizione all'Ecc. Commissione di Accusa in conformità dell'Art. 19 del Regolamento Giudiziario del Senato del Regno.

In questa fase delicatissima, il Senatore Giacomo Ferri affidò la sua difesa all'Avv. Ivano Bonomi Cavaliere della S.S. Annunziata.

Il compito del difensore apparve subito ponderoso.

Si trattò anzitutto di esaminare l'abbondantissimo materiale istruttorio in visione presso la Segreteria del Senato, estraendo

copia dei documenti di maggiore rilievo.

Poi occorre esaminare e controllare sui documenti la lunga esposizione (Pag.96 di stampa minuta) delle vicende della Società fallita, esposizione scritta dal Senatore Ferri il 12 settembre 1922 (allegato I).

Inoltre si dovettero esaminare le cinque note, parte dattilografate e parte a stampa, inviate dal Senatore Ferri alla Commissione Istruttoria del Senato (allegato 2).

Infine, dopo lunghe conferenze col cliente, e dopo accurato esame della sentenza 9 dicembre 1926 della Commissione d'Istruzione, si potè formulare il ricorso alla Commissione di accusa.

Tale ricorso consta di pagine 120 dattilografate (allegato 3).

In seguito, e a sostegno del ricorso, il difensore Avv. Cavaliere Ivano Bonomi scrisse e stampò:

1° Note illustrative della opposizione del Senatore Ferri alla sentenza 9 dicembre 1926. (pagine a stampa 55) Allegato 4.

2° Postilla alle note illustrative (pagine a stampa 11) Allegato 5.

Dopo la produzione di queste due memorie, l'una del 23 febbraio e l'altra del 10 marzo 1927, ambedue a firma del difensore, l'On. Giacomo Ferri presentò, in seguito a minuti accordi col suo difensore e dopo averne concordata con lui la stesura, un esposto alla Commissione d'Accusa di pag. 58 di stampa. (Allegato 6).

A tale esposto l'On. Ferri premise una introduzione per affermare che egli si sentiva onorato e lieto d'aver affidata la pro-

pria difesa all'uomo illustre, all'amico cordiale, al professionista illuminato che risponde al nome del Cav. Ivano Bonomi" della cui difesa "completa e esauriente era ammirato e riconoscente."

L'esito del giudizio della Commissione di Accusa fu quello desiderava fosse l'On. Giacomo Ferri.

Il degnato senatore on. Giacomo Ferri venne deferito all'Alta Corte di Giustizia in seguito al fallimento della Società Italiana e Com. mercio Legnani, già Società Anonima Giuseppe Loli e C.

La Commissione Permanente di Istruzione dell'Alta Corte, esaminate l'istruttoria, emise il 9 dicembre 1926 sentenza di non luogo a procedimento penale a carico del sen. Ferri, relativamente alla imputazione di bancarotta impropria a sensi dell'art. 863 n. 5, Cod. di commercio, per insufficienza di indizi.

Contro tale sentenza, che certamente feriva la onorabilità del senatore lasciando nell'ombra di un grave sospetto, insorse l'on. Giacomo Ferri con tempestiva e motivata

opposizione all' Acc. Luminiferi²
di Accusa in conformità all' art.
19 del Regolamento giudiziario del
Senato del Regno.

In questa fase dell'atto prima, il
senatore Giacomo Ferri affidò la
sua difesa all' avv. Iwanet Sorvini
~~del~~ Cavaliere della S. S. Annunziata
~~del grado di Roma~~

Il compito del difensore apparve
subito ponderoso.

Si trattò di anzitutto di esaminare
il l'abbondante materiale istruttorio
in visione proprio. La ~~Legreteria~~
Legreteria del Senato, estraendo
copia dei documenti di maggiore
rilievo.

Fu allora esaminare e controllare
sui documenti la lunga esposizione
~~a stampa~~ (pag. 96 di stampa minuta)

~~dei casi della~~
della vicenda della Società Fallita, ~~per~~
^{esposizione scritta}
dal senatore Ferri il 12 settembre 1922

(allegato I)

Inoltre si dovettero esaminare e
le cinque note, parte dattilografate
e parte a stampa, inviate dal
senatore Ferri alla Commissione
Istruttoria del Senato (allegato II).

In fine, dopo lunghe conferenze
col cliente, ~~si~~ e dopo accurato
esame della sentenza 9 dicembre
1926 della Commissione d'Istruzione,
si pote ~~redare~~ formulare il
ricorso alla Commissione di
Accusa.

Tale ricorso (~~allegato III~~) consta
di pagine 120 - dattilografate (allegato III)
~~riaprire ampiamente la vice~~

In seguito, e a sostegno del ricorso, il difensore ~~per~~ ^{avv.} Cavaliere Emanuele Savonni scrive e stampa:

1° Note illustrative della opposizione del senatore Ferri alla sentenza 9 dicembre 1926. (pagine a stampa 55) Allegato IV.

2° - Postilla alle note illustrative (pagine a stampa 11) Allegato V.

Dopo ~~seguire~~ ^{produzione di queste} la ~~presente~~ due memorie, l'una del 23 febbraio e l'altra del 10 marzo 1927, ambedue a firma del difensore, l'on. Giacomo Ferri presentò, ^{in seguito a} ~~dopo~~ minuti accordi col suo difensore e dopo averne concordato con lui la stesura, un esposto alla Commissione d'Accuse ~~in data~~ di pag. 58 di stampa. (Allegato VI).

Il senatore Giacomo Ferri - defunto nel

19

5
Da tale esposta l'on. Ferri
premise una introduzione per
affermare che egli ^{si sentiva onorato e} ~~aveva~~
lieto ^{d'aver affidata la propria difesa all'} ~~del~~ uomo illustre, all'amico
cordiale, al professionista illumi-
nato che risponde al nome
del Cav. Luigi Socorro della cui
difesa « completa e esauriente
era ammirato e ricorrente. »
~~Augusto~~ L'esito del giudizio
della Commissione di Accusa
fu quale desiderava fosse
l'on. Francesco Ferri.



SENATO DEL REGNO

Roma 8.6.34

Congress, ho ricevuto l'atto

1. di invio. Al fine pressante della
2. recente agenzia - come nel caso
3. di cui si parla - con la intenzione della patronato
4. di alcuni - Mondadori ed altri con
5. l'intenzione di vedere per la consegna del loro
6. collegio per il quale ho

Peregrini

[Illegible signature]



Mr. Giovanni Bonanni
Piazza della Libertà 4
Roma

Palazzo Della Valle
corso Vittorio 101
Roma
(tel. 561-434)

5. VI. 1934

Eccellenza,

ho la sua del
3 corrente. Mi farò premura di
parlare a qualche membro del
Sindacato, per raccomandare, come
è giusto, la vostra sua e dell'
amico on. Benvenuti. Colgo la gradevole
occasione per rinviare i miei
più cordiali saluti

V. Vaturi



SENATO DEL REGNO

Parma 1. 8. 74

Caro Signore,

Non ho seguito subito, come era il
mio stato d'animo, ed ho atteso
di farvi, ora, quel che mi stavo.

Lo credo che dopo l'esmeralda aperta il
Studio, e le nuove cose non si
mi propri bisogno d'altro che d'indicare

la parte complessiva, ed quel consiglio
sono le cose giuridiche, via e via, nella

Med. e Lettere, ecc.

Ch'è un'idea letteraria? ha una opinione
vale certo più dell'altro

Ma il più si potrebbe ragionare

in place of their presence
instead will be that of the

of " = having information.

— — — — —
— — — — —
— — — — —
— — — — —
— — — — —

all the of which, both with a

of the of the same, prepared

all the same, various other things,

of the same. In 3 years

of the same, right, in the same, in

in the same & with other things &

of the same & of the same.

of the same in the same, in

of the same in the same, in

of the same!

of the same, in the same, in

of the same with the same of the same
& with the same

Luzerne di' tute a veytine
heru.

Lehtomine di 2

Y
Luzerne

Roma, 1 giugno 1934

Signor Avvocato,

Ho conferito con il
com. Alberti, segretario generale del
Senato. Mi ha discusso dal privato
di presentare l'istanza al Presidente
dell'Alta Corte. Si tratta d'un
procedimento che si è formato
alla Commissione di Giustizia, e
il Presidente di detta Commissione
per prassi costante, non liquida
le prestazioni professionali.

Mi sono dunque rivolto al
Sindacato Avvocati di Roma per
il prescritto parere. Ho già consegnato
l'istanza vinchudente con la
domanda di L. 35.000.

Le Ella ha visto di parlare
con qualche membro autorevole
del Sindacato, sarà cosa grata

a me e all' on. Berenini.

~~sempre con la mia famiglia~~

con molta più gratitudine.

e con cordiali saluti.

del

Roma, 1 giugno 1924
Spett. Sindacato Anzista degli Avvocati di
Roma,

~~NOTE ILLUSTRATE~~

Il defunto Senatore On. Giacomo Ferri venne deferito all'Alta Corte di Giustizia in seguito al fallimento della Società Italiana Industria e Commercio Legnami, già Società Anonima Giuseppe Lolli & C.

La Commissione Permanente di Istruzione dell'Alta Corte, esaurita l'istruttoria, emise il 9 dicembre 1926 sentenza di non luogo a procedimento penale a carico del Sen. Ferri, relativamente alla imputazione di bancarotta impropria a sensi dell'Art. 863 n.5, Cod. di Commercio, per insufficienza di indizi.

Contro tale sentenza, che certamente feriva la onorabilità del Senatore, lasciandolo nell'ombra di un grave sospetto, insorse l'On. Giacomo Ferri con tempestiva e motivata opposizione all'Ecc. Commissione di Accusa in conformità dell'Art. 19 del Regolamento Giudiziario del Senato del Regno.

In questa fase delicatissima, il Senatore Giacomo Ferri affidò la sua difesa all'Avv. Ivano Bonomi Cavaliere della S.S. Annunziata.

Il compito del difensore apparve subito ponderoso.

Si trattò anzitutto di esaminare l'abbondantissimo materiale istruttorio in visione presso la Segreteria del Senato, estraendo

copia dei documenti di maggiore rilievo.

Poi occorre esaminare e controllare sui documenti la lunga esposizione (Pag.96 di stampa minuta) delle vicende della Società fallita, esposizione scritta dal Senatore Ferri il 12 settembre 1922 (allegato;I).

Inoltre si dovettero esaminare le cinque note, parte dattilografate e parte a stampa, inviate dal Senatore Ferri alla Commissione Istruttoria del Senato (allegato 2).

Infine, dopo lunghe conferenze col cliente, e dopo accurato esame della sentenza 9 dicembre 1926 della Commissione d'Istruzione, si potè formulare il ricorso alla Commissione di accusa.

Tale ricorso consta di pagine 120 dattilografate (allegato 3).

In seguito, e a sostegno del ricorso, il difensore Avv.Cavaliere Ivano Bonomi scrisse e stampò:

1° Note illustrative della opposizione del Senatore Ferri alla sentenza 9 dicembre 1926. (pagine a stampa 55) Allegato 4.

2° Postilla alle note illustrative (pagine a stampa 11) Allegato 5.

Dopo la produzione di queste due memorie, l'una del 23 febbraio e l'altra del 10 marzo 1927, ambedue a firma del difensore, l'On. Giacomo Ferri presentò, in seguito a minuti accordi col suo difensore e dopo averne concordata con lui la stesura, un esposto alla Commissione d'Accusa di pag.58 di stampa. (Allegato 6).

A tale esposto l'On. Ferri premise una introduzione per affermare che egli si sentiva "onorato e lieto d'aver affidata la pro-

pria difesa all'uomo illustre, all'amico cordiale, al professionista illuminato che risponde al nome del Cav. Ivano Bonomi" della cui difesa "completa e esauriente era ammirato e riconoscente."

L'esito del giudizio della Commissione di Accusa fu quale desiderava fosse l'On. Giacomo Ferri.

Per tutte queste prestazioni professionali, la cui mole ed importanza possono essere desunte dagli allegati che si presentano, sembra egro chiedere complessivamente la somma di £ 35.000 (trenta cinque mila).
 E su di ciò si chiede ^{all'illuminato} parere di questo Sindacato.
 Con osservanza

del



SENATO DEL REGNO

Parma 9. 2. 34

Ullio congnu,

Ho in attesa dell'arrivo
di meglio, del tutto dell'praticità
A d. era proprio di volgere
coll' on. Votari per l' un
Pignatieri. Ci prego di non
venire, perché l'altro tempo
in tempo l' un'azione con
i Ferris.

Scriverò nel il tu mi
si noti del Decreto 21
passato. Il nome del
non buona.

Resto in attesa del mio
a J. Ferris

PARCELLA

della prestazioni professionali fatte dal sottoscritto al com-
pianto Senatore G. FERRI.

Nella causa penale innanzi alla Commissione di istruzione
e alla Commissione di Accusa dell'Alta Corte.

Studio della causa in fatto e in diritto -----	L. 2000.--
Conferenze varie coll'On. Ferri -----	" 500.--
Pareri, esame e preparazione dei mezzi istruttori	" 1000.--
Note difensive <i>alla Commissione d'Istruzione</i> -----	" 1000.--
Esame della Sentenza di proscioglimento XXXXXXXXXX	
<i>a Merano e a Roma</i> e Conferenze coll'On. Ferri per l'appello -----	" 300.--
<i>Dovere esame preparazione del ricorso alla Commissione d'Accusa</i> Pratiche successive al decesso per ottenere la	1000
modificazione della motivazione -----	" 1000.--

Totale L. 6200.--

=====



SENATO DEL REGNO

Roma 29. 4. 54

Cav. Giuseppe Bonomi,

Si ricorda tutti gli atti (e non
sono pochi) illustrati e del lavoro
d'impresione, ponderoso, e si è dovuto
fare prima di stendere e poi stendere la
Nota illustrativa - la Verbale, e tra le

strategie. Aggiungo l'oscura stampa
zonaria e il controllo del documento dep.
riti in Segreteria del 1° Alt. Costa.

Aggiungo, infine, la necessità di modificare

e rendere la impaginazione del
libro, non per foreggiano, omnia. Lealtà, niente
di c'è scritto vedere, oltre il libro impaginato,
la ripetizione del suo suo, e la memoria degli
atti impaginati / (e in la sua sola), per
poterli rendere con la verità della situazione.

To il nome, all' capo, occupato
giornata giornata, ricordo, una
intesa notte col sorriso contratto
del fovero Seleno, che, per me continuo,
volvo, risolvono e con la pigrizia
alla opportunità dei buoni consigli
Ebbi una risposta, una
relazione e un' impressione
di quest' è una speranza di prova
nella lettera, un' altro, sollecitazione
del Fiume.

Se l' on. Votante vostro, gli
regni bene prevederono il risultato
e, un' altro, l'istituto di voto.

Del resto in voci un' altro
a tua disposizione.

La modificazione richiesta non
/ per avere un' altro (non) hanno
il risultato di una di una proposta
migliore. Fu un' altro, un'
sposta: di una di una proposta.
di una di una proposta
e di una di una proposta

Für ...
am ...

... 2 72 ...

...
...

...
...



Robyem 21 XII 26

Caro Scimeni
Buon anno!

Eccoti il memoriale Breve;
~~i documenti sono esattissimi e inoppugnabili.~~

Ho inviato al Presidente
la lettera (due te' unisco
in coppia #1) coi carteggi
cattolici autentici: all' Agenzia:
dei Sindaci; dei Contabili;
dei Confessiari della Solli-
cisco #2 per ultimo
lettera al Presidente,
non documentata -

#3 l'ultima stampa.

Ora a te, urge assai riserbo
perché è questione di 10 ore o 15 di ore...

verificare...
Va fatto...
darsi...
contingenti a veder
come cosa...
sintesi...
uno...
due...

III

Alle LL. EE. della Commissione d'Istruzione dell'Alta Corte al Senato del Regno

Eccellenze!

Per quanto mi assicuri la coscienza tranquilla davanti alla Vostra serena Giustizia, pur tuttavia è doloroso essere ancora dopo 4 anni sotto il peso di un'accusa.

Ricorsi all'EE. VV. per essere sentito e se ebbi l'onore di essere udito, però mi si limitò il campo alle risposte ad alcune domande, che ben mi furono precisate; così non mi fu consentito di allargare il campo a tutto ciò che formò l'origine, la struttura e lo sviluppo dell'Azienda fallita e dell'azione mia.

Vero che spontaneamente io feci relazioni e denunce che ora richiamo e confermo in ogni particolare, tanto quella stampata che consegnai al procuratore del Re di Bologna del settembre 1922 che tutto a fondo descrisse: come richiamo e le mie proteste al giudice delegato e le mie precedenti risposte consegnate in bozze di stampa all'EE. VV. tutte attestanti fatti che trovano conferma nei referti dei sindaci, del prof. Piretti per la massa dei creditori e nel documento preciso referto della Commissione d'inchiesta. Documenti formidabili i quali non ebbero smentita e provenienti da pubblici ufficiali quali i sindaci e base di ogni affermazione del Curatore il quale però non concluse di conformità senza giustificazione.

La Commissione d'inchiesta fu formata dal Consiglio e a comporla chiamò, anzitutto, i sindaci (i più adatti e per legge primi designati) vi aggiunse il cav. Pisa noto industriale esperitissimo e socio dell'Accomandita (che però poi non volle sottoscrivere l'atto d'accusa che naturalmente poteva arrivare anche a lui) e l'avv. Casali professionista molto reputato, il

primo consigliere, il secondo segretario del Consiglio dell'Anonima.

Ma il Consiglio di quella scelta volle la ratifica e per di più il complemento, dall'Assemblea generale dei soci, che tutto approvò alla adunanza 7 febbraio 1922. Non poteva quindi la Commissione d'inchiesta avere maggiore autorità essendo emanazione del Consiglio e della Assemblea.

Ora faccio mia anche la relazione del liquidatore della Silanella (mio fratello) 14 ottobre 1926, inviata all'EE. VV. perchè illustra e documenta in modo da non temer smentite, la situazione della Silanella ed i contratti colla Lolli, dalle loro origini alla loro esecuzione (Allegato A). E mi dichiaro solidale col liquidatore.

Esame che il Curatore non fece mai, accogliendo le chiacchiere circolanti, smentite così documentalmente dalla relazione del liquidatore, mai interrogato! Relazione requisitoria.

Riprova luminosa contro l'infame inscenatura ordita perchè servisse di schermo a deviare il corso della giustizia nella ricerca dei veri responsabili del fallimento.

« L'on. Ferri ha trascinato la Lolli al fallimento colla cessione della società sua, La Silanella, che era una disgrazia ».

Questa la calunnia preordinata dai frodatori, colla quale si cercò di impressionare ingarbugliando, per evitare l'esame delle origini delittuose della Lolli, delle falsità e d'altri reati d'ogni sorta compiuti, prima che la Lolli nascesse e, costituita, furtivamente poscia col broglio dell'Anonima cercando d'addossarne le conseguenze ai nuovi soci dell'Anonima i quali, in buona fede, sottoscrissero azioni ed assunsero, ignari di tante malefatte, l'Amministrazione!

Mi preme rilevare, a smentita della bugia di parecchi che dissero essersi associati alla Lolli perchè attratti dal mio nome e così fidenti, che quando mi fu proposto di partecipare alla Società Lolli, già fra i soci e sottoscrittori mi si mostrò che vi erano già sottoscrittori l'on. Rava, parecchi uomini di banca e molti ricchi agricoltori e commercianti, tutti quelli del Consiglio e su 10.000.000 già più di 9.000.000 sottoscritti, tutto un complesso (io estraneo) che ispirava fiducia. (Veggasi l'allegato alle mie risposte, elenco, alle EE. VV. depositato).

La Silanella da due anni viveva floridamente, io resistetti alla cessione; mi opposi all'approvazione dei contratti per 6 mesi continui, pretendendo che i consiglieri, o loro rappresentanti, prima di approvare i contratti (che avevano da mesi in loro mani consegnati in minuta) andassero sul luogo per giudicarne il vantaggio: I sindaci e tutti che furono sul luogo eccitarono a concluderli giudicandoli ottimo affare. Il consigliere delegato ne magnificò l'operazione. Il contratto concedeva 6 mesi di esperimento. I pagamenti furono fissati in tre anni non sborsando un soldo nel primo anno. Mentre (deve ciò essere ben rilevato) per tutti gli impegni si vollero a garanzia, le firme in proprio dei consiglieri, dalla Silanella, non si richiesero, non solo ma il presidente rinunziò pel suo credito all'ipoteca, offertagli dal Consiglio. Tutte le divergenze possibili sulle consegne, sull'esecuzione furono deferite ad un arbitro amichevole compositore da eleggersi dal Presidente del tribunale, il prezzo fu giudicato assai inferiore al valore reale: lire 750.000 (comprese le interessenze PiuZZi a Magna Sila) più, lire 100.000 per azioni che erano state assegnate all'onorevole Rava che poi non accettò e che misero in imbarazzo l'Azienda per coprire il capitale sociale e che poté ripiegare addossando le lire 100.000 proprio... alla Silanella!

Questo è il vero assoluto che ho documentato coi contratti, coi verbali del Consiglio e della Assemblea, nella mia relazione a stampa e ho così provato:

1° Che la Silanella mai richiese garanzie come tutti gli altri Istituti invece vollero, nè ebbe un centesimo in conto delle sue cessioni, mentre essendo io presidente (e dalla data della consegna dei materiali, si esigettero per

mutui dalla Lolli oltre lire 5.000.000) volendo avrei potuto saldare la Silanella.

2° Che in tutto (compresovi il credito delle lire 850.000 della Silanella) in Calabria non si impegnarono che lire 2.357.000 quindi in contanti meno di lire 1.500.000 (essendo il resto rappresentato dal credito della Silanella) mentre il capitale sociale doveva essere di lire 10.000.000 e i debiti lire 8.500.000 così un complesso di lire 18.500.000, tanto da essere evidente la non seria influenza della Calabria in quel fallimento.

È poco ponderata la affermazione del Curatore che disse essere stata (senza un dato!) questa una delle principali cause del fallimento e non esitò a proclamare *folia e rovina* l'espansione in Sila egli non tecnico, egli contro il parere di tutti (veggasi sul proposito a pag. 26-27 il referto della Commissione di inchiesta, del Consigliere delegato in Consiglio, 13 aprile 1891, del sindaco Tavernari in tutti i verbali del Consiglio e la relazione del Ping. Tornau agli atti della Cassa di R'sparmio e della Lolli che elogia e che così smentisce il dubbio sollevato dal Curatore, che c'è potesse diminuire la fiducia della Cassa).

Il Curatore che immagina tutte le ditte fallire in Sila quasi non siano noti i trionfi della Feltrinelli e di altre ditte.

3° Che la Lolli ritirò in un anno dalla Silanella, legname per oltre lire 2.000.000, lo dicono i registri, legname lavorato della Silanella, Magna Sila e PiuZZi!

4° Che floride erano le condizioni della Silanella all'origine e che mentre la Lolli è fallita senza prima aver pagato un centesimo alla Silanella, la Silanella, che ebbe ridotte le sue attività dalla Lolli (per il suo credito da lire 850.000 pagato in lire 150.000) per la sventura del fallimento, è ancora regolarmente in vita e non ha perduto il suo capitale di origine!

Tutto ciò è precisato nei particolari nella mia stampa denunciatoria e che richiamo e nella relazione del liquidatore della Silanella e nessuno potrà mai smentire un solo fatto. Il giudizio di tutti su quei contratti, fu di plauso, si legga il referto del Consigliere delegato al Consiglio ed il referto della Commissione d'inchiesta *sulla convenienza degli acquisti* (pag. 26 e 27). Si leggano i referti del sindaco Tavernari (veggansi verbali) la relazione del-

l'ingegnere Tornani per la cassa di risparmio di Bologna.

Il Curatore credette sempre, perchè non approfondì nei precedenti ma si lasciò trascinare dalle chiacchiere, che non si accorse che erano di interessati, che io, per il mio entusiasmo per l'espansione in Sila e per l'eccessiva fiducia nel Dimizio (del che per verità ho dovuto pentirmi) avessi spinto la Lolli ad espandersi colà, specialmente alla seduta del Consiglio 10 aprile, quando si deliberò la sovvenzione di lire 2,500,000. Ma allora già da 3 mesi per quanto con clausola sospensiva i contratti erano stipulati.

Ma come stampai estesamente a pag. 26 e seg. già prima che io fossi chiamato a reggere la Società, nell'Atto costitutivo, redatto da lor Signori, dell'Accomandita si legge a pag. 9 dell'idea dell'espansione a tal fine deliberando l'aumento del capitale da lire 2,500,000 a lire 10,000,000. Nel Consiglio 22 gennaio 1920 il consigliere delegato dà atto delle sue trattative in corso per l'espansione in Calabria e il Consiglio approva a voti unanimi e si ricordi che il consigliere delegato iniziò da solo in Calabria l'espansione col contratto della Trionto, causa del resto alla quale Silanella era estranea.

Nel consiglio 12 marzo il consigliere delegato rende conto dei contratti colla PiuZZi, Magna Sila e Silanella e sono io ad evitarne l'approvazione volendo prima verifica sul luogo e studio dei preliminari.

Come meravigliò, senza ragione, il Curatore della mia letizia al Consiglio 13 maggio 1920 quando riferendo sul bilancio ridussi a lire 1,900,000 l'utile aggiungendo «ciò non pregiudica per nulla l'ottima situazione della Società specialmente ove si tenga calcolo che i materiali vennero calcolati a prezzo di costo».

E perchè meravigliare? Se avesse letti i verbali del Consiglio mi avrebbe compreso non solo, ma avrebbe dovuto concludere che non si poteva fare altrimenti.

Dopo i primi quattro mesi di esercizio volendo conoscere all'incirca come andava l'azienda richiesi consigliere delegato e sindaci di un resoconto contabile dell'azienda. Il 25 aprile mi fu presentato il conto che dava lire 2,000,000 di utili conseguiti nei quattro mesi! Mi parve così enorme il risultato che invitai i sindaci ad eseguire un controllo per riferirne con esattezza al Consiglio; dopo pochi giorni ricevetti

un completo conto presentato dal sindaco Tavernari e sottoscritto che riduceva l'utile a lire 1,000,000 con l'aggiunta scritta (copia di quel conto e scritta fu depositata anche al Direttore della Banca d'Italia) «che i materiali vennero calcolati al prezzo di costo».

Potevo io non essere ugualmente lieto di un così brillante risultato attestatomi in revisione dai Sindaci i competenti più autorevoli? Potevo io dubitare ancora tanto più che già fino dal 10 aprile in Consiglio il capo dei sindaci «dimostrò l'assoluta floridezza dello stato «patrimoniale»?

Questo mio compiacimento espressi quindi al Consiglio del 13 maggio e questo non fu che compiere a un coscienzioso dovere.

I trucchi dai quali nacque la Lolli anonima tradirono la buona fede del presidente della Silanella, che ero io, e dei consiglieri della Silanella da me consigliati, i quali credendo alla solidità dell'Anonima, alla verità dei 10,000,000 di capitale, cedettero materiali ed esercizio a giusto prezzo della loro società florida, solo per evitare una lotta di concorrenza inconcepibile, date le persone delle due società, ma trassero così la Silanella in una vera rovina, in buona fede perchè non sapevano della rete di brogli e di falsi che avviluppavano già prima del suo nascere, l'Anonima Lolli.

E non vi sfuggirà come io solo di tutti i componenti del Consiglio appunto perchè non sapevo dell'accomandita fui all'atto della mia sottoscrizione frodato delle lire 40.000, il 20 per cento che fu dato e riscosso da tutti gli altri del Consiglio (pag. 4, 24, 38, mia denuncia).

Ora prego le VV. EE. di osservare queste mie considerazioni.

Fino dal 26 giugno 1924 il tribunale di Bologna «omologò il concordato ACCORDANDO I BENEFICI DI LEGGE agli amministratori».

Come mai una tale dichiarazione se era allora come lo è oggi, pendente un giudizio contro gli amministratori beneficiati e per banca rotta fraudolenta nello stesso fallimento in odio degli stessi amministratori, avanti lo stesso tribunale?

I benefici di legge con quali cautele si concedono? Non lo dico a Voi che l'insegnate a me... ma se concessi si può dire che il tribunale ebbe tutti concordi e le informazioni di tutti fa-

vorevoli! E allora dove la ragionevolezza per continuare una procedura di bancarotta fraudolenta!! Ma di questa risoluzione cessa la meraviglia e risulta che era naturale si concedessero i benefici, quando si richiami alla memoria la precedente sentenza di un anno prima dello stesso Tribunale di Bologna 3 luglio 1923.

Le contraddizioni di questo stato di fatto, trovano ragione si spiegano con facilità quando si consideri:

a) Che la pretesa bancarotta fraudolenta fu proclamata all'origine dall'autorità giudiziaria, quando sul grave fallimento non si poteva sceverare ancora e cioè all'inizio nel 1922 e quando l'artificio dei responsabili autentici poteva aver presa.

b) Che più tardi il Tribunale Illuminato, con sua sentenza 3 luglio 1923, riconobbe il trucco, e per questo in modo significativo volle protratto il fallimento al 2 SETTEMBRE 1920 di quasi due anni!! a 57 GIORNI PRIMA che la Anonima fosse nata e costituita (29 ottobre 1922) a 80 giorni prima dell'insediamento del Consiglio e della nomina del presidente (me assente!) e della mia accettazione delle funzioni mie di consigliere e presidente (20 novembre 1922). Sentenza che per eloquenti accenni nel motivato sta a ribadire nel modo più solenne, quanto io da due anni avevo denunziato all'autorità giudiziaria con stampe e scritti, lo stato di dissesto dell'Accomandita e la sospensione di pagamenti e tutto il resto delle malefatte.

c) Che la sentenza successiva, 26 giugno 1924 che concedeva i benefici di legge agli amministratori dell'Anonima, non era che la logica conseguenza della precedente 3 luglio 1923 la quale aveva indicato chiaramente come ben prima e più in là dell'Anonima risiedeva il tarlo che aveva rovinata l'azienda, e così come nell'Accomandita si dovesse affondare la ricerca e perciò protrasse il fallimento appunto oltre l'origine dell'Anonima. Con ciò confermando le direttive tutte scritte, dei sindaci, della Commissione d'inchiesta, della rappresentanza della massa dei creditori, tutti all'unisono nel ritenere la colpa di tutto nella Accomandita e nei signori promotori della Anonima sotto il manto dell'Accomandita.

Per tutto ciò è evidente che quando finalmente il Tribunale di Bologna riesaminò la

mia domanda scritta di protrazione del fallimento all'Accomandita anche sulla base della mia precedente denuncia a stampa e sulle relazioni dei sindaci e della Commissione di inchiesta e della rappresentanza della massa dei creditori, e sulla tiepida adesione per quanto molto laconica, prudente, tardiva del curatore e deliberò la protrazione e poscia esaminata tutta la procedura fallimentare e colle informazioni raccolte omologò il concordato e concesse i benefici di legge, riconobbe di conformità all'unanime giudizio delle autorità che informarono, e degli enti interessati che ormai non aveva più alcuna consistenza l'accusa di bancarotta fraudolenta dell'ANONIMA.

Del resto chi furono gli accusatori?

Mai i sindaci, l'autorità stabilita dalla legge ai controlli dell'Azienda che non lesinò elogi al Consiglio, sui quali fondò la tranquillità del Consiglio.

Mai gli azionisti che nell'Assemblea 7 febbraio 1922 dove tutto fu loro riferito, accordarono l'incondizionata fiducia chiesta dal Presidente e tutto sanzionarono. Ciò che il Curatore non rilevò, limitandosi a rilevare che approvò la nomina del nuovo gestore, mentre il presidente presentò relazione completa su tutto e *colla approvazione e fiducia incondizionata* (verbale 7 febbraio 1922).

Mai i rappresentanti la massa dei creditori che anzi a mezzo del loro rappresentante il prof. Piretti, denunziarono per iscritto i brogli dell'Accomandita e il suo stato di fallimento.

Mai il curatore il quale non ebbe mai ad approfondire sull'Accomandita, come sui diversi rami dell'Azienda dell'Anonima, curandosi esclusivamente di raggiungere il concordato il più presto ad evitare il peggio nella liquidazione. Curatore che si trovò di fronte ad amministratori che non solo erano i principali azionisti, per un valore di oltre i 7/10 delle azioni: ma ad amministratori che tanto fidavano nell'Azienda, che di 8,000,000 di passivo 6,000,000 avevano assunti fin dalle origini con garanzia personale, tanto che non vi potevano essere interessati maggiori al miglior esito dell'Azienda. Sicchè in ogni ipotesi era evidente come essi in tutto avessero operato in piena buona fede e naturalmente dati i referti dei sindaci.

Vero però che vi furono alcuni azionisti che elevarono lamenti.

Ma non furono quelli che erano estranei all'Accomandita, gli ingannati i quali avevano tutte le ragioni di elevare le proteste, ma... ma proprio direttamente o indirettamente i veri responsabili della catastrofe i vecchi soci e membri della Commissione di vigilanza della Accomandita (avv. Magri - rag. Guadagnini - Corsini) che ingannarono i nuovi azionisti nascondendo lo stato di fallimento dell'Accomandita, assicurando un attivo di L. 2,500,000 mentre era in passivo di parecchi milioni!

Uno scandalo ributtante! Ma essi furono presi dal furore della disperazione quando videro e si sentirono ripetere che io, proprio io intendevo di denunciarli, che stavo cercando e studiando di scoprire tutte le basi della grande loro truffa: io fra tutti il solo estraneo sotto qualsiasi aspetto alla Accomandita! Da ciò la spiegazione che io fui lasciato sempre solo nell'accusa!

Figura equivoca giuoca in prima linea proprio quel CORSINI... proprio quel Corsini che era dell'Accomandita, ma per di più membro di quella Commissione di vigilanza della Accomandita che (come risulta dall'atto costitutivo dell'Anonima) assicurò avere l'Accomandita lire 2,500,000 di attivo a costituire il capitale sociale, mentre ora è confermato anche dal tribunale che la Società Accomandita era in istato di dissesto e cessazione di pagamenti e ho dimostrato io nella mia denuncia a stampa del 1922, con un disavanzo di lire 7,500,000. Quel Corsini che fu nominato (dal Consiglio dell'Anonima di cui faceva parte) ispettore per sorvegliare le operazioni del Consigliere delegato dell'Anonima e la contabilità... proprio lui dell'Accomandita uno dei più responsabili e consigliere dell'Anonima ed Ispettore nella stessa, il corresponsabile col consigliere delegato dell'Anonima diventa accusatore, solo perchè fu esonerato da quella funzione e perchè caduto in decozione gli rifiutammo allora il rilascio delle sue azioni vincolate per le sue funzioni di consigliere e perchè si era constatato che il suo controllo non era proficuo, anzi aveva servito al consigliere delegato per continuare nella confusione dell'operazione dell'ingegnere Bernardi senza informare il Consiglio e perchè proprio in quel periodo scoprendosi i primi dati dei grandi imbrogli della

sua Accomandita egli che nell'atto costitutivo aveva asserita tanta non verità non poteva essere più compatibile!

Fanno a lui corona altri dell'Accomandita o parenti di questi o loro rappresentanti. Tutto un complesso di accusatori, diretti o indiretti autori, complici o corresponsabili dei grandi imbrogli dell'Accomandita, unica evidente causa della rovina della Lolli.

Questi trucchi, questi imbrogli io descrissi e documentai nella mia stampa del gennaio 1923 presentata al procuratore del Re. Ma perchè mai tanta resistenza ad approfondire le indagini su quella Società?... l'Accomandita?... ma perchè tanta resistenza a vagliare le responsabilità dei promotori dell'Anonima?

Ma perchè non si volle e non si vuole indagare sulle origini dell'Accomandita; sul capitale vero reale di istituzione, in quel scandalo: i apporti coi quali si finse di avere un capitale sociale? sulle condizioni vere e reali all'atto della trasformazione? Ma perchè non si eccepi mai sulla trasformazione un trucco con scandalosi *escamotage* lampanti. Dove, per trasformare, la delibera della società...? quando vi fu assente la maggioranza dei soci...? quanti, quali sono i soci della Società?

E vi era e vi è su quest'*escamotage* la mia denuncia precisa e documentata e vi è a conferma il referto dei sindaci e della Commissione d'inchiesta cogli originali dei documenti, e del rappresentante la massa dei creditori! Mistero è questa resistenza a squarciare i veli per far risplendere la verità! Tanto più se si considera come sempre il Curatore abbia fatto ricorso al responso dell'inchiesta per le sue affermazioni, e poi invece di approfondire sulla scomparsa dei 17,000,000 si sia perduto sulle credute deficienti consegne e colpe del Dimizio, per quanto deplorabile, un povero particolare di L. 60,000 al massimo e rimborsato nella transazione col liquidatore; miserevole cosa dal lato economico di fronte ai 17,000,000 mancanti e più miserevole dal lato morale ora che si impara che quel Dimizio in fin dei conti è riuscito ad ottenere ora L. 16,000 a saldo del suo avere dalla fallita Lolli!!!

Emerge dai citati documenti:

A) Che l'Accomandita si costituì per le difficoltà economiche nelle quali versava il Lolli.

B) Che si gonfiarono i valori conferiti dal Lolli all'Accomandita e che gli altri soci conferirono valori pure gonfiati o pretese di crediti per opere e materiali... ma contanti pochi o nulla a costituire il capitale di lire 2,500,000 assorto e inesistente.

C) Che l'Accomandita si trovò subito in dissesto, in sospensione di pagamenti, e si leggono prelievi enormi fatti dal gerente e le pretese del fisco su 4,240,000 occultate in contabilità, gli impiegati da pagare, le tasse in arretrato, molte liti impiantate al solo fine di ritardare i dovuti pagamenti, la cassa sempre a credito, pagamenti sullo stesso titolo ripetuti, molte passività non segnate, segnati eredi inesistenti, lo dicono anche le scritture dell'Accomandita e lo confermano il rappresentante Piretti per la massa creditori!!!!

D) Che per reggersi e trascinarsi fino alla trasformazione fece l'Accomandita prestiti a strozzo, impegnandosi al 20 % di premio sulle sottoscrizioni del capitale per l'Anonima futura purchè si dessero quei primi acconti.

E) Che per pagare questo 20 % si immaginò che la Società avesse resi utili di lire 850,000 (in parte due volte divisi, come provato dalla Commissione d'inchiesta) e per realizzarle si disse e scrisse il falso (pag. 10 mia stampa) immaginando ditte creditrici per forniture per egual somma Ditta Baumgartner di Bolzano, e Muggia mai esistite e che poi si finse di saldare!

A difesa si disse: che erano benefici ed interessi conseguiti in precedenza e perciò che questo trucco si inventò per sfuggire alla tassa del fisco, ma il ripiego è ridicolo perchè è certo che l'Accomandita non solo non aveva utili ma un passivo di 7,500,000 ed era in dissesto e cessazione dei pagamenti come attesta la sentenza del tribunale.

F) Che per adescare a sottoscrivere azioni per l'Anonima idearono il trucco del valore mite degli stabili dati in apporto dal Lolli in lire 1,450,000 all'Anonima e così furono descritti e valutati nell'atto costitutivo (29 ottobre 1920) gli immobili, garantiti liberi da qualunque gravame e non colpiti da alcun peso; mentre invece erano gravati del peso dell'imposta sovraprofiti e tassa patrimonio Lolli per 4,000,000; mentre si è poi scoperto che, 9 giorni prima il 19 ottobre, si era fatta sui registri una scrittura di falso debito di lire 1,350,000 verso una Ditta

Ragni inesistente, che figurò poi falsamente pagata da Lolli e ciò per dargli un sovrapprezzo degli immobili. Ma frodando così i nuovi azionisti di buona fede che credevano alla verità dell'atto costitutivo. Si disse, a difesa, che da una perizia fatta fare dai signori dell'Accomandita il valore di quegli stabili comportava anche la somma data di sottomano e che il trucco della Ditta Ragni doveva servire a sfuggire alle pretese del fisco, ma se ciò potrebbe valere di fronte ai signori dell'Accomandita che ciò sapevano, non può valere per chi non sapeva e contrattava sulle basi dell'atto pubblico, su valori precisati senza riserve e che in buona fede i nuovi sottoscrittori ritenevano reali e li confortavano anzi stimolavano a sottoscrivere!

G) Che la trasformazione dell'Accomandita è tutto un *escamotage*: non vi è delibera della Accomandita che la approvi.

Esiste un verbale 7 aprile 1920 (allegato della Commissione d'inchiesta) firmato da 20 soci (fra gerenti ed accomandanti) i quali deliberarono la massima della trasformazione « secondo le norme CHE SARANNO formulate e a momento opportuno APPROVATE » ma l'approvazione non si ebbe mai! (pag. 77 della mia 1^a stampa).

Ma all'atto costitutivo 29 ottobre 1920 senza approvazioni precedenti e senza mandati 13 soci che rappresentavano in tutto 16 soci dell'Accomandita dichiararono di trasformare la Società e ne approvano lo statuto e dichiarano che il patrimonio dell'Anonima è rappresentato dal capitale netto dell'Accomandita in lire 2,500,000 diviso in tante azioni ai singoli nomi di loro 16.

In questi sedici non vi sono compresi gli accomandanti: 1° Meneghini Francesco; 2° Carlo; 3° Pisa Riguzzi; 4° Giorgio Sanguinetti; Pietro Montanari che figurano tra i 20 soci nell'atto su citato 7 aprile 1920 e non risulta della loro adesione o delle loro dimissioni.

Da ciò evidente che l'atto di costituzione fu opera non dell'Accomandita, ma di alcuni soci dell'Accomandita fattisi promotori! Punto essenziale questo, dal quale il Curatore doveva partire per le responsabilità almeno civili verso i promotori che altri non furono i famosi 13.

Il colmo di questo *escamotage* si ha dal documento allegato dalla Commissione di inchiesta (stampato da me a pag. 78) dal quale

risulta che i soci dell'Accomandita erano invece di 16 o 20 almeno 33 !!

Così non più i 20 del 7 aprile non più i soli 16 del 29 ottobre ma 33, di conseguenza a costituire la maggioranza occorre almeno 17 voti favorevoli !! — perciò i 16 non bastavano !!

È questo un documento prezioso è un verbale dell'Accomandita, fatto da 33 soci di quell'Accomandita, fatto 3 ore dopo che la Accomandita era stata (a detta e per volontà di quei 13 che rappresentavano 16 soci) trasformata e che quindi più non esisteva i quali 33 si riconoscono azionisti dell'Anonima e non più su il capitale dichiarato nell'atto costitutivo in lire 2,550,000 ma elevato a lire 3,800,000 !!

Tutte enormità stranissime anche queste organizzate a creare una selva di intrighi di confusione!... Quanti e quali erano i soci dell'Accomandita? Quale lo stato patrimoniale della Società? Quali le verità delle sue scritture? Questi sono elementi fondamentali indispensabili ad aversi. Perché non si vollero accertare e precisare le responsabilità di fronte a un così evidente tessuto di falsi e di imbrogli? Per questa via soltanto perseverando si può arrivare a stabilire le colpe dell'ammanco dei 17,000,000 e non restando incastrati sulle miserie di valori già recuperati e dei pochi legnami dello Scurea e delle tre seghe !!!

Ma invece continua una ostinata procedura senza alcun fondamento verso uomini sorpresi nella loro buona fede, arrivati quando furtivamente si erano perpetrate tante falsità e tutta una trama di imbrogli: verso uomini che fidati nella rettitudine dei promotori e nei controlli delle autorità preposte a tali funzioni i sindaci si esposero in proprio garantendo fin dall'origine e son rimasti esposti in proprio per 6,000,000 su 8,000,000 di passivo: verso uomini che subito che si scopersero i trucchi provvidero con nomina di nuovi amministratori, con Commissione d'inchiesta licenziando il consigliere delegato, nominando un ispettore a tutto ciò prima della chiusura del primo esercizio, prima cioè dell'epoca normale, nella quale avrebbero potuto vedere dalle risultanze inventario e del bilancio la verità. Verso us-

mini traditi dai promotori e dalle sbugiardate attestazioni della Commissione avv. Magri-Corsini e Guadagnini: verso uomini, verso dei quali tutte le autorità furono favorevoli, che i sindaci elogiano, che il Curatore pure non avendo conoscenza di tutto il viluppo di questa grande truffa, volendosi conservare prudente non elogia ma giudica in ogni caso di buona fede tanto da rifuggire persino da una qualsiasi azione civile di responsabilità: mentre ben precisa chi veramente ha studiato ed esaminato, la Commissione d'inchiesta che dopo avere a pag. 25 dichiarato:

« che l'attuale Consiglio sin dall'inizio dell'Anonima si preoccupò dell'organizzazione amministrativa, che fin dai primi tempi avvertì la sua poca tranquillità sull'esatto valore delle consistenze e ricercò la persona adatta per assumere un così importante mandato » continua a pag. 31 :

« . . . *vigile azione del Consiglio di Amministrazione che sempre e con non comune attività e disinteresse curò in ogni particolare questa Azienda che così complessa e difficile dalle sue origini, così deficiente nella sua struttura contabile amministrativa, così contrastata nel suo andamento dalla crisi del mercato del legno e dalla grande tensione finanziaria e così poco sorretta dal valore e competenza di parte del suo personale » e poscia nelle sue ultime conclusioni aggiunse : « che il Consiglio dell'Anonima, sia caduto in un vero e proprio tranello tesogli da coloro che con mente diabolica lo avevano da lungo tempo studiato e preparato ».*

Di fronte ad un così feroce giudizio di lodi al Consiglio e di accusa verso i signori dell'Accomandita da questi giudici comprendenti i Sindaci pubblici ufficiali come si giustifica viva ancora la procedura contro il Consiglio di Amministrazione dell'Anonima? È peggio ancora come nessuna procedura, nessuna proposta ed illuminata ricerca per acciuffare i frodatori che coi loro raggiri, colle loro male arti falsi e frodi riuscirono ad addossare il fallimento della loro Società l'Accomandita, agli uomini di buona fede venuti dopo, fidati nel loro buon nome, nella verità delle loro attestazioni fatte nell'atto costitutivo e nella onestà dei loro registri che non potevano sospettare un cumulo di falsità ?

Deviare ... cercare di incagliare... provocare l'invio del processo all'Alta Corte perchè altro tempo decorra... e riavvi dopo e fede nel punto di mira... la creduta possibile prescrizione ma più ancora la sperata amnistia.

È una beffa alla giustizia che solo le VV. EE. potranno stroncare con quel giudicato atteso

solenne, che non ha superiori e che imporrà :
via libera al corso della giustizia !

Roma 21 ottobre 1926.

Delle EE. VV.

Devotissimo
GIACOMO FERRI
Senatore del Regno.

ALLEGATO

Relazione del Liquidatore
della Silanella

14-X-1926



Ecc.ma Commissione di Accusa

del Senato del Regno

PER

GARAGNANI PIO

imputato di concorso in pretesa bancarotta, nel fallimento della Società Anonima Industria e Commercio Legnami di Bologna.

I.

Nel procedimento penale seguito - prima innanzi all'Autorità giudiziaria di Bologna, poi presso il Senato costituito in Alta Corte di Giustizia - alla dichiarazione di fallimento della Società Anonima Industria e Commercio Legnami, già Anonima Lolli, dichiarato dal Tribunale di Bologna con sentenza 7 giugno 1922, fu, tra altri, e con l'on. Senatore Giacomo Ferri, Presidente di detta Società - coinvolto il signor Garagnani Pio, *quale componente il Consiglio di Amministrazione di essa.*

Compiutasi la laboriosa istruttoria, il P. M., in rapporto all'on. Senatore Giacomo Ferri con requisitoria 15 novembre 1925, concluse con la seguente richiesta alla Commissione Permanente d' Istruzione :
« Dichiarare non luogo a procedere contro l'on. Giacomo Ferri per mancanza di qualsiasi elemento di reità contro di lui.

« Ordinare la restituzione degli atti all'Autorità giudiziaria ».

E la Commissione d' Istruzione, con sentenza 9 dicembre 1926, ha dichiarato: « a) non luogo a procedere contro l'on. Senatore Ferri, quanto alla bancarotta semplice, per effetto del R. Decreto di amnistia 31 luglio 1925, n. 1277; b) non luogo a carico dello stesso per *insufficienza di indizii* quanto alla imputazione di concorso in bancarotta fraudolenta; c) ordinarsi il *rinvio degli atti al Procuratore del Re* per l'ulteriore corso a carico degli altri imputati ».

L'on. Giacomo Ferri si è appellato alla Ecc.ma Commissione di Accusa perchè sia modificata nei suoi riguardi la formula di assoluzione dal concorso in bancarotta fraudolenta.

A tale appello ha aderito il signor Pisa Arturo, chiedendo che, a norma degli art. 23 e 134 Codice proc. pen. e 34 del Regolamento giudiziario del Senato, sia a lui estesa la sentenza di proscioglimento emessa in confronto dell'on. G. Ferri.

II.

Nelle more dell' istruttoria il signor Pio Garagnani è *deceduto*, onde, nel decidere sul gravame del Pisa e sul complesso dei fatti che hanno dato luogo al procedimento, l' Ecc.ma Commissione di Accusa dovrà, in rapporto al Garagnani, dichiarare *estinta l'azione penale*.

Ciò non ostante, la moglie ed i figli di Pio Garagnani sentono il dovere di intervenire in quest'ultima fase di giudizio per la difesa della memoria del loro congiunto, perchè, almeno nei motivi della sua sentenza, l'Alto Consesso - cui fiduciosi rivolgiamo queste note - voglia affermare, in base alle prove da ogni parte raccolte, la dimostrata probità del Garagnani e la sua assoluta estraneità a quanto ha formato oggetto della larga istruttoria svoltasi.

Noi ci permettiamo non dubitare della fondatezza della richiesta avanzata dal Pisa, e, poichè questa - per la obiettiva identità delle imputazioni ascritte all'on. Senatore Giacomo Ferri e agli altri componenti il Consiglio della Società, e quindi *in origine anche a Pio Garagnani* - renderà, necessaria una completa rivalutazione dei fatti, l'Ecc.ma Commissione di appello non vorrà sottrarsi al compito di indagare e dichiarare se in modo qualsiasi il Ga-

ragnani vi concorse: assolvendo quella che è esigenza etica oltrechè strettamente giuridica.

III.

Ciò posto, e trascurando quelle asserite omissioni di formalità e quel difetto di vigilanza che, in rapporto a tutti i prevenuti, determinarono la imputazione di bancarotta semplice, coperta ora da amnistia; ci limiteremo ad invocare che l'Ecc.ma Commissione di Accusa prenda atto, per il Garagnani, della mancanza di ogni elemento di reità circa i due aspetti sotto i quali il concorso in bancarotta fraudolenta era prospettato:

1) *presunta partecipazione agli atti dolosi addebitati all'ex Amministratore Delegato rag. Giuseppe Lolli;*

2) *presunta partecipazione agli atti compiuti per preparare la conversione dell'Accomandita Lolli in Anonima*

Un rilievo globale, anzi tutto, soccorre: se già altri fra i componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Anonima possono dimostrare, e dimostrano, che nessuno di questi addebiti li raggiunge, a maggior ragione è da concludere negli stessi sensi per il Garagnani, che potremmo definire *un assente* nei fatti accertati dal processo.

A confermarlo basteranno pochi rilievi nei due aspetti dell'imputazioni testè accennati.

1) Il Garagnani fu imputato *solo* per avere rivestito la qualità di Consigliere di Amministrazione. *Ma da questo, come accennammo, una presunzione, non una prova, di responsabilità poteva scaturire*: una presunzione che deve cedere, ed ha in realtà ceduto, alla prova contraria. Già il P. M. nella sua requisitoria scolpi il criterio della decisione: « L'imputabilità di *ciascuno* degli amministratori e dei direttori - vi si legge - affinché risponda a criterio di giustizia, dev'essere accertata in rapporto al tempo, nel quale egli esercitò l'ufficio amministrativo, ed al fatto specifico che ha commesso: cioè in rapporto alla sua volontà, rivolta all'esecuzione di un determinato delitto, ed alla sua attività individuale, in quanto abbia *concorso* con l'opera o col consiglio nell'esecuzione di alcuno dei reati previsti nell'art. 863 C. Comm. ».

Or se il Senatore Giacomo Ferri non è colpito dalla prova di questa *consapevole e concreta* partecipazione all'attività delittuosa esplicita dal Lolli, mille miglia più lontano da essa fu il Garagnani.

Se poi si esamina da vicino il processo, è agevole constatare che tre sono le fonti cui si possono attingere elementi utili per la determinazione delle responsabilità: il memoriale Ferri - i memoriali degli azionisti - le asserzioni del Curatore.

Non nel memoriale Ferri la figura ed il nome del Garagnani sono accennati. Vi è indicato, fra molti altri, come uno di coloro che costituirono il primo nucleo di sottoscrittori dell'Anonima: di coloro che furono, del Lolli, non complici, ma *vittime*.

Non nei memoriali degli azionisti, che chiarisce e sviluppa l'opera *esclusiva* del Lolli e quei fatti di imprudente e troppo largo dispendio del capitale azionario, dal quale nacque l'imputazione di bancarotta colposa.

Non nelle asserzioni del Curatore, le quali anzi nel modo più perentorio esimono il Garagnani, e gli altri semplici amministratori da ogni responsabilità. Nella *terza* dichiarazione resa dal curatore, il 23 dicembre 1922, egli infatti dichiarò, circoscrivendo i fatti imputabili agli amministratori a quello di non aver convocato in tempo i soci: « Io ritengo fermamente che essi non erano in condizione di poterlo fare, per mancanza di elementi, che solo vennero a loro conoscenza quando, anche prima della compilazione del bilancio, conferirono mandato d'inchiesta ai sindaci: *se essi avessero avuto conoscenza delle reali condizioni delle Società, non si sarebbero esposti a perdita di somme cospicue mediante esposizioni personali* ». Ed in una *quarta* dichiarazione aggiunse: « Quanto ad una eventuale responsabilità degli amministratori nei riguardi del bilancio di cui all'art. 176, io ritengo non vi sia ».

Tale è, dunque, la condizione del Garagnani: ignaro, prima dell'assemblea ordinaria della Società avvenuta il 7 febbraio 1922, delle reali condizioni di essa; estraneo a qualunque attività ed iniziativa; non partecipe, ma danneggiato egli stesso.

2) Ancor meno il Garagnani fu tra coloro che prepararono la trasformazione dell'Accomandita Lolli in Anonima.

Anzitutto, egli non è tra coloro che intervennero all'atto costitutivo dell'Anonima, e fra i quali si è affermato doversi ricercare i responsabili. Frugando con la più paziente, meticolosa attenzione negli atti, un unico dato si può raccogliere su questo particolare momento della condotta del Lolli: che il Garagnani - il quale nulla aveva mai saputo dell'Accomandita, ed a questa era rimasto costantemente estraneo - si obbligò, il 7 aprile 1920, a sottoscrivere delle azioni sociali *a trasformazione avvenuta*, ossia *legalmente riconosciuta dal Tribunale* (pag. 78 del memoriale dell'on. Giacomo Ferri). Egli fu, in altri termini, attratto dal Lolli nell'orbita della propria speculazione, per la promessa di un apporto di capitale, senza che gli constassero nè le ragioni nè le finalità nè le modalità, sincere o artificiose, delle trasformazioni dell'Accomandita in* Anonima; dal che, ancora una volta, la conseguenza ch'egli è non un partecipe, ma un *danneggiato*.

Del resto, per il Garagnani, come per altri Am-

ministratori dell'Anonima, deve osservarsi che nessuno lo indicò mai fra gli ispiratori o gli autori degli artifici attraverso i quali il Lolli avrebbe perpetrato le sue malversazioni; e che il Prof. Piretti, rappresentante dei creditori, *nel fare i nomi di quanti si occuparono della trasformazione dell'accomandita, non fece e non potè fare il nome del Garagnani.*

Eccellenze,

Nulla è emerso, malgrado la laboriosa ampiezza delle investigazioni illustrative, che possa soltanto adombrare il nome trasmesso da Pio Garagnani ai suoi figliuoli. Essi chiedono, in nome della verità, una parola che proclami la purezza della sua memoria.

Sentiamo che, sorretta dalle prove, ispirata dalla giustizia, questa parola Voi pronuncierete, anzichè restringere la vostra pronunzia alla formula della estinzione dell'azione penale per morte del Garagnani: formula troppo arida per il culto della memoria di Lui, affidata alla pietà della consorte ed al lavoro dei figli.

Roma, 26 marzo 1927.

Avv. Prof. **Alfredo De Marsico**

Avv. IVANOE BONOMI

PIAZZA DELLA LIBERTÀ, 4

ROMA

TELEFONO 31-321

Roma, 21 dicembre 33

Caro Berenini,

Con mie lettere del 10 febbraio 1931, dirette al Capitano Giuseppe Ferri, io (nell'invio il conto di L. 6200 per le mie prestazioni davanti l'Alta Corte nel procedimento promosso dal Signor Pintacuda) gli scrivevo quanto segue:

" Rimangono ancora da regolare ^{le mie prestazioni} davanti all'Alta corte per i fatti inerenti al Fallimento della Società Anonima Lolli. MA ^{collaboratore} in tale prestazione io ebbi il senatore Agostino Berenini, ~~il~~ quale il compianto Ferri versò, come a me pure, un sconto.

" Perciò tanto io come il collega Berenini, le rimetteremo
" insieme il conto residuo. "

Poichè a fine d'anno desidererei vedere liquidata questa pendenza, ~~ti prego~~ ti prego di voler rimettere insieme al tuo conto anche il mio, e farli liquidare dagli egregi Eredi del defunto Senatore Ferri.

Per tua norma io ho avuto per le mie prestazioni nel procedimento inerente al fallimento Lolli lire duemila. Credo che il compenso dovrebbe non essere molto diverso da quello avuto, con cortese sollecitudine, dagli Eredi Ferri, per l'altro procedimento davanti all'Alta Corte. Ad ogni modo lascio ~~l'incarico~~ a te l'incarico pieno di definire e di concludere.

Ti ringrazio molto e ti invio i miei più cordiali saluti ed auguri.

tuo aff.

Roma, 27 dicembre 33

Caro Beresini,

~~La~~ Sua mia lettera
del 10 febbraio 1931, ~~io scrivere~~ ^{diretta}
al capitano Giuseppe Ferri, ~~inviando~~
in cui nell'inviarle il conto di
L. 6200 per le mie prestazioni
davanti l'Alta Corte nel processo
diverso promosso dal Signor

Piota curda) gli scrivevo quanto segue:

« Rinnanzi ancora da regolare
« le mie prestazioni nel procedimento
« davanti all'Alta Corte per i fatti
« inerenti al fallimento della Società
« Anonima Loli. Ma in tale
« prestazione io ebbi collaboratore
« il senatore Beresini, al quale il

Agostino

«compianto Ferri verso, come
«a me pure, ma accorto, Ferri
«tanto io come il collega
«Beremini, le rimetteremo insieme
«il conto residuo.»

Più che ~~ad~~ a fine d'anno desidererei
~~regolare~~ vedere liquidata questa pendenza
~~ti~~ ~~incerto~~ progo di voler rimettere
insieme al tuo conto anche il
mio, e farli liquidare dagli
e greggi. Credi del defunto Senatore
Ferri.

Per tua sventura io ho avuto
per le mie prestazioni nel
procedimento inerente al fallimento
Lohi ~~di~~ lire due mila. Credo che
il compenso dovrebbe non essere
molto diverso da quello avuto
con cortese sollecitudine ^{(degli} ^{amici} ^{Ferri)}
per l'altro procedimento davanti

all with haste. Ad connostra
fuerit ad te p' insularis h'ic
de definitio e d' curatorem
p' singulorum mater e d' m'is
1. m'is p' m'is curatorem
e d' m'is

The

BRESCIA,
VIA S. MARTINO, 8

12 Agosto 1933 XI°

A Sua Eccellenza

IL PROF. IVANOE BONOMI
Cavaliere O.S. SS. Annunziata

MANTOVA

In relazione a quanto oggi dichiarato alla
Eccellenza Vostra dal nostro Liquidatore Sig. Avv. Rampi-
nelli, ci preghiamo confermare che, qualora entro il cor-
rente mese di Agosto ci siano versate L. 140.000,-- e
altre L. 20.000,-- ci siano versate il prossimo novembre,
ritterremo pareggiata ogni nostra ragione di credito nei
confronti del Sig. BOCCHI EUGENIO e Consorte di Cremona.

Nel non supposto caso di non esatto puntuale
adempimento di tali condizioni i versamenti effettuati
si intenderanno a riduzione del debito complessivo che
sarà mantenuto nella cifra integrale.-

Con devoto ossequio

UNIONE BANCARIA NAZIONALE
in Liquidazione

AMMINISTRAZIONE
EREDI
SENATORE G. FERRI
S. FELICE SUL PANARO
TELEF. 19

S. Felice sul Panaro li 26 Marzo 1931

A S.E.

AVV. IVANEE BONOMI

R O M A

=====

In riscontro alla Sua preg. del 25 corrente.

Ci facciamo premura comunicarle a quale punto trovansi le trattative per la soluzione della vertenza coi Sigg. Dimizio, perchè Ella se ne possa fare un concetto esatto le ricopiamo nella parte che Le interessa la lettera dell'On. Sensi del 12 corrente.

"Il ritardo col quale rispondo alla preg. sua ha dipese principalmente da Manlio, il quale ha evitato in mille modi ogni appuntamento nel mio studio. Ora la malattia e la morte di un giovane parente; poi una grave controversia colla famosa Ditta Puricelli, colla quale rischiava di perdere settantamila lire e poi altre angustie sono state ragioni di rinvii continui. Finalmente ho fatto sentire che non avrei più atteso e così oggi ho avuta la visita di sua nipote Lina colla quale ho avuto un lungo colloquio, che si può riassumere in una cronaca commovente delle peripezie di famiglia e delle sue doglianze sul compromesso e sul lodo.

"In conclusione io ho prospettata la sua proposta da lei offerta e la Lina non ha saputo decidersi a dare alcuna risposta ed alla fine si è riservata di discuterne in famiglia e di farmi tenere poi una risposta. Ella però rilevava le difficoltà di procurarsi comunque il danaro necessario, specie in un momento come l'attuale, tanto da sentirsi indotta a limitare la sua richiesta al solo fitto, ma in tale ipotesi aggiungeva che sarebbe necessario che Ella facesse completare la casa ed insieme pretenderebbe una qualche somma di danaro. Niente però di preciso e soltanto fra giorni ci darà una risposta. Mi ha parlato della gita a Roma per parlare coll'On. Bonomi e mi ha confessato che non pensava affatto a tale appuntamento e che soltanto l'On. era, che aveva scritto protestando pel mancato viaggio a Roma mentre ella non aveva alcun invito in proposito. Adunque su questo punto tornerò a scriverle non appena avrà qualche motivo concreto."

Giorni sono ricevemmo lettera dalla Lina Dimizio nella quale essa ci comunica:- "L'On. Sensi ieri mi ha fatto chiamare per sollecitare da noi una definizione circa l'interpretazione da darsi al lodo. Io in questo momento e con me Manlio, sono a farvi una preghiera; vogliate avere la bontà di attendere qualche giorno perchè appena c'è saremo tranquillizzati, sarà nostro pensiero di venire da voi per metterci d'accordo e definire nel migliore modo possibile per evitare ognimalintese ed ogni dispiacere."

Risponderemo alla Lina Dimizio dicendole di rivolgersi all'On. Sensi avendo noi da diverso tempo inviate le basi, favorevolessime ai Dimizio, per trattare e definire.

Se si rendesse poi necessario un convegno a Roma per definire, glie lo comunicheremo avendo piacere della di Lei presenza.

Distintamente ossequiandola. *ringraziamo della sua premura*

p. EREDI SEN. GIACOMO FERRI

Giacomo Ferri

25 marzo 1931

Ricevuto dagli eredi Ferris

per causa davanti
l'Alta Corte

£ 6200

per arbitrato Diminzi
e £ 250 spese

1750

7950



XV
XV

S. Felice sul Pan. 14/2/31

SENATO DEL REGNO

A

S.E. Avv. Bonomi Ivanoe

R O M A

=====

In risposta a Sua stim. 10 corr.

A giorni, ed al più presto possibile, Le faremo tenere il saldo della Sua nota onorari e spese.

In quanto ai documenti ritirati dall'Alta Corte, ~~ix~~ abbiamo già scritto all'Avv. Alberto di Rosa, al quale favorirà consegnarli, perchè si rechi al di Lei studio onde ritirare detti documenti.


Per il Sig. Manlio Dimizio, anche noi siamo privi tuttora di notizie ed anzi avemmo già a scrivere all'Avv. Francesco Sensi perchè ci comunicasse in merito, ma finora nulla ci è pervenuto.

Distinti ossequi.

p/ EREDI SEN. G. FERRI

Dott. Ferreri

AMMINISTRAZIONE
IRREDITI
SENATORE G. FERRI
S. FELICE S.
TELE



S. E. BONOMI Avv. Ivano

ROMA

=====
Corso Umberto 1° n° 184

RACCOMANDATA

AMMINISTRAZIONE
EREDI
SENATORE G. FERRI
S. FELICE SUL PANARO
TELEF. 10

S. Felice sul Panaro li 20 Marzo 1930 (1931)

A
S. E. BONONI Avv. Ivano

ROMA

Accudiamo alla presente vaglia della Banca d'Italia n° 11436 di £ 7.950.== a saldo Sue due note:
per residuo onerari dell'arbitrato Ferri-Dinizio £ 1.750.==
per Sue prestazioni avanti all'Alta Corte nel procedimento promosso dall'Intacuda " 6.200.==
In totale £ 7.950.==

Le uniamo inoltre le due note che Ella si compiacerà ritornarcele debitamente quitanzate, avvertendola che esse dovranno poi servirci per essere presentate all'Uff. Registro a dimostrazione delle passività gravanti la successione.

Con distinti saluti

^{10/30}
D. EREDI SEN. GIACOMO FERRI

Giacomo Ferri

ALLEGATO = Assegno Bancario.

Roma, 10 febbraio 1931

Egregio Capitano Giuseppe Ferri,

Poichè la causa del suo defunto e compianto fratello
Senatore Giacomo è stata ormai chiusa con la sentenza di cui
le ho dato notizia, le mando il conto delle mie prestazioni
davanti l'Alta Corte nel procedimento promosso dal Signor
Pintacuda.

Nel contempo mi permetto inviarle il conto residuo
degli onorari dell'arbitrato Ferri-Dimizio, nel quale le spe-
se, per patto espresso del compromesso, dovevano essere sopporta-
te per metà da ciascuna delle due Parti. Poichè la liquidazione
degli onorari (d'accordo con il suo defunto fratello) era stata
stabilita in sentenza nella cifra complessiva di L.6.000, così
non debbo avere da Lei che L.3.000 meno però le lire mille e
cinquecento già ricevute in acconto.

Rimangono ancora da regolare le mie prestazioni nel
procedimento davanti all'Alta Corte per fatti inerenti al fal-
limento della Soc. An. Lolli. Ma in tale prestazione io ebbi col-
laboratore il Senatore Agostino Berenini, al quale, il compianto
Ferri, versò come a me pure, un acconto. Perciò tanto io quanto
il Collega Berenini le rimetteremo insieme il conto residuo.

Resto in attesa di conoscere se i documenti ritirati
dall'Alta Corte debbo mandarli costì, o debbo trattenerli per
consegnarli al loro Legale nella causa contro il Pintacuda.

Del Signor Manlio Dimizio nessuna notizia. Ho mandato
tre copie in bollo della sentenza arbitrale all'Avv. Francesco

./.

Sensi per la notifica. Ma non ho ancora avuto dall'On.le. Fera
nessuna informazione circa le intenzioni del Dimizio.

Con i migliori e più cordiali saluti.

Arbitrato ~~di~~ nella vertenza
G. Ferri - M. Dimizio

~~Al~~ ~~onorari~~ e spese dovute all'arbitr. avv. Bonomi

Meta delle spese ^{e onorari} ~~del~~ arbitrato
liquidate nella sentenza ^{arbitrale} . . . £ 3000

Per tre copie in bollo della
sentenza arbitrale, ^{diritti} ~~di~~ ^{copiatura}
e spedizione all'avv. Sensi di Cosenza . . . £ 250

Ricevute dal compianto sen. Ferri
in acconto il 28 giugno 1930 - £ 1500

Residuo £ 1750



SENATO DEL REGNO

Roma S. S. 21

Caro signor

Ho appena ricevuto alla tua lettera,
e solo stamattina ho potuto leggerla.
L'entusiasmo che m'è venuto dipinto dalla
qualità dell'istituzione, dell'istituzione
del tempo impiegato per essa.
La, quindi, potrei dire, in un
o in un altro, il modello, e di cui
circa alla tua istituzione di alcuni
anni fa e più di questo che tu
hai il consiglio considerando la
tua istituzione, e tu poni il
punto Tuo, come un accordo.

Siccome, però, non si
intende di fare, per questo punto,
abbastanza, in modo che si sarebbe
fare, in seguito, una piccola
conoscenza.

Si consente, nel presente lo
che non sarà con la rinuncia
della Sua (riservata) nella
lettera accompagnata) e di
riservare di ~~procedere~~ ^{preparare} la
possibile in quella parte della
qual conoscenza, per il momento
"terreno" proprio, e si vuol
a meno di sembrare) insieme
a quella permanente, e per
altri suoi collaboratori.

Allegando, si, se (voluzione fatta
di queste ultime fatti in relazione
con me) tra questi in qualsiasi modo
assistito il Fatti, presenti hanno a
stare in conto. Non so, però, se tu
abbia altri protetti in corso, che, in
tal caso, potrebbe vedere se non tu
conosci qualcuno per fare il tutto con
piccola nota.

Di presenza di in fondo non
a meno, e, probabilmente, non molto
potrebbe vedere?

Cordiali saluti al 6/30
Pierluigi

P.S. Ho letto la Lettera e
penso che si può non si
potrebbe ottenere

AMMINISTRAZIONE
EREDI
SENATORE G. FERRI
S. FELICE SUL PANARO
TELEF. 10



A

S.E. BONOMI Avv. Ivanoe

R O M A

=====

Corso Umberto I° N° 184

Ammin. delle Poste e dei Teleg.
Corrispondenze Raccomandate
Modello 22-1



Assegno L. N. 1121

Mittente *F. P. C. P. C. P. C.*

Destinatario

Destinazione *M. P. C. P. C. P. C.*

Tassa L. Espresso L. Firma *[Signature]*

È vietato includere valori nelle raccomandate.
L'Amministrazione non ne risponde.

DIMIZIO & C.

IMPRESA COSTRUZIONI CIVILI ED IDRAULICHE
COSENZA

FORNACI DI CALCE
A FUOCO CONTINUO

00000000

FABBRICA
DI MATTONELLE IN CEMENTO
ED AFFINI

Lavorazione con macchinario elettrico

00000000

FORNACE DI LATERIZI

00000000

Ⓢ LEGNAMI Ⓢ

00000000

MATTONELLE IN MAIOLICA
SMALTATE ED IN GRAPITE
GESSO PER ORNATI

00000000

CAMERE DA BAGNO COMPLETE
TEGOLE USO MARSIGLIA
E CREMONESI

00000000

CEMENTI-FERRO

00000000

TRASPORTO A DOMICILIO
con SERVIZIO DI CAMIONS PROPRI



UFFICI E CANTIERI COSENZA-CASALI

DEPOSITI CONTRADA PANEBIANCO
" PIANO DEL LAGO

Ira Ceccucci

Av. Gaetano Bonanni

Corso Umberto I #184

Roma

AMMINISTRAZIONE
EREDI
SENATORE G. FERRI
S. FELICE SUL PANARO
TELEF. 10



A S.E.

AVV. Ivanoe BONOMI

ROMA
=====
Corso Umberto I° 184



A. J. Accellera

Av. ^e Stanoe Bonomi

Corso Umberto 184

Roma

AMMINISTRAZIONE
EREDI
SENATORE G. FERRI
S. FELICE SUL PANARO
TELEF. 10

S. Felice sul Panaro li 6 Marzo 1931

A S.E.

AVV. Ivanoe BONOMI

R O M A

In riscontro a Sua stimata 3 c.m.
Oggi stesso abbiamo scritto all'On. Francesco Sensi per
chè ci comunichi, al più presto, a che punto con la vertenza coi Sigs.
Dimizio essendo stato dato a lui l'incarico.

In quanto all'affare Pintacuda, siamo in attesa del re-
ferato dell'avv. Di Rosa in riguardo al parere del Prof. Chiovenda se
fosse opportuno che le due difese Ferri-Campanari fossero disgiunte e
non appena saremo informati provvederemo.

Ringraziando pertanto della di Lei premura, distintamen-
te ossequiamo.

p. EREDI SEN. GIACOMO FERRI



Roma, 5 marzo 1951
Egregio dott. Ferrro Ferrri,

Ho ricevuta la sua lettera
del 14 febbraio.
L'or. Di Rosa è venuto iersera a ritirare
i documenti che erano proprio di me, e che
io ho, a mia volta, ritirati dall'Alta Corte
di Giustizia. Abbiamo ragionato ^{lungo} intorno alla
vertenza giudiziaria promossa dal Pintanna,
convenendo che sarebbe inutilmente opportuno
tenere disgiunte (per procedendo di acerto) le
due difese del Ferrri e del Campomari. Ma
di ciò le scriverò direttamente l'or.
Di Rosa.

~~Quanto trascurato~~

In questi giorni ho ricevuta una lettera
della sig. Lina Carozzo Dimizio, la
quale credeva (per un inesatta

informa appreso del loro legale (G. C. Tera)
che io lo avevo scritto per invitare
a Roma a definire la vertenza.

Le ho risposto subito che io non
avevo scritto, ma avevo soltanto
espresso all'on. Tera ~~che~~ l'opportu-
nità di un incontro per dare
occupare al loro arbitrio, espri-
mento altresì la convinzione che
le buone disposizioni del ^{compianto}
senatore Terzi sarebbero state
mantenute dagli eredi.

Nella lettera della sig. Gina Carozzo
era detto altresì desiderare ^{ella e il marito} un
avvertimento per il convegno

anteriore di
(almeno di quindici giorni ~~anteriore~~
~~cessa per~~

Veda Lei e suo fratello. Simeone
se convenga stabilire l'istante
^{in questo caso,}
~~se~~ convenga, che si adevina
direttamente ^{o che} me parli invece
a S. S. Sera, il qual però
non mi ~~pare~~ ^{sembra} il più adatto
per trasmettere con precisione
e con rapidità i ~~suoi~~ ^{loro} ~~inter-~~
dimenti.

con ogni cordialità
devot.

Roma, 3 marzo 1931.

Egregio Dottor Ferro Ferri,

Ho ricevuta la sua lettera del
14 febbraio.

L'Avv. Di Rosa é venuto ier sera a ritirare i documenti che erano presso di me, e che io ho, a mia volta, ritirati dall'Alta Corte di Giustizia. Abbiamo ragionato a lungo intorno alla vertenza giudiziaria promossa dal Pintacuda, convenendo che sarebbe indubbiamente opportuno tenere disgiunte (pur procedendo di accordo) le due difese del Ferri e del Campanari. Ma di ciò le scriverà direttamente l'Avv. Di Rosa.

In questi giorni ho ricevuto una lettera della Signora Lina Tarozzo Dimizio, la quale credeva (per un'inesatta informazione del loro Legale S. E. Fera) che io le avessi scritto per invitarla a Roma a definire la vertenza.

Le ho risposto subito che io non avevo scritto; ma avevo soltanto espresso all'On.le. Fera l'opportunità di un incontro per dare esecuzione al lodo arbitrale, esprimendo altresì la convinzione che le buone disposizioni del compianto Senatore Ferri sarebbero state mantenute dagli Eredi.

Nella lettera della Signora Lina Tarozzo era detto altresì desiderare Ella e il marito un avvertimento per il convegno anteriore almeno di quindici giorni.

Veda Lei é suo fratello Giuseppe se convenga stabilire l'incontro, e, in questo caso, se convenga che io scriva direttamente al Dimizio per convocarli a Roma, o che ne parli

./.

invece a S.EK Fera, il quale però non mi sembra il più adatto
per trasmettere con precisione e con rapidità i loro intendimenti.

Con ogni cordialità.

*

Ricevuta di raccomandata N.

809

Conservare la presente per il caso di reclami. Tutte le indicazioni relative alla raccomandata sono trascritte sui registri dell'Ufficio Postale. Il mittente può a tergo della presente prendere nota del destinatario e del suo indirizzo.

Firma dell'Impiegato

Roma, 1 febbraio 1854

Careggi Fratelli Ferri,

Seri è tornato a Roma al
Sen. Carraroli ed ha finalmente firmata
la sentenza della Commissione di Accusa,
la quale, pur avendo dichiarato per
inammissibile l'appello fatto dal
19 dicembre, aveva lasciato al suo
presidente di domandare e attendere
la sentenza.

Ho letto ieri stesso il giudizio
nella segreteria dell'Alta Corte, e,
data la situazione giuridica creata
dalla prima sentenza, ~~la~~ ~~prospettata~~
~~deposizione~~, e date ~~gli~~ ~~umori~~
le influenze di

certi ambienti, essa ~~è~~ ^{raffresenta} ~~assoluta~~
il meglio che si potesse sperare. In
fatto la sentenza ~~si~~ ^{riassume}
l'appello proposto dal Ferris e
rispondendo ^{brani} della necessaria
defensionale, da ^{la} chiara improp-
rietà che il Ferris non si era
accusato di ^{quindici} motivi ~~della~~
contenuti nei motivi della prima
sentenza. Tuttavia per ^{preciso} ~~espresso~~
disposto dell'art. 19 del Reg. Giur. del
Senato, la Commissione ^{ha ritenuto} ~~non~~
inammissibile l'appello, dichiarando
così di ~~non~~ poter entrare nel

merito, qualunque sia il fondamento
della censura formudite dal ^{senato} ~~senato~~
Ferra, 177

Ho copiato la parte sostanziale
della sentenza ~~che si trova~~ in un
foglio per allegato.

Ferra stesso ha fatto, in qualità
di avvocato di fiducia del
compianto sen. Ferra ~~la~~ domanda
di restituire di tutti i documenti
prodotti. Ferra ~~et~~ ^{stessa} ~~essa~~ ^{stessa} ~~essi~~ ^{essi} ~~essi~~
~~questi~~ sono stati consegnati,
~~che~~ dietro rilascio di regolare
ricevuta.

Attondo ^{di sapere} (dalla loro cortesia ~~avuta~~
~~ciò~~) se detti documenti debbo
spedirli costi, o trattenerli a
disposizion del legale che tratta
la causa Pintarena.

Sovente a questo proposito che i
denunzianti hanno chiesto all'Alta
parte copia della prima sentenza
e copia della requisitoria del
Pubblico Ministero. Con ciò era
evidente in loro l'intenzione di
fare chiasco sui quei documenti.
Ma il sen. Ferrarini, neppure sull'av-
vertita, ha giustamente dispo-

che gli atti interni dell'Alta Corte non
debbono essere né trasmessi né
mostrati ~~et~~ (io li ho avuti in commercio
giuro soltanto come difensore di
fiducia) e che quindi ~~gli atti~~ ^{gli atti}
denunciati si dà soltanto l'est^{remità}
della sentenza, ossia il sola
dispositivo che espone il
Ferra per inesistenza di reato
e trasmette, ~~gli atti~~ ^{per} ~~per~~ ^{riguardi}
del rag. Cicco Marchi, ^{gli}
atti al Procuratore del Re di Siena.
Con questa saggia disposizione
del sen. Carracci la speculazione

avversaria resta troncata sul
nascere.

In attesa di loro comunicazioni
e con i migliori e più
cordiali saluti

Devot.



A

S. E. Ivance BONOMI

ROMA



Corso Umberto I° 184

714 *non è al fante*

Mod. 30 Teleg. 1929
(1/8)

N. *Adi* recapito - Rimesso al fattorino ad ore _____

INDICAZIONI DI URGENZA

ON BONONI ~~_____~~ ROMA

ICIO TELEGRAFICO
DI
ROMA

Palla Liberta
ROMA

Avv.
Ecc. pr.
V. pr.
Posta raccomandata

Il Governo non assume alcuna responsabilità.
Le tasse riscosse in meno per errori od in sovrappiù.
Il destinatario è invitato a firmare la ricevuta presentata dal fattorino ed a segnare la data e l'ora della consegna del telegramma. In mancanza di tali indicazioni, il destinatario perde il diritto a reclamare in caso di ritardo della consegna.

Ricevuto il *24* _____ ore _____
Ricevuto *50*
Pel Circuito N. _____



Le ore si contano sul meridiano corrispondente al tempo medio dell'Europa centrale, e nei telegrammi interni e con vari paesi esteri di seguito da una mezzogiornata all'altra.
Nei telegrammi impressi in caratteri romani, il primo numero dopo il nome del paese a cui si rappresenta quello del telegramma, il secondo quello delle parole, gli altri la data, l'ora e minuti della presentazione.

QUALIFICAZIONE DESTINATARIO *Raselli* PROVENIENZA NUM. PAROLE DATA DELLA PRESENTAZIONE VIA E INDICAZIONI QUALTE'UFFICIO
R O 106 - SANFELICE PENARO 108 15 14 10:30

SENATORE GIACOMO FERRI DECEDUTO SAN FELICE STAMANE ORE 6.

FAMIGLIA FERRI -

Fatevi correntisti postali - Pagamenti e riscossioni in tutte le località del Regno - Fra correntisti pagamenti e riscossioni mediante postagiuro, senza limitazione d'importo ed esente da qualsiasi tassa

Roma, 31 gennaio 1931

Egregi Fratelli Ferri,

Da ieri é a Roma il Senatore Sarrocchi, il quale ha finalmente firmata la deliberazione della Commissione che egli presiede. La deliberazione premette che il Senatore Ferri non ha accettato la sentenza che pronunciava la sua piena assoluzione per alcune frasi contenute nella motivazione e contro le quali egli aveva prodotta una larga documentazione. Ma la Commissione ha dovuto, preliminarmente, in conformità della legge che non ammette appello delle sentenze pienamente assolutorie, dichiarare inammissibile l'appello stesso.

Questa sera o domani potrò avere comunicazione ufficiale del giudicato.

Intanto avverto che i denunziati (Pintacuda e parenti) avevano chiesto all'Alta Corte copia della prima sentenza e della requisitoria del P.M. - Ma il Senatore Sarrocchi ha giustamente ordinato che si dia soltanto l'estratto della sentenza, cioè il solo dispositivo che afferma essere stato il Ferri pienamente assolto, per inesistenza di reato. Così la speculazione avversaria resta troncata fin dall'inizio.

Oggi stesso, nella mia qualità di Avvocato di fiducia del compianto Senatore Ferri, ho chiesto, con regolare istanza, la restituzione di tutti i documenti presentati.

Poichè prevedo che fra poco la restituzione mi sarà fatta chieggo loro se debbo trattenerli qui e consegnarli al legale che provvede alla loro difesa nella causa contro il Pintacuda oppure se debbo spedirli costì.

Con cordiali saluti

Roma, 21 gennaio 1871

Signor Marchese Ferrero,

~~Caro signor~~ Da ieri è
a firma il senatore Carrocci, il quale
ha ~~firmato~~ finalmente firmata la
deliberazione della Commissione che
egli presiede. La deliberazione ~~ha~~
premette che il senatore Ferrero non
ha accettato la sentenza che pronun-
ciava la sua piena assoluzione
per alcuni ~~motivi~~ ~~frasi~~
contenute nella motivazione e con-
le quali egli ~~ha~~ ^{aveva} provolta una
larga documentazione. Ma la Commissione
ha dovuto preliminarmente, in
conformità alla legge che non
ammette appello dalle sentenze
prettamente assolutorie, dichiarare
inammissibile l'appello stesso.

Questa sera a Darmstadt ~~potrei~~
~~invece~~ ~~invece~~ ~~potrei~~ avere
comunicare ufficiale del
giudice.

Intanto avverto che i denunciati
(Pintarica e parenti) avevano
chiesto all'Alta Corte copia
della prima sentenza e della
regimentaria del S. M. Ma il sen.

Saraceni ^{equivocamente} ha permesso che si
abbia soltanto l'estratto della
sentenza, cioè il solo dispositi-

tivo che afferma essere
stato il Terri pienamente
a polso ~~perché il fatto non~~
~~costituisce reato.~~

~~di reato.~~ per me istanza
avversaria ~~non~~ resta
troncata fin dall'imp.

Oggi stesso, nella mia qualità
di avvocato di fiducia del ~~def~~
compianto senatore Terzu, ho
chiesto con regolare istanza,
la restituzione di tutti i
documenti presentati.

Poiché prevedo che fra poco
la restituzione non sarà
fatta chieggo loro se abbo
tratterei con e' curatori
al legale che ~~curi~~ provvede
alla loro difesa nella causa
contro l'intera erede, oppure se
abbo spedirli costì.

Con i migliori e più cordiali
saluti

Avv. IVANOE BONOMI

CORSO UMBERTO I, 184 (PAL. MARIGNOLI)

ROMA

TELEFONO 60-520

Roma, 28 gennaio 1935

Copia

Cyrogio Ferri,

Il sen. Sarracchi ha inviato
all'Alta Corte il breve testo della
sentenza che - come è noto - conclude
con l'insurrezione del 1925.

Ma il testo non è ancora firmato
e quindi non è possibile conoscerlo.
Appena il sen. Sarracchi verrà
a Roma e avrà il consenso di
alguni membri della Commissione
(dei quali pare abbia sollecitato
l'adesione) ^{firmerà la sentenza e mi farà} ~~mi si~~ telefonerà perché
possa prendere visione della ~~sentenza~~
~~sentenza che sarà allora firmata.~~

I documenti presentati all'Alta Corte in primo grado verranno inviati all'Autorità giudiziaria ordinaria, perché l'Alta Corte, ad averne pienamente il fatto non ha ascoltato gli altri ^{accusati} per i quali dovrà decidere il magistrato ordinario.

Invece i documenti presentati in 2° grado potranno essere ritirati appena sarà firmata dal avvocato la sentenza con allegati.

Cordiali saluti

Parosini

All'Alta Corte di Giustizia
del Senato del Regno

Il sottoscritto, avvocato
di fiducia del defunto senatore
m. Giacomo Ferri nel procedimento
~~iniziato~~ ad istanza del con.
Pintacuda, chiede rispettosamente
che - essendo ormai
~~giudicato anche dell'ipotesi~~
~~chiuso con definitiva~~
l'apolluzione del proprio
patrocinato per inesistenza di
~~reato~~ reato - gli siano restituiti
tutti i documenti ~~in~~ presentati
a digessa.

~~Lettera presentata al Re.~~

con profondo ossequio

Devo.

Roma, 31 gennaio 1831

P. L. Bonomi

Alfa Corte

Prof. Renato Perriello

Renato

52-

251

252

253

254

255

Si. Giulio dal Panaro

24 IX 50

Caro Ivanhoe

A Salvo non l'ho
andata né andrò,
e con' resto gli
tanta per da' tu conosca.

Valenzani' sciss' de
cola' tutta a destra a
de la' / o una altra de
ottobre. Gli sciss' de
però no te ha convenibile
di' veder l'amico di
Lorenza presto, medis
già gli avrò lettere e così
è bene prevenin' l'azione
di qual' de' ronzoni

CARTOLINA POSTALE



di prefisso lega
alla lettera ed a
condizite

Tuo
giorno

Al S. E.
On. P. M. Tommaso Bonomi
Cava S. S. d'Agguta
Volta Mantovana



SENATO DEL REGNO

20 sett. 1830

Caro Bassani,

Carroccchi
è stato qui di pas-
saggio l'altro ieri.
non ha preso vi-
sione dell'incarica-
mento Ferris, e non
ha lasciato detto
quando tornerà.
Ma poiché è asse-
to anche il Gamm-
Geriello, Gancellino
della Commissione, e
di questa neppure

o quasi due anni
circumbrati a Ho-
nora, perciò essere
tranquillo che
per tutto questo
mese, e per qual
che giorno di otto
bre si da escluder
si qualunque deci-
sione o anche da
liberazione della co-
sa.

Potrai quindi scrive-
re a Garrauchi per
un appuntamento,
dopo il tuo ritorno
a Roma.

Affini cordiali sa-
lutati dall'affetto tuo
Palmigiano

di recapito - Rimesso al fattorino addetto

(Mod. 30 Telegr. 1927)

INDICAZIONI DI URGENZA

RP. 2,00 ECC BONOMI CORSO
UMBERTO 184 ROMA

UFFICIO TELEGRAFICO
DI
ROMA

Avere
Per posta
Per primo
Posta raccomandata

TR
GF
GFB
DM
CT

RECAPITO

Il Governo non assume alcuna responsabilità civile in materia di telegrafia.
Le tasse riscosse in denaro per errore od in seguito a ritardo o irreperibilità del destinatario devono essere compilate dal mittente.
Il destinatario è invitato a firmare la ricevuta presentata dal fattorino ed a segnare la data e l'ora della consegna del telegramma. In mancanza di tali indicazioni, il destinatario perde il diritto a reclamare in caso di ritardo della consegna.

1055

Ricevuto il 7/2/24 1045 ore
Ricevuto
Per Circuito N. Falchi-



Le ore si contano sul meridiano corrispondente al tempo medio di Roma centrale, e per telegrafanti interni e con telegrafanti esteri, una volta sola, sotto all'altro.
Nei telegrammi si rimane il primo numero dopo la virgola se rappresenta quello del telegramma, gli altri la data, l'ora e minuti presentati.

CE 2,00 ROMA 184

QUALIFICA	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUM.	PAROLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE	VIA E INDICAZIONI EVENTUALI D'UFFICIO
	51 RM S	FELICE PANARO	2	19/17	26 9/55-	

URGENDO PARLARLE CAUSE PREGO FISSARMI TELEGRAFICAMENTE
APPUNTAMENTO ROMA = FERRI GIUSEPPE.

*Formate oggi (Roma) sono ora? Direzione
qualunque giorno
Bonomi*

Chi è correntista della posta paga e si fa pagare mercè bancogiri, che costano per qualunque somma solo 10 centesimi.

N. 34 di recapito - Rimesso al fattorino ad ore M

ECC BONOMI CORSO UMBERTO 184 ROMA

(Mod. 20 Teleg. 1979)
(1/2)

UFFICIO TELEGRAFICO
DI
ROMA

INDICAZIONI DI URGENZA

Avviso
Per posta
Per posta
Posta raccomandata

ROMA

Il Governo non assume alcuna responsabilità...
Le tasse riscosse in nome del servizio od in segno di rimbuto o irreperibilità del destinatario devono essere completate dall'emittente.
Il destinatario è invitato a firmare la ricevuta presentata dal fattorino ed a segnarvi la data e l'ora della consegna del telegramma. In mancanza di tali indicazioni, il destinatario perde il diritto a reclamare in caso di ritardo della consegna.

Rimesso a 192 ore
Per Classe N. 1



Le ore si contano sul meridiano corrispondente al tempo medio dell'Europa centrale, e per telegrammi interni e con vari paesi esteri a seguito da una mezzanotte all'altra.
Nei telegrammi impressi in caratteri romani, il primo numero dopo il nome del luogo d'origine rappresenta quello del telegramma, il secondo quello delle parole, gli altri la data, l'ora e minuti della presentazione.

CATEGORIA	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUM.	PAROLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE		VIA E INDICAZIONI EVENTUALI D'UFFICIO
					Giorno e mese	Ora e minuti	
	ROMA						

83 S FELICE PANARO 1 12 1 9/45 =

= DOMANI VERRA CONFERIRE FRATELLO = FERRI GIUSEPPE =

Correntisti postali - Pagamenti e rimborsi in tutte le località del Regno - Fra correntisti pagamenti e rimborsi mediante postagiuro, senza limitazione d'importo ed esente da qualsiasi tassa

SENATO DEL REGNO

— — — — —
ECCELLENTISSIMA COMMISSIONE D'ACCUSA
PRESSO L'ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

Roma, 30 agosto 1930.

Eccellenze!

Con richiamo ai precedenti scritti che portano anche i motivi di appello e li discutono, contro la sentenza della Commissione di Istruzione 25 giugno 1930, prodotti in date 6 aprile-11 aprile-26 giugno-5-6 luglio-14 luglio 1930 e le documentazioni relative, si uniscono in aggiunta quest'ultima memoria e questi altri documenti (24).

Chiediamo venia della fretta e della forma non ritoccata e degli scritti così poco ordinati; ma dato il breve termine e quest'epoca di ferie estive che rendono difficilissimo trovare persone e visitare uffici, questa fretta ci fu imposta. Domani alle 12 scade il termine fatale e non essendo stato possibile ottenere una proroga non abbiamo voluto correre nuovi rischi, ritardando la presentazione all'ultima ora.

E solo oggi abbiamo potuto ricevere gli ultimi documenti, i quali offrono la prova che quanto esponemmo fino dalla prima ora sebbene non richiesti, ha basi sicure ed evidenti!

Facemmo quel che ci fu possibile in sì breve periodo, per avere le attestazioni, giurate, e ben maggiore sarebbe stata la nostra documentazione se il tempo lo avesse consentito; ma siamo lieti anche così perchè il materiale è eloquente

e tale da bastare al bisogno, giacchè più che per un giudizio definitivo esso deve imporsi per una più ampia e profonda indagine, come è nel nostro desiderio e come la necessità impone per dare la prova sicura dell'autenticità delle lettere Pintacuda e **G**ibaldi, che sul nostro onore assicuriamo autentiche.

Il nostro illustre difensore per gravi cure non è qui oggi, e noi, a scanso di pericoli per termini procedurali, presentiamo lo stesso colla nostra firma questi nostri motivi considerazioni e documenti, come facemmo per i precedenti salvo al nostro illustre difensore di sottoscrivere, di aggiungere o modificare se e come nel suo superiore ed illuminato giudizio riterrà del caso.

Il lavoro è diviso in tre parti:

I. *Fatto.* — II. *Nullità della sentenza.* — III. *Indice riassuntivo ed esplicativo di tutta la documentazione prodotta.*

CONCLUSIONE

Dichiararsi nullo qualunque giudicato compreso nel corpo della sentenza che non sia compreso nella formula terminativa, essendo la Commissione d'Istruttoria incompetente a giudicare e non essendosi rispettate le norme di legge per un giudizio.

Rinviarsi alla Commissione di Istruzione perchè assuma in interrogatorio il giudicabile e completata l'istruttoria provveda se e come per il rinvio al giudizio.

Allegati I-II-III

3 memorie relative e 24 documenti nuovi.

GIACOMO FERRI
Senatore del Regno.

Il difensore dell'on. Ferri fa propri i motivi di appello sviluppati nella memoria presentata e firmata dallo stesso senatore Ferri in data 5-6 luglio-14 luglio e 30 agosto corrente anno con i relativi documenti e conclusioni.

IVANOE BONOMI.

I. — FATTO

Ci preme di precisare il fatto nella sua verità e nelle prove, richiamando tutta la nostra documentazione prodotta sino dal 6 aprile 1930 in n. 35 documenti, che ora aumentiamo presentando il materiale che ci è stato possibile raccogliere da noi e dal rag. Marchesi, con giuramento, e che la Commissione non volle raccogliere.

È questa raccolta di documenti l'unico mezzo che sia acconsentito a noi, che non abbiamo l'autorità di udire testimoni, per arrivare alla mèta, mentre la Commissione che aveva il dovere di esperire le prove, avrebbe potuto con autorità indagare, come era suo dovere, perchè nella chiusa delle memorie presentate fin dal principio dall'on. Ferri, si dichiarava solennemente che i fatti esposti erano verità, che egli *attestava sul suo onore!* Chiusa che costituiva una solenne responsabilità.

Tutto ciò prima di passare alla dimostrazione delle violazioni di tutte le leggi in materia, compiute dalla Commissione di Istruttoria, sia rifiutando l'interrogatorio del giudicabile, sia non rispettando alcune delle norme procedurali fissate dal Regolamento del Senato e dal Codice di Proc. Pen. in materia di istruttoria; sia invadendo le funzioni dell'Alta Corte, arbitrandosi a dare un giudizio; sia calpestando tutte le norme ed i diritti del giudicabile e del diritto punitivo e le norme del Codice Penale e del nostro Regolamento, pronunziando nel segreto della Camera di Consiglio, sempre « inaudita parte », rifiutando l'esame delle prove proposte. Anzi, mentre non si volle mai udire il giudicabile, che fin

dall'origine e fino all'ultimo momento, anche in via ufficiosa, invocava di essere udito, e si rifiutò di sentire qualsiasi suo testimonio, indicati nei suoi scritti, *si vollero sentire invece soltanto i denunzianti...* Perchè tanto strana ingiustizia?

La giustizia, di fronte ad un'accusa anzitutto deve voler sentire la difesa, per sentir ribattere le accuse, e non è col far ripetere agli accusatori, che come nel caso sono anche in malafede, le loro denunce, che si raccoglie la prova della verità.

Così crediamo convenga esporre il fatto documentando come si siano affermate cose inesatte e non vere, e senza alcun fondamento, giacchè nessun altro fu udito all'infuori degli intercasati, e in atti non esiste nessuna altra prova, mentre vi stanno le reiterate smentite del giudicabile e le preghiere sue di essere interrogato per illuminare, con proposte di testimonianze e di perizia, ma senza che abbiano avuto l'onore di essere ricordate o esaminate. Così queste prime anticipate difese restarono lettera morta.

Fatto che ora riassumiamo, perchè noi fin dall'origine fummo, come di dovere, esatti (veggasi la nostra memoria documentata 6 aprile 1930), perchè la nostra linea di condotta è inderogabile. Chè un Senatore, anche quando si difende, non può servirsi che della più scrupolosa verità, nei suoi racconti, nelle sue affermazioni; perchè, se queste risultassero mendaci, solo per questo, egli si renderebbe indegno di sedere in Senato, e perciò l'onorevole Ferri fin d'allora chiuse la sua memoria dichiarando: che i fatti che riferiva in risposta alle presunte accuse, li *garantiva veri sul proprio onore.*

Le denunce del Pintacuda e del suo nuovo tutore Barone sono un trucco ordito, preordinato da far scoppiare dopo fatti gli incassi dei Mutui ed avuta la libertà della tenuta dall'onere di una enfiteusi, di lire 1,380,000 per non pagare chi loro fornì i mezzi di tanto brillanti operazioni.

Poichè il P. M., e di seguito la sentenza, prendono le mosse dal contratto di vendita e di mutuo proposto all'onorevole Ferri dal cav. Emaldi, noi cominceremo da questo il nostro racconto documentandolo in ogni particolare, ora che finalmente abbiamo riconosciuto, a sentenza pubblicata, ciò che si imputa al giudicabile.

* * *

A) Avendo l'on. Ferri fin dal 1927 trasferita la sua regolare residenza da Bologna a Roma, desiderava vendere i locali del suo studio in Bologna. Locali che aveva acquistati anni prima e che (nonostante che il rogito di acquisto segni il prezzo di lire 104,000) gli vennero a costare oltre lire 240,000 (testimonianza giurata on. avv. Basaglia, dott. Dallaiti, doc. 52-53) e per i quali nel gennaio 1928 ebbe offerta di lire 260,000 a contanti (testimonianza giurata mediatore Samaritani, doc. 58) locali che la perizia già prodotta con 2^a memoria 22 aprile, ora perizia giurata (doc. 37) porta il valore alla data ottobre 1928 a lire 300,000.

Orbene tanto il P. M. che la sentenza, senza alcun altro documento; nonostante le memorie contrarie dell'on. Ferri, credendo solo ai denunzianti, senza aver visto, senza aver ordinato una contro perizia, dichiarano il valore a poco più

di lire 100,000; mentre per le testimonianze proposte e giurate (doc. 37-56-59-60) risulta già che il nuovo acquirente respinse un'offerta a contanti di lire 250,000. Ma sia comunque; con quale diritto e per quale ragione morale si potrebbe pretendere che uno perchè è Senatore abbia il dovere di vendere stabili a prezzi inferiori a quelli che egli crede di poter pretendere di fronte a privati offerenti speculatori?

B) Nell'agosto 1928 il cav. Emaldi era in Bologna importante industriale che si occupava di compra-vendita e sistemazione di case, e di contratti suoi ne risultano più di 100, all'Ufficio delle Ipoteche di Bologna con 81 trascrizioni; e all'Ufficio delle Finanze un debito di lire 40,000 (insinuato nel fallimento per tanti contratti in compromessi). Egli godeva fiducia e notevole stima in mercato (Atto di notorietà, doc. 51). « Egli fu che fece richiedere a mezzo del sig. Marchesi i locali « dello studio on. Ferri e un mutuo di lire 225,000 da pagarsi a « respiro e in 6 anni, perchè voleva, senza togliere mezzi alle « altre operazioni commerciali adibire tutto il suo palazzo in via « Indipendenza a Bologna, ad uso albergo, servendosi così « dei locali dell'on. Ferri tanto in vista per trasportarvi i « suoi uffici e la sua réclame, ed ottenere un mutuo per « completare l'abbigliamento dell'albergo. (Leggasi la lettera « di pugno del cav. Emaldi rilasciata in questi giorni; documento 50) senza distorre fondi dagli altri suoi affari. T'Emaldi cercandogli altro Mutuo fondiario di lire 900,000 coll'Istituto S. Paolo di Torino e fifece infatti il rogito condizionato, luglio 1929 ».

Il rag. Marchesi poi è uomo di speciale competenza, perchè da molti anni non si occupa che di grandi mutui

T'Emaldi formulò un progetto che fu presentato dal Marchesi il quale stava coll'

fondari, specie coi grandi Istituti ed ha lo studio più importante di Bologna in queste funzioni.

La trattativa non fu breve, perchè si pretendeva che l'on. Ferri riducesse il prezzo a lire 275,000 ma poichè egli restò fermo sulle lire 300,000 il contratto non ebbe corso (veggasi in proposito anche la lettera dell'Emaldi 15 ottobre 1928 prodotto al n. 2 il 6 aprile 1930; doc. 2-50).

E va notato che col rag. Marchesi, l'on. Ferri non ebbe mai prima di allora nè affari nè mai ebbe a dargli incarichi di qualsiasi specie; era con lui in amicizia da quando acquistò i locali, perchè egli vi era già quale affittuario. Come di fronte a questi atti inoppugnabili, che in processo non hanno contrarietà ma che anzi non sono accennati, il P. M., e la Commissione hanno potuto immaginare che questo contratto non sia stato all'on. Ferri proposto dall'Emaldi, ma sia stato invece tutto un piano *usuraio* preparato dall'on. Ferri e dal Marchesi, a scopo di « strozzinaggio, e sia stato lanciato al « naufrago cav. Emaldi, mentre stava per affogare perchè « ci si afferrasse pur di salvarsi, a quella qualsiasi tavola « ancorchè irta di acutissime punte » ?

« Che l'on. Ferri gli prestava, anzi *gli imponeva col mutuo* « di casa, della quale *non sapeva che farsi* » (proprio come fanno gli strozzini).

Ma una tale invenzione così colorita, che porta una offesa così atroce a un collega, come si può spiegare ?

Nulla di tutto ciò che è scritto è vero, e nessuno l'ha mai detto in atti !; la lettera del cav. Emaldi prodotta dall'on. Ferri (doc. 2) ed ora illustrata dall'ultima 20 agosto 1930 (doc. 50) torna a dire precisamente tutto il contrario. L'on. Ferri vendeva all'Emaldi non solo una cosa di che

obbligazione di via d'Int...
senza alcun atto allegato...
in ordine alle...
...

non avrebbe saputo che farsi, ma la cosa principale che gli interessava e **PROPRIO PER L'ESERCIZIO DEL SUO COMMERCIO LA COMPRA-VENDITA DI CASE!**

Rifiutare di udire l'on. Ferri a dare chiarimenti..... e poi tirar fuori questa invenzione!

Tutto è smentito dall'interessato (doc. 50) in ogni particolare, tutto è smentito dal giudicabile (sue memorie). Non v'è alcuno che affermi ciò, neppure vagamente. Ma il fatto è ancora più eloquente, il fatto che il contratto proposto all'on. Ferri dall'Emaldi non ebbe esito, perchè questi non aumentò l'offerta prezzo di lire 300,000. Naufrago che abbandona la tavola che egli si era preparata e..... non naufraga, che un anno e mezzo dopo e per altre burrasche!

E perchè una diffamazione di questo genere? Diffamazione che non fu certo nell'intenzione dei giudicanti, ma che è così, e sorta forse perchè essi furono traditi da falsi informatori, da certi vecchi invidi, da certi vecchi vendicativi, che sono ancora rivestiti di qualche ufficio e che furono dalla Commissione ritenute persone credibili.

È tutto ciò una supposizione, per non dire una invenzione, poichè in atti non vi è una sola riga a giustificare quei racconti.

Ora poichè i colleghi della Commissione istruttoria sono uomini incapaci di una invenzione, si pensa che debbono aver avuto da qualche parte le false notizie segrete, che a noi restano incontrollabili, e che servirono ad ingannarli.

C) Si dovette sussurrare all'orecchio dei Commissari che il cav. Emaldi era un fallito, senza dire che fallito era soltanto dal novembre 1929 e cioè quasi *un anno e mezzo dopo* — e fallito per quella crisi del mercato di quest'ultimo periodo che ha travolto già i due terzi dei commercianti in tutt'Italia

e che purtroppo continua. Veggasi atto di notorietà (doc. 51) e data del fallimento 13 novembre 1929.

All'epoca delle trattative agosto-ottobre 1928 l'Emaldi eserciva tre splendidi esercizi nei primi centri della città. Eserciva un importante commercio di compra-vendita e trasformazione di case, e godeva della massima fiducia in affari. Al momento del suo fallimento presentava al Tribunale un suo bilancio con un attivo di lire 3,400,000 e un passivo di lire 2,000,000 in cifre tonde: bilancio che subirà modifiche grandi per il peggioramento del valore degli immobili. Ma noi dobbiamo riferirci alle condizioni ed ai valori del luglio 1928! Tanto vero che questo uomo non aveva imbarazzi e che era accreditato nel suo florido commercio, ^{che} come risulta dai bollettini dei protesti, che noi produciamo (doc. 49) dal luglio 1928 al luglio 1929. ^{che} E così per un anno dopo del nostro contratto e prima del fallimento, non vi è un protesto, contro il cav. Emaldi, che pure per il suo traffico aveva sulla piazza un così voluminoso movimento di cambiali, ed era in istato di commercio così florido che egli avrebbe continuata la sua fortuna se il ribasso dei fabbricati che ha raggiunto sugli ultimi mesi del 1929 una diminuzione del 40 % e continua a progredire in peggio, non l'avesse incagliato (doc. 51). T

T

*Banco miritava credito che
un anno dopo l'istituto di
S. Paolo di Torino gli concessa
un mutuo di £900.000
stipulando l'atto preliminare
a rogito 29 luglio 1929.
Che più ?!*

DALLE TRATTATIVE COL CAV. EMALDI
PASSIAMO A QUELLE COL CAV. PINTACUDA

D) Il rag. Marchesi stava curandosi per il cav. Pintacuda di un mutuo fondiario concluso poi per lire 1,200,000 col Monte Paschi e di altro di lire 200,000 di complemento in 2^a ipoteca col Banco Piccolo Credito Romagnolo, che si

rifiutò. Il Pintacuda voleva libero il suo tenimento comperato 2 anni prima per lire 3,000,000 da un enfiteusi di lire 1,400,000; spinto a ciò dal fatto che pagando completamente a contanti l'enfiteusi gli si accordava un abbuono di lire 100,000 e perchè avrebbe potuto completare bonifici e fare altre operazioni e rivendite a lotti.

Un giorno, da certo mediatore Storti di Perugia, il Marchesi venne rich'esto di volersi interessare di un mutuo di 2° grado per il Pintacuda da lire 150,000 a lire 200,000 per completare il suo necessario alla estinzione dell'enfiteusi.

Il Marchesi maravigliato di questa intromissione, scrive 2 ottobre 1928 (doc. 48 a) al cav. Pintacuda dolendosi e nello stesso tempo consigliando a ridurre la somma del mutuo una volta che aveva ottenuto il resto da uno sconto.

Gli risponde il Cav. Pintacuda, il 4 ottobre (nostro allegato n. 3) confermando il fatto, solo notando che fu un incarico di antica data, ma poi aumentando le cifre da lire 200,000 a 250,000 aggiungendo:

« In effetto io avrei bisogno di tale operazione per poter
« liquidare completamente A. M. Campanari (il direttario)
« e *specialmente* poichè egli mi ha fatto sapere che se avrei
« la liquidazione definitiva avrebbe fatto un taglio di lire
« 100,000 mentre se non fosse stato liquidato per intero
« avrebbe presa iscrizione per la rimanenza, dopo il Monte
« Paschi, ma non avrebbe elevato neanche un centesimo.
« Ella avrebbe la possibilità di farmi un'operazione a tasso
« onesto ammortizzabile in 6 anni ?...

« La prego di rispondermi colla massima cortese sollecitudine ».

È così provato che non il rag. Marchesi prende la inizia-

tiva di questo nuovo affare, mentre anzi egli stava curandosi di altro col Banco Romagnolo, ma che la proposta gli venne da altri e alla proposta rispose rivolgendosi al Pintacuda consigliandolo di ridurre dato che pareva avesse altre riserve.

Ciò significa all'evidenza che non pensava minimamente di offrirgli il mutuo Emaldi. Il comm. Pintacuda poscia rispondendo (doc. 3) gli dava invece incarico di cercargli un mutuo e non *per lo scopo di pagare* debiti che lo costringessero ma *per un affare di comodo e lucroso* per lui, il quale desiderava di evitare un'ipoteca di 2° grado per un residuo debito verso l'enfiteuta, che non riusciva a saldare il mutuo di lire 1,200,000: e più di tutto perchè riuscendo a questo nuovo mutuo si assicurava un premio di oltre 100,000 lire.

Non era quindi anche questo... « uno sventurato che « sta per naufragare e si afferra pur di salvarsi a qualsiasi « tavola ancorchè irta di acutissime punte che gli si para « davanti ». Ma era un navigante sagace che con operazioni finanziarie che cercava di procurarsi mirava a liberare la sua tenuta, che gli costava tre milioni, dai vincoli dell'enfiteuta, per assicurarsi così la piena libertà di vendere lotti, di appropriarsi le migliorie e di riuscire ad avere un premio non inferiore a lire 100.000, che poi in definitiva furono lire 220.000 (deposto avv. Di Rosa, doc.).

Non una tavola parata davanti all'immaginato naufrago dall'on. Ferri e dal Marchesi, perchè l'on. Ferri manco sapeva esistesse il Pintacuda ed il Marchesi veniva richiesto dal mutuo dopo averlo sconsigliato (doc. 48 a).

E) Il rag. Marchesi non rispose perchè non aveva in quel momento altri affari da proporgli e continuò le altre sue pratiche e carteggi col Pintacuda; ma, avendo

questi, scritta una lettera risentita al Marchesi perchè non era riuscito a fargli fare il mutuo di 2° grado, col Piccolo Credito Romagnolo che si era rifiutato avendo trovato preceffi trascritti, allora solo, e così un 15 giorni dopo, essendo andato a vuoto in quei giorni le trattative coll'Emaldi, perchè il progetto ultimo dell'Emaldi contenuto nella lettera 15 ottobre (alleg. n. 2), non fu accettato dall'onorevole Ferri, il Marchesi non avendo altro, pensò di offrire il contratto Emaldi che aveva molte basi per la somma, e per la durata, coi desideri del Pintacuda.

Per attuare questa sua iniziativa telefonò a Ferri a Roma che vi sarebbe stata persona di Perugia che avrebbe potuto rilevare le proposte fatte dall'Emaldi e forse migliorarle, persona che aveva da poco comperato una tenuta per lire 3 milioni e che col mutuo di 2° grado voleva completare la somma che aveva ottenuta dal Monte dei Paschi in lire 1,200,000 per liberarsi da un'enfiteusi in lire 1,400,000 guadagnando, pagando subito a contanti lire 100,000. L'on. Ferri gli rispose che in massima non avrebbe avuto difficoltà quando sicuro che l'ipoteca fosse la seconda.

Il Marchesi allora (15 giorni dalla richiesta del Pintacuda) rispondeva con lettera 21 ottobre 1928 (doc. 48^B), respingendo le doglianze del Pintacuda per gli affari di cui sopra, quindi proseguiva:

«...ed ora per darle novella prova del mio interessamento
« alla di lei pratica, prenda nota di quanto segue, e mi ri-
« sponda immediatamente se l'affare le va bene, onde possa
« impegnare la controparte.

« Un senatore del Regno che mi onora della sua ami-
« cizia possiede al 1° piano del palazzo ove ho studio, un

« magnifico studio con ben 2 balconi in via Rizzoli e in
« via Artieri. Lo studio che possiede il senatore è in angolo
« con tali due vie. *Lei conosce già il palazzo* e saprà ch'è il
« più moderno di Bologna. Tale senatore si è trasferito da
« qualche anno a Roma ed ora vuol vendere tale suo studio
« che volendosi si può anche dividere in due. In questi giorni
« qui a Bologna vi ho imbastita la vendita di tale studio
« collegata ad un mutuo ipotecario su palazzo di via Indi-
« pendenza n. 1. Il senatore al suddetto palazzo metterà
« un'ipoteca di 2° grado di lire 350,000 quanto a lire 225,000
« versando denaro liquido, quanto a lire 125,000 rappresen-
« terà la differenza fra il prezzo pattuito fra le parti dello
« studio in lire 275,000 meno un mutuo di residuo prezzo
« di lire 150,000 che verrà lasciato sullo studio stesso.

« A scanso di spese forti di trapasso le parti si sono ac-
« cordate perchè per lo studio non si faccia la stipulazione
« tenendolo in compromesso e lasciandolo intestato al se-
« natore che naturalmente lascierebbe dichiarazioni di saldo
« prestandosi a stipulare a richiesta della controparte. Le
« dico subito che l'intestazione a nome del senatore vale
« quanto quella catastale... essendo persona possidente (senza
« debiti) di almeno 15 o 20 milioni.

« Poichè per l'affare che più sopra ho esposto non si
« è ancora addivenuti alla scrittura preliminare, stamane ho
« telefonato a Roma al senatore esponendogli il di lei caso
« e poichè la tenuta non è lontana da Roma mi ha detto che
« non ha difficoltà per *farmi cosa grata* a fare l'operazione che
« più sopra ho menzionato anzichè sul palazzo di Bologna,
« sulla di lei tenuta Fontana in 2° grado al fondiario di
« lire 1,200,000 al Monte Paschi.

« Il senatore sarà a Bologna giovedì o venerdì p. v. se
« l'affare esposto va bene per lei, mi telegrafi onde glielo
« possa senz'altro riservare. In tal caso si tenga pronto a
« venire a Bologna a mia richiesta telegrafica giovedì o
« venerdì p. v. per concludere. Penso poi io a fare conclu-
« dere l'affare in via Indipendenza 1, perchè per l'operazione
« su Bologna non ho che l'imbarazzo della scelta. Tenga pre-
« sente che il tasso pattuito col senatore è dell'8 % netto per
« lui, la durata è di tre anni. Di presenta forse lei potrà
« ottenere un po' più di tempo.

« Le dico subito che il prezzo dello studio in lire 275,000
« è ben equo dato la principalissima posizione e l'imponenza
« dell'immobile. Lasciandolo il senatore gravato di un mu-
« tuo di lire 350,000 conto entro l'anno venturo di vender-
« glielo essendo l'intero immobile già tutto frazionato fra
« diversi proprietari.

« Pensi che chi lo dovrà acquistare non avrà che lire
« 125,000 da sborsare quindi, NON È UN AFFARE IMPOSSIBILE.

« Voglia essermi preciso a volta di corriere e la saluto
« distintamente. — Dev.mo Marchesi ».

Una lettera di risposta così chiara, così naturale così vera, ha formato la base dei falsi denunziatori facendola apparire un trucco, un artificio, una iniziativa per trascinare il Pintacuda, mentre è una risposta e la ripetizione di fatti veri ed è un'offerta fatta per lettera da un mediatore richiesto di un mutuo, offerta di un progetto fatto da altri, e che, per la sua professione, cerca di condurla in porto con altro contraente.

Vero che il Marchesi in questa lettera è in una circostanza inesatto, quando afferma la conclusione avvenuta in

lire 275,000 mentre fu abbandonata la trattativa, appunto e solo perchè l'on. Ferri si impuntò nelle 300,000 come disse l'on. Ferri, come confermano le due lettere del cav. Emaldi prodotte (doc. 50). Ma è cosa non strana, perchè i mediatori cercano con ogni mezzo di avvicinare le parti attenuando le ~~divergenze~~^{divergenze} in tutto il resto la lettera è esattissima e propone con modi e forme correttissime.

Ma dove è in tutto ciò un piano premeditato di strozzinaggio? Se tutto proviene da richieste e da progetti di terzi, se si ritarda dal Marchesi oltre 15 giorni a rispondere all'incarico: se tutto si tratta solo per lettera, se si passa un progetto di contratto nella verità da altri proposto e organizzato; se si è di fronte a chi sta operando non per necessità ma per speculazione (infatti non stipulando il Campanari, si limitava a iscrivere ipoteca di residuo credito per la cessione del diritto all'enfiteuta); se non si fanno pressioni ma girando l'affare il *mediatore invoca dal cliente di osservare SE GLI conviene*; se tutto ciò è opera esclusiva del mediatore, poichè i due contraenti manco si conoscevano e non si scrivevano!

G) Il comm. Pintacuda aspetta 10 giorni a rispondere e così il 30 ottobre scrive al Marchesi pregandolo di elevare il mutuo a: «... lire 300,000 con queste somme dovendo liquidare la rimanenza scoperta al marchese Campanari... e per essere libero di fargli causa... *ove ella potesse arrivare a tal somma, potrà senz'altro dare lo sta bene allo sborsante...* in quanto allo Storti nulla egli sa nè deve sapere... » (doc. 6). E con lettera 9 novembre 1928 conferma il mutuo di lire 275,000.

Dunque così dopo la semplice proposta scritta dal Marchesi, *senza alcuna conferenza con alcuno*, il Pintacuda che

conosceva il palazzo modernissimo, che era corso a visitare i locali senza avvisare alcuno (doc. 57) rispondeva per lettera dando in sostanza il benestare solo facendo questione dell'elevamento del mutuo a 300,000, che poi di fatto salì a lire 350,000.

Quali prove più luminose che tutto procedette colla più grande semplicità e correttezza, senza bisogno di insistenze? Veniva così accettato sulle basi fondamentali l'affare per lettera senza che i contraenti si fossero mai visti e mai parlati e che alcuno per loro avesse parlato, ma per le tre lettere, che noi abbiamo richiamato.

Il contratto che fu portato a compromesso il 30 novembre e a rogito il 14 dicembre, è nel suo contenuto quanto veniva a convenirsi colle lettere sopra citate.

Cadono così tutte le invenzioni di pressioni, di insinuazioni raccontate dai denuncianti, coscienti del falso, i quali a puntellare le loro male azioni, osarono richiamare la lettera dell'on. Ferri scritta nel 29 gennaio 1929, tentando così di sorprendere la buona fede dei giudicanti, i quali avrebbero dovuto non accorgersi che quella lettera non poteva influire al Pintacuda nel contratto, se era vergata un mese e mezzo DOPO il rogito! (doc. 60).

H) Potremo fermarci a questo punto perchè tutto il resto è successivo alle basi dell'accordo intervenuto, e restando coi fatti lustrati, lumeggiata la verità; ma vogliamo continuare fino in fondo. Venuto a Bologna l'on. Ferri seppe dal rag. Marchesi che compratore sarebbe stato il comm. Pintacuda, il quale era proprietario di una tenuta del valore di lire 3,000,000, non aveva debiti ipotecari, aveva in corso un mutuo di lire 1,200,000 col Monte dei Paschi, che cercava

il 2° mutuo, come si è detto, per liberarsi dall'enfiteusi e guadagnare oltre lire 100,000. Il Marchesi insisteva perchè l'onorevole riducesse il prezzo dell'immobile a lire 275,000 ed elevasse il mutuo a lire 300,000 dalle lire 225,000, progetto Emaldi.

Portò all'on. Ferri il carteggio con il Pintacuda per dare la prova di quanto esponeva (documenti 4, 5, 66) ma l'onorevole Ferri rifiutò l'aumento del mutuo e la diminuzione del prezzo. Così restavano sospese le trattative, quando il Marchesi nel giorno stesso tornò dall'on. Ferri e lo avvisò che l'affare era tramontato perchè il Pintacuda gli aveva telegrafato: « Già provveduto, grazie »... (doc. 11).

Ma quasi subito l'on. Ferri riceveva lettera del Marchesi 10 novembre 1928 (doc. 8) di ripresa. Perchè il Pintacuda che riprendeva gli aveva inviata nuova lettera... (doc. 66) colla quale dava per fatto, se il mutuo arrivava a lire 275,000 ed il Marchesi da questa ripresa sperava di arrivare alle lire 300,000. Di fatti il giorno 13 novembre il Pintacuda che era già stato a visitare altre due volte l'immobile (doc. 57) comparve allo studio dell'on. Ferri in Bologna col Marchesi per concludere.

Si fece presentare, perchè non si erano mai visti e nè avuto carteggio fra di loro e dopo trattative si convenne il compromesso che fu steso nello studio e depositato al mediatore; portava l'obbligazione dell'on. Ferri di vendere lo studio per lire 300,000, l'obbligo di provvedergli un mutuo di lire 600,000 all'interesse del 7.50 % decontando il prezzo dell'immobile coll'obbligo di stipulare entro il novembre con preavviso di 6 giorni. Così e come più precisamente si è trascritto a pagina 8 del memoriale prodotto il 6 aprile 1930.

Ed è bene notare qui il mendacio del Pintacuda che nella sua denuncia 16 giugno 1930 disse di non aver conosciuto il rogito di acquisto dello stabile, mentre gli fu letto dallo stesso on. Ferri, e per ragioni di documentazione non si presentava essendo depositato al Monte Paschi (doc. 57). Il 22 aprile l'on. Ferri si recò a Perugia per vedere la tenuta, ma alla stazione si incontrò col commendatore Pintacuda che si oppose, dicendo che questo non era riservato in contratto e che la visita dell'on. Ferri avrebbe pregiudicato lui che stava trattando la vendita di alcune parti e si sarebbe pensato egli fosse in bisogno; e comunque il fatto avrebbe sollevato critiche. L'on. Ferri si dolse assai, ripartì e poichè pochi giorni dopo scade^{va} il termine fissato per compromesso, l'onorevole si riservò di dichiarare decaduto l'affare.

E ad un telegramma Marchesi che invitava l'on. Ferri a nome di Pintacuda di recarsi a Siena per stipulare, l'onorevole rispose al Pintacuda per telegramma, che non andava; che era scaduto dell'accordo il termine (allegati 9, 10, 11) e a una lettera del notaio Ricci che invitava l'on. Ferri al contratto « al seguito dell'invio della minuta » (doc. 63) rispose l'on. Ferri (doc. 64) raccomandata 26 novembre 1928 in cui si meravigliava... e della minuta senza il suo assenso, mentre stava per scadere il compromesso.

Seppe poi che questo abbandono dei termini, non fu trascuranza ma abile *escamotage*, che fu cagionata dal fatto che il Pintacuda non riuscendo ad ottenere dal Campanari l'abbuono sperato di più di lire 100,000 non intendeva più dar corso agli accordi, ma di riparare ai suoi bisogni altrimenti, coll'affitto della tenuta; lettera 25 novembre 1928

comunicata all'on. Ferri per ordine scritto del Pintacuda (all. 12).

Appare così evidente che questo comm. Pintacuda aveva non le attitudini di un naufrago, ma di un furbo pirata, e che non aveva scrupoli a mancare di parola, che non si curava che di riuscire a concludere l'affare suo, per guadagnare, come guadagnò, lire 220,000.

Ma poi avvenne la transazione 29 novembre 1928 col marchese Campanari, che non lire 100,000 ma oltre lire 220,000 abbuonò.

Ed ecco che da allora si ritorna a richiedere l'on. Ferri, dal Pintacuda, che gli inviò per posta, senza lettera di accompagnamento, e senza firma, il biglietto in allegato 13. La calligrafia è del Pintacuda, che forse dimenticò di unirvi la lettera di accompagnamento, o sbagliò nel mettere in busta: sono le basi fondamentali del contratto.

Il mediatore insisteva perchè si riprendesse, e quando il Pintacuda telegrafò al senatore Ferri (alleg. 14): « occorre conoscere inderogabilmente oggi se Ella intende mantenere compromesso integralmente senza modifiche, caso contrario riterrommi sciolto qualsiasi impegno. Pintacuda ».

Rispose (alleg. 15): « Dissi Marchesi pronto riprender trattative ferma sostanza meglio disciplinando termini e garanzia » e scrisse, meravigliato da Roma al Marchesi che rispose (alleg. 16) cartolina postale... « Vedremo cosa deciderà. Eventualmente ricercheremo altro affare... ».

Il Pintacuda invece telegrafava all'on. Ferri a Roma (alleg. 17) che il lunedì sarebbe stato a Roma!

L'on. Ferri rispondeva che andava a Bologna e perciò scegliesse altro giorno ed egli rispose: « Martedì sarò a Bolo-

gna » (alleg. 18). Poichè l'on. Ferri si era liberato degli impegni di Bologna telegrafò subito che lunedì l'attendeva a Roma (alleg. 19) e avvisò il Marchesi che rispose colla cartolina che si allega (alleg. 20).

La mattina del 10 dicembre venne, col Marchesi, il Pintacuda dichiarando che avrebbe accettato di stipulare sulle note basi a condizione che si elevasse di lire 100,000 il prestito, perchè altrimenti non riusciva a sistemarsi; e allora avrebbe tutto abbandonato. L'on. Ferri gli dichiarò che non aggiungeva un soldo.

Vivamente insistette anche il Marchesi, verso l'on. Ferri, ma esso non recedette. Allora il comm. Pintacuda aggiunse che se l'on. Ferri avesse interposto i suoi buoni uffici col marchese Campanari, certo egli avrebbe mutate le lire 100,000 in terzo grado. Gli rispose l'on. Ferri, che *non lo conosceva, che con lui non ebbe mai rapporti...* Ma il Pintacuda rispose: « Se Lei si interessa vedrà che riesce, io mi curerò di aprire la strada ».

La trattativa restò così per aria, giacchè su tutto vi era una intesa, ma tutto subordinato all'aumento delle lire 100,000 e così all'esito della pratica col marchese Campanari.

Partì il Pintacuda e nel pomeriggio più tardi arrivò allo studio dell'on. Ferri, col Marchesi, l'avv. Di Rosa (persona che l'onorevole mai aveva vista) e gli disse che veniva pregato dal Pintacuda e come rappresentante del Marchese Campanari.

Disse che il Pintacuda (a lui ben noto per i suoi rapporti col marchese Campanari) lo aveva illuminato sui contratti in corso, ma che egli non avrebbe mai aderito a consigliare il suo cliente marchese Campanari a mutuare

lire 100,000 se in 3° grado ipotecario. Disse all'on. Ferri che aveva saputo dal *cognato del Pintacuda Barone Stefano Boscogrande di Carcaci* (il famoso tutore denunziante, ora!) che conveniva al Pintacuda il mutuo di 2° grado, a completare la operazione che stava stipulando il Pintacuda col Monte Paschi: che di fatti il denaro andava a togliere la enfiteusi e debiti del Pintacuda. Riferì l'avv. Di Rosa che il Pintacuda aveva ottenuto nella transazione col marchese Campanari di elevare il premio a lire 220,000.

Allora l'onorevole propose che invece della ipoteca di 3° grado il marchese Campanari intervenisse a metà con lui nel mutuo elevandolo di lire 150,000. Acconsentì; quindi nella serata, sentito il marchese Campanari, diede il benestare.

Così solo l'on. Ferri conobbe il marchese Campanari, col quale mai aveva avuto prima rapporti nè conferenze.

Da Perugia telegrafò l'undici il Marchesi a nome del commendatore (alleg. 21) e il giorno 12 arrivò la lettera del Pintacuda (alleg. 22) con acclusa lettera del Marchesi (allegato 24) l'una in data 12, l'altra in data 11 (perchè la sera tardi o la notte il Marchesi era ripartito da Perugia). Il Pintacuda scrisse poi la mattina, ed approvava tutto con benevoli parole. Pervennero poi i contratti per il Monte Paschi, che lo stesso Pintacuda spediva, senza gli appunti del nuovo contratto che TENNE PER SÈ, come scrive nella lettera scritta di pugno (doc. 22): « Poichè ritengo che « sia più opportuno che il *contratto fra di noi* sia fatto indipendentemente dall'atto di *affrancazioni mutuo* », come meglio spiegava nella lettera il Marchesi (doc. 24).

Viene così alla luce: a) che fu il Pintacuda a voler riprendere solo quando fu sicuro del guadagno di lire 220,000;

b) che questo signor barone tutore (lo confermano in pieno le lettere che si compiegono in copia, riconosciute dall'avvocato Di Rosa che ha gli originali pronti da produrre) (doc. 56) che non solo lasciava operare in mutui così importanti il cognato, ma che lo seguiva, che se ne occupava, che in massima lo approvava, che li lasciò stipulare, e che solo dopo sicurò dei benefici dei riscossi danari e che erasi liberata la tenuta... insorge... soltanto ora - È onesto tutto ciò? c) che il mutamento e lo smembramento dei contratti fu voluto e proposto per iscritto dallo stesso Pintacuda (doc. 22, 24) e che perciò tutto procedette nel modo più regolare e d'accordo con tutti, e con plauso all'on. Ferri che riuscì ad ottenere l'intervento del Campanari.

Il giorno 14 si andò a Siena come intesi e colà furono portati in bollo le due convenzioni già scritte di PUGNO DEL PINTACUDA STESSO (doc. 67).

Era la *prima* un buono di lire 150,000 in corrispettivo :

a) di una obbligazione di vendita a metà del prezzo stato concordato pei locali dello studio dell'on. Ferri, in lire 300,000;

b) delle prestazioni dell'on. Ferri ed obbligazioni di fornire il mutuo di lire 550,000 che aveva facoltà di fare da solo o insieme ad altri.

Era la *seconda* il contratto di vendita a prezzo dimezzato ma condizionato, perchè il compratore adempisse ai suoi obblighi.

Ambo contratti vincolati alle stipulazioni dei mutui del Monte dei Paschi e a quello di lire 550,000 di seconda ipoteca.

Accordi concretati per iscritto tutti di pugno del Pintacuda già riportati integralmente sulla nostra memoria 6 aprile 1930 già prodotta.

Il giorno seguente si fece il rogito provvisorio al Monte dei Paschi e quindi il prestito suddetto il quale era subordinato a quello (alleg. 25).

E il pagamento del dovuto per il mutuo fu eseguito parte in danaro, parte scontando buoni di pagamento scritti di pugno del Pintacuda con autorizzazione a decontarli in questo corrispettivo; e perciò l'on. Ferri per sua parte versò in contanti per lire 125,000: il resto lire 150,000 col buono Pintacuda (doc. 67).

Non si capisce dopo ciò come il P. M. chiami strano il contratto a rogito Ricci, e che vi aggiunga che questi « ATTESTÒ CONTRARIAMENTE AL VERO che le lire 500,000 « furono pagate in sua presenza al Pintacuda ». Non si capisce, perchè, se il notaio avesse detto che la somma fu pagata in sua presenza in moneta sonante o con carta moneta, allora avrebbe detta cosa non vera: ma, poichè il pagamento fu fatto, e ciò si riconosce dallo stesso Pintacuda, e solo perchè fu fatto parte con moneta corrente, parte con buoni dello stesso Pintacuda e proprio da scontarsi in questo pagamento, la critica alla dicitura del notaio che si limitò nel rogito ad attestare « che l'on. Ferri ed il marchese « Campanari... hanno pagato e pagano nelle mani del comm. « Pintacuda la somma di lire 550,000 delle quali questi ne rilascia loro ampia ricevuta, quietanza » è critica senza ragione.

Il pagamento di una somma si può fare con qualsiasi moneta, carta moneta, o buono di qualsiasi provenienza, quando sia accettato per moneta dal percipiente.

Ha forse un valore minore di fronte all'emittente un suo buono, del buono di qualsiasi banca ed anche dello Stato?

Ma che si dirà del fantastico asserto del P. M. « che all'on. Ferri interessava soltanto trovare chi, *incalzato dalla necessità accedesse al premeditato piano usuraio?* ».

Quanta ferocia in queste frasi! Ma perchè prima di oltraggiare così un *pari*, non pensare al *curriculum vitae*... che impone il dovere di un controllo illuminato, di un esame profondo, di prove vagliate e sicure, di udire soprattutto il giudicabile nelle sue difese, prima di usare un linguaggio così irreverente e offensivo?

Quale è il *curriculum vitae* dell'on. Ferri?

Viene da antica famiglia emiliana nota e di notevole rispettabilità. Ha egli coperte le funzioni di sindaco del suo paese, di consigliere provinciale della sua provincia. Fu per 11 anni magistrato e quando volontariamente si dimise ebbe l'onore di una straordinaria promozione; per 5 elezioni fu mandato alla Camera dei Deputati ove coperse le importanti funzioni di membro della Giunta delle elezioni e di membro della Giunta del bilancio — esercitò per 30 anni l'avvocatura con distinzione, appartenendo al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena. Scoppiata la guerra, egli cinquantacinquenne partì volontario con una sua piccola propria unità sanitaria, rinunciando a tutti gli stipendi ed indennità, sostenendo del proprio tutte quelle del medico e dei quattro uomini dell'unità automobilistica di pronto soccorso. Fondò e mantenne un asilo di 100 bimbi figli dei richiamati — fece somministrare a 50 prigionieri di guerra sempre il pane durante la loro prigionia — ha raggiunto quattro campagne, la medaglia al valor militare, la medaglia

d'oro della Croce Rossa e la nomina al grado di colonnello. Venne eletto senatore fino dal 1920. Ebbe due procedure contro di lui, ma in entrambe ne uscì con onore vittorioso.

Non è questo uno stato di servizio che sta a dimostrare il suo patriottismo, il suo disinteresse, e la stima della quale fu sempre circondato?

Dire che all'on. Ferri, *interessava di trovare...* ma l'onorevole Ferri *non cercò*, NON DIEDE INCARICO DI CERCARE, non *andò incontro ad alcuno*, NON FECE MAI OFFERTE o *proposte*; egli si limitò soltanto all'esame di quelle offerte che gli venivano fatte, e si pronunciò su quelle a seconda che credeva gli convenissero.

È evidente così che nessun piano fu *mai pensato*, nessun progetto usuraio *gli poteva passare* dalla mente.

Il progetto che gli sottopose nell'interesse del Pintacuda, il mediatore Marchesi, non era che il progetto escogitato dall'Emaldi, che non ebbe accettazione dall'on. Ferri. E il richiedente non solo non gli veniva descritto come incalzato dal bisogno, ma anzi gli veniva descritto e ciò *confermato dagli scritti dello stesso Pintacuda* (documenti 3, 4, 5, 6, '66), che operava per una speculazione; e il prezzo non era usuraio, ma corrispondeva all'incirca a quanto costò l'immobile all'on. Ferri, tenuto conto che il pagamento si faceva a 6 anni e che oltre alla vendita egli assumeva l'obbligo di fornire un mutuo.

E come poteva la sentenza asserire « non è certo arbitrario presumere che il valore dei tre vani dei quali il Ferri « ne propose al Pintacuda l'acquisto, condizione *sine qua* « non della concessione del mutuo, sia di assai inferiore alle « lire 300,000 a cui il Pintacuda fu costretto non sapendo che

« farsene, a pagarli, mentre al Ferri erano costate solo « lire 104,000 ? ».

Come la Commissione abbia potuto immaginare tutto ciò è mistero!

Mai l'on. Ferri offerse o fece offrire al Pintacuda come non fece offrire all'Emaldi, ma ricevette spontanee offerte senza che egli in qualsiasi modo e in qualunque momento avesse eccitato o premuto, perchè si accettassero. Quindi tanto meno si poteva immaginare che egli AVESSIMO IMPOSTO alcuna CONDIZIONE «sine qua non», mentre egli ricevette la proposta completa e non si discusse mai nè alcuno gli propose mai di dividere i due contratti. Per quanto se alcuno glielo avesse proposto egli non si sarebbe prestato giacchè aderiva al mutuo appunto perchè comportava la vendita dello stabile che più gli interessava.

Se è provato all'evidenza che non ebbe bisogno il Pintacuda di alcuna spinta, perchè il Pintacuda dopo avere pregato il Marchesi che gli trovasse il mutuo, subito che per lettera ricevette la proposta del contratto Emaldi, il Pintacuda rispondeva al Marchesi accettando in massima il contratto giacchè aveva visto il locale e credeva gli convenisse.

Dopo trascorso tempo in trattative e in sospensioni, finalmente si concluse, sempre sulle stesse basi, accettate fin dal primo momento, prima ancora che il Pintacuda e l'onorevole Ferri si fossero imparati a conoscere (documenti 4, 6, 66).

Come potesse convenire l'affare al Pintacuda non interessò l'on. Ferri, che non lo conosceva, e quindi non sapeva nel primo momento, quando per telefono rispose favorevole in massima al Marchesi. Al Pintacuda invece comprese che era un contratto che poteva convenirgli per il suo affare della

liberazione dall'enfiteusi e per il premio che andava a raggiungere, sicchè pensò che anche se da una vendita affrettata avesse potuto avere una perdita, il sottoprezzo gli veniva compensato di gran lunga dal premio.

E sul proposito come mai la sentenza vuol descrivere lo studio in *tre vani*, se vi è agli atti la perizia, se è indiscusso che i locali erano: una sala, un'altra camera, ambo con balcone su via Rizzoli: due ambienti, camere d'ingresso, l'atrio e il gabinetto in comune. È quindi un'enormità graduare colla parola *tre vani*, un ambiente di tanta importanza per località e disposizione.

Per l'on. Ferri, che non lo conosceva se non per quello che gli era stato detto dal Marchesi, il Pintacuda era uno speculatore siciliano, che si era trasferito a Perugia acquistando una tenuta del valore di lire 3,000,000, che da uomo di affari voleva liberare lo stabile dall'enfiteusi di lire 1,400,000 che l'inceppava, per le sue speculazioni di bonifiche e di rivendite a piccoli lotti: che voleva guadagnare nell'operazione le lire 100,000 che gli erano già state offerte (e che furono poi 220,000). Questa la ragione dei contratti che conduceva con avvedutezza di interessato poco scrupoloso perchè dopo aver concordato, solo perchè temeva che andassero in fumo le trattative col Campanari che gli assicurava il premio, si svincolava (doc. 12).

Era un commendatore, era un uomo che scriveva benissimo e appariva nelle sue lettere espertissimo, e basta leggerle per averne conferma (documenti 3, 4, 5, 6, 12, 22, 29, 28 e 33).

Si presentava di modi distinti, con parlare lento ma preciso: si sapeva contraente in quei giorni col Monte Paschi

di Siena per un contratto di lire 1,200,000. Risultava che non aveva passività ipotecarie, che la tenuta era condotta direttamente da lui con notevole quantità di attrezzi e di bestiame: che i periti del Monte dei Paschi la valutavano 3 milioni.

Un complesso di circostanze, di fatti, che persuasero l'on. Ferri di accedere alle offerte che gli venivano presentate.

Ma va ben ricordato e ripetuto che l'on. Ferri MAI a chichessia FECE PROPOSTE di vendite o di mutuo, mai INCARICÒ altri di farne, solo ESAMINÒ le PROPOSTE che gli VENNERO fatte *per accettarle* o rifiutarle a seconda che credeva conveniente.

Si è poi osservato che il comm. Pintacuda fu più di un anno dopo, interdetto, per eccepire sulla sua capacità, che la domanda di interdizione tendeva ad estendersi a 5 anni prima dei contratti. Interdizione concessa sopra la sola richiesta degli interessati e sopra un solo certificato medico (doc. 62).

Basta osservare che la domanda è della moglie assistita dal Barone, il puntello in ogni momento e a qualunque risoluzione per fare prima e per disfare poi (documenti 26, 27, 56). La moglie che era presente l'anno prima (doc. 56) a Siena quando si convennero i contratti, e che quindi lasciò che si convenisse, che esigessero le somme e si riuscisse a liberare la tenuta (doc.). E si ricordi il Barone un anno prima come emerge dalle lettere sue che noi abbiamo depositate in copia, essendo gli originali a disposizione della giustizia, nelle mani del comm. avv. Di Rosa (documenti 26, 27, 67) faceva sperticati elogi in quei giorni del marchese Campanari, del comm. avv. Di Rosa e che seguiva in quei giorni il com-

commendatore suo cognato nelle contrattazioni che, trovava utili, necessarie e si offriva egli pure... Non un avviso, non una protesta, non un accenno alla sua incapacità, anzi conferma dell'utilità del mutuo col Monte dei Paschi e di un secondo in 2^a ipoteca. Fu solo quasi un anno dopo, dopo che i contratti furono eseguiti e gli incassi avvenuti e la enfiteusi cancellata, che egli il Barone allora quando il Pintacuda non fece fronte ai suoi doveri che vindice insorge... si unisce alla moglie... a tutti e tutti in combutta col commendatore invocano l'interdizione dello stesso commendatore, inventando tante falsità nelle denunce, smentite anche dallo stesso Pintacuda. Quale maggiore attestato documentato di premeditato e sfacciato trucco? E il Pintacuda trova comodo e utile di assecondare e fa il finto pazzo, e accusa un anno dopo, mentre anche dopo otto mesi dai contratti si sdelinquiva coll'on. Ferri per iscritto in attestazioni di grande stima... di averlo conosciuto per un perfetto gentiluomo... e gli inviava un regalo di olio ecc. ecc. (documenti 28-29) e lo invitava e gli offriva ospitalità (documenti 30-31).

Tutto ciò dopo otto mesi dai contratti e quando l'onorevole Ferri vedendo che nonostante le ripetute sue lettere perchè venisse a prendere in consegna l'immobile (doc. 61) e sapendo che nè lo aveva rivenduto nè lo aveva affittato, gli propose e convennero insieme di prorogare la consegna (quando già il termine della stessa era scaduto) di tre mesi pagando all'on. Ferri lire 5000 al trimestre (documenti 29, 30, 31).

Ma non basta, il Pintacuda richiese per miglioramenti agrari un prestito nuovo di lire 100,000 all'on. Ferri e al

Campanari, a mezzo del rag. Marchesi, e fu allora che l'onorevole Ferri scrisse in risposta la famosa lettera 28 gennaio 1929 che i denunzianti con evidente malafede denunziavano come una lettera artificiosa preparata dall'on. Ferri per involgiare il Pintacuda al contratto, mentre la lettera come si vede e la produciamo (doc. 55) in copia è di data di un mese e mezzo dopo che il contratto era stato portato a rogito e di due mesi e mezzo posteriore all'epoca dell'accordo 13 novembre 1928! Questa lettera di risposta acconsentiva in massima il nuovo mutuo quando però si fosse stati sicuri che le somme fossero state spese esclusivamente per bonifici. E l'altra parte della lettera precisa fatti che non solo non sono incerti ma esatti, come risultano dalle prove che ora abbiamo potuto offrire.

Ancora: venuta la prima scadenza, il Pintacuda scrive quasi 10 mesi dopo il contratto all'avv. Di Rosa (alleg. 33) per ottenere una proroga dai mutuanti offrendosi di pagare gli interessi. Gli vien risposto favorevolmente, ma... da allora più nulla e non si risponde più all'on. Ferri che protesta per lettera; che più tardi è costretto a una diffida, giacchè il Pintacuda non solo lascia protestare le cambiali ma non si presta a soddisfare gli altri obblighi di proprietario inclusi negli obblighi degli accordi contrattuali.

Si inscena a questo punto il finto pazzo, colle diffide, e i racconti in malafede del Barone; e ottenuto un certificato medico senza altra procedura si ottiene l'interdizione!

Vero che questo fatto dell'interdizione meravigliò l'onorevole Ferri e che forse pur di liberarsi di quella gente e delle noie che sono inevitabili in simili procedure, avrebbe anche aderito a qualche accordo transattivo per quel senso fine di

delicatezza in ogni affare. Ma a questo non potè accedere perchè di fronte alle infamie narrate dal sig. Barone e compagni sarebbe stato sospettabile e indegno qualsiasi approccio.

Tale il fatto ricostituito nei suoi minuti particolari.

Lumeggiata quindi la verità sui fatti, passiamo a dimostrare le enormità compiutesi nel campo procedurale; e così la nullità della sentenza per quanto riflette non la formula terminativa che non può non essere da noi accettata ma per le parti in cui ha formulato giudizio morale così infondato e contro ogni regola di procedura e i divieti di tutte le leggi.

II. — NULLITÀ DELLA SENTENZA, PERCHÈ PRONUNZIATA PRIMA CHE L'ISTRUTTORIA SIA STATA ESAURITA NELLE FORME E NELLE INCOMBENZE PRINCIPALI, IMPOSTE DALLE LEGGI A PENA DI NULLITÀ.

(Art. 8 - 14 - 15 - 23 - 33 - 49 *Regol. del Senato e* 135 - 137 - 190 - 191 - 196 - 197 - 261 - 262 - 267 - 268 - 269 - 273 - 284 *del Codice di procedura Penale*).

Il Regolamento del Senato è preciso sull'argomento. Deferisce alla Commissione di Istruzione (art. 9) le funzioni del Giudice Istruttore e prescrive l'Istruttoria formale, escludendo il procedimento per citazione diretta, (art. 8). Quindi, mentre non apporta modifiche alle norme comuni dell'Istruttoria formale, circa all'obbligo dell'interrogatorio del giudicabile (anzi all'art. 14 vi fa richiamo, come di cosa inevitabile) tutte le richiama coll'art. 49, che così dispone:

« Per tutto ciò che non è contemplato nel Regolamento, si osservano, per l'istruzione, per l'accusa e il giudizio le disposizioni del Codice di Proc. Penale, se non venga diversamente ordinato dalla Commissione dell'Alta Corte o dall'Alta Corte ».

Escludendo così che le Commissioni d'Istruttoria e quella d'Accusa abbiano facoltà per tali modifiche.

Il nostro Codice di Proc. Penale fissa, per la procedura formale, norme e garanzie, a *pena di nullità*, e fra queste principali (art. 135); che sono nulli gli atti nei quali non siano state osservate le disposizioni prescritte a pena di nullità (art. 197).

« Che l'imputato può fare le istanze che crede opportune... » dichiarando poi all'art. 137 che « ...ogni illegale omissione o rifiuto, di decidere sopra una domanda diretta a tale esercizio, è *causa di nullità* ».

Art. 261: « che il Giudice Istruttore deve all'imputato « denunciare con chiarezza e precisione le accuse, gli indizi « ed anche le fonti delle accuse ».

Art. 269; che la nullità si estende non solo alla sentenza, ma anche all'ordinanza che formasse l'atto di accusa, (che è ben cosa minore di una condanna) prima che sia stato udito il giudicabile in interrogatorio. Ancora prefigge, a pena di nullità, che l'istruttoria non si possa chiudere se non si sia assunto l'interrogatorio.

Ora se l'istruttoria non si può chiudere, è certo che non è *compiuta* e che perciò (art. 15 del Regolamento del Senato) non ancora si potevano comunicare gli atti al P. M. per le sue conclusioni, se l'interrogatorio non si era esperito. E tanto meno poi poteva sentenziare la Commissione di Istruttoria, senza cadere nella nullità della sentenza, se non (articolo 289) aveva sentito in interrogatorio il giudicabile, che con tanta insistenza chiedeva, implorava per iscritto.

La domanda, la preghiera che il giudicabile spontaneamente *tre mesi* prima della sentenza dicesse al Presidente (il quale rispose subito « prendendone atto e riservandosi di dare ulteriori comunicazioni » (doc. I) diceva così ».

29 marzo 1930.

Eccellenza

« Venuto a notizia che vi sarebbe una denuncia... contro « di me... poichè una assai dura esperienza mi ricorda come

« sia utile e doveroso subito che l'imputato dia alla Ma-
« gistratura inquirente tutti quei materiali in suo possesso
« che sin dal principio possono valere ad illuminare... Ho
« bisogno soltanto di essere *invece sentito* subito, salvi tutti
« quegli altri controlli ed esami che la Commissione ordinerà
« perchè nulla sia ignoto e prima di tutto le mie discolpe.

« CHIEDO E PREGO DI ESSERE INTERROGATO... ».

A questa preghiera così doverosa, così elevata, che richia-
mava altro dolore provato dal giudicabile per una enorme
ingiustizia (doc. 40) riparata a seguito di protesta, preghiera
perchè si facesse luce e si rispettassero gli ordini della legge, la
Commissione di Istruttoria non rispose! L'enormità è evidente!

L'interrogatorio non può avere surrogati, non ha equi-
polenti, è un Istituto di Legge, è il primo, il principale mezzo
di difesa.

L'interrogatorio del giudicabile non solo è prescritto dalla
Legge e dalla ragion del vivere civile, ma è dalla Legge re-
golato e precisato nelle sue forme. Il giudicabile di persona,
è davanti ai suoi giudici, deve comparire e rispondere (ar-
ticolo 193) a viva voce, davanti ai suoi giudici che devono
prima illuminarlo (art. 261) « con chiarezza e precisione delle
accuse, degli indizii e *delle fonti* ».

Così in piena coscienza della situazione generale della
procedura in corso, il giudicabile, deve esperire degnamente
le sue difese, e conosciute le fonti additare al Magistrato
quanto può valere a smascherare i calunniatori.

Le memorie che l'on. Ferri presentò, dopo subito aver
pregato per essere sentito, impaziente di volere comparire
a sbugiardare le accuse, senza ancora conoscere con preci-

sione denuncia e denunzianti, cercando di indovinare; furono e sono fatalmente incomplete, non esaurienti, perchè originate e sviluppate su quel che si sussurrava vagamente (come sta scritto nelle stesse) per rispondere « alle probabili accuse » essendo all'oscuro completo delle denunce e degli atti di istruttoria, che mai gli furono comunicati e riferiti.

E non solo in odio alla Legge e alla ragion comune, si rifiutò di udirlo nonostante la sua preghiera, ma in odio alle disposizioni del Codice di Proc. Penale che davano diritto all'imputato di conoscere, di esaminare gli atti, prima della notifica della requisitoria del P. M., e all'avvocato di conoscere e di leggere l'interrogatorio. Nulla di tutto ciò fu possibile al giudicabile ed all'avvocato, i quali poterono sapere solo dopo che furono comunicate le conclusioni del P. M.; violando anche con questa monca notifica il disposto dell'art. 267 del Codice di Proc. Penale, giacchè non solo si doveva rendere nota la formula terminativa, ma anche le circostanze aggravanti... perchè il giudicabile potesse conoscerle. E nell'atto di notifica invece si indicò solo la formula terminativa. Pure, dopo le conclusioni del P. M., alla vigilia della sentenza, e quando il giudicabile avrebbe dovuto conoscere le denunce, i fatti, i particolari delle accuse, gli accusatori, per difendersi; quando si presentò all'ufficio, in termine, per prendere visione, gli fu proibito! È l'incredibile!

Si poteva comprendere un tale rigore, pur sempre strano e ingiustificato, quando si fosse prima soddisfatto alle prescrizioni di Legge coll'interrogatorio dell'imputato, giacchè allora egli (art. 271) sarebbe stato messo dal Magistrato a cognizione di tutto, e così avrebbe potuto avere informato l'avvocato, e messo al corrente in modo da potere egli

oltrechè alla quistione di diritto poter controbattere alle questioni di fatto; mentre, mancato l'interrogatorio e qualsiasi partecipazione al giudicabile, non solo egli, ma tanto più l'avvocato, non potevano controbattere a qualsiasi cosa ignota, a quei fatti che si erano imbastiti da denunzianti interessati. Così la visione dei documenti concessa al solo avvocato, senza che sia prima intervenuto l'interrogatorio resta un assurdo, perchè l'avvocato è posto nell'assoluta impossibilità di conoscere i precedenti. Interrogatorio appunto previsto come necessità dall'art. 197.

La prescrizione dell'interrogatorio è stabilita anche dall'art. 196, e avrebbe dovuto farsi prima della nomina del difensore, ma mentre la Commissione invitò con lettera diretta a *S. Felice sul Panaro* il giudicabile a nominare il difensore e avuto risposta scritta *da Bologna*, ciò che le dimostrava l'assenza da Roma del giudicabile, subito notificò le monche conclusioni del P. M. *a Roma*, tanto che così trascorsero i termini anche di queste irregolari notifiche. E la requisitoria del P. M. notificata incompleta era anche intempestiva, giacchè egli non poteva emetterla per l'art. 268 del Codice di Proc. Penale, se non constava dell'interrogatorio dell'imputato. E si noti che questo interrogatorio è un atto essenziale tanto che è prescritto pure nell'Istruttoria sommaria (art. 282).

Se si fosse rispettata la Legge e il diritto umano del giudicabile, di poter rispondere ai suoi giudici, sulle accuse che gli si muovevano, con molta facilità egli avrebbe smontata tutta quella impalcatura di impressioni basate su una serie di equivoci, e di chissà quali inesatte informazioni e di interessate false denunce!

Comunque dalle risposte all'interrogatorio sorgeva il dovere della Commissione per l'art. 262 « di investigare su tutti i fatti e su tutte le circostanze che fossero state additate nell'interrogatorio, in quanto potessero condurre all'accertamento della verità ». Ribadendosi dal Legislatore questo dovere del giudice istruttore che già aveva proclamato all'art. 190.

Queste nullità sono non solo sancite dalle Leggi, sono evidenti e doverose per il buon governo delle procedure in regime di civiltà.

Nullità che colpirebbero la sentenza anche se non avesse giudicato in merito, come poi fece arbitrariamente, ma si fosse la Commissione contenuta nei limiti delle sue funzioni e delle sue competenze, rinviando al giudizio, sia sotto l'aspetto penale, che morale. Esaurendo con questo rinvio il compito ristretto che le è affidato, la funzione preparatoria per giudicare se o no sia il caso di rinviare ai trenta senatori dell'Alta Corte, per il loro giudizio!

Nullità che non solo il giudicabile e il P. M. possono invocare, ma che va elevata anche d'ufficio.

**NULLITÀ DELLA SENTENZA, PERCHÈ COSTITUISCE UN
ARBITRIO, UNA SOVRAPOSIZIONE DI POTERE, DA
PARTE DI UNA MAGISTRATURA INCOMPETENTE
A GIUDICARE.**

(Violazione degli art. 9 - 20 - 27 - e seguenti: 33 - 35 - 47 -
49 - 54 Regolamento del Senato, e 136 Codice proc. penale).

Basterà la lettura del regolamento del Senato a dimostrare l'enorme arbitrio di questa ingiustizia.

Per l'art. 1 gli organi giudiziari del Senato sono:

- 1° La Commissione di Istruzione.
- 2° La Commissione di Accusa.
- 3° La Commissione dell'Alta Corte.
- 4° L'Alta Corte.

Per l'art. 27 « le funzioni deferite al Senato del Regno
« dall'art. 37 dello Statuto, per ciò che concerne il giudizio nei
« procedimenti per delitti, sono esercitate dalla Commis-
« sione dell'Alta Corte, composta di 60 Senatori nominati dal
« Senato all'inizio di ciascuna sessione ».

È così ben lumeggiato che la Commissione di istruttoria non è che un organo giudiziario del Senato, che non ha funzioni di giudizio, riservate esclusivamente all'Alta Corte o alla Commissione dell'Alta Corte, mai all'organo che ha solo funzioni ausiliarie preparatorie, la Commissione d'Istruzione, che non è l'Alta Corte.

Anzi i 5 che compongono questo organo, sono dal Regolamento del Senato (art. 54) tassativamente esclusi dalla Commissione dei 30 giudicanti, dell'Alta Corte.

Il regolamento prescrive quindi: *a)* che qualunque giudizio debba aver luogo colla garanzia e pubblicità del dibattimento (articoli 28 al 32); *b)* l'interrogatorio dell'imputato subito dopo la lettura dell'atto di accusa; *c)* che anche dopo l'esame dei testi e periti, dopo la requisitoria e le arringhe, l'imputato ha per ultimo la parola; *d)* che chiusa la discussione, si votano per ogni capo di imputazione le questioni sulla reità; *e)* che la votazione si fa dai 30 senatori per appello nominale.

Quale somma di garanzia e di solennità perchè il giudizio sia autorevole e illuminato, e al crogiolo della libera e pubblica discussione!

Il Senato non solo volle tutto ciò pel giudizio su fatti che costituire potevano delitti, ma anche per le contravvenzioni (che escludono il dolo e così l'elemento morale) impose a tutela dei diritti legittimi della difesa (art. 46) la solennità dei dibattimento a porte aperte! Escludendo dal dibattimento soltanto le cause per le quali la multa non si elevasse a più di lire cento.

Di fronte a queste precise disposizioni come può essere consentito alla Commissione di Istruttoria di tutto sovvertire, di tutto contraddire?

L'art. 136 del Codice di Proc. Penale sancisce essere queste nullità insanabili COL DOVERE DI ELEARLE D'UFFICIO!

Un organo sussidiario, per funzioni preparatorie, composto di 5 membri: che si sovrappone all'unico organo competente per il giudizio composto di 30 membri, alla Commissione dell'Alta Corte: che sentenzia, che emette un giudizio quando lo stesso Regolamento, dai membri che possono giudicare, esclude proprio quei 5 della Commissione di Istrut-

toria: che dà un giudizio senza alcun rispetto a quelle forme di garanzia di libertà, di pubblicità, che sono indispensabili e prescritte, giudicando in segreto, senza udire l'imputato nelle sue legittime difese, senza controllare le prove proposte, senza il dibattimento... Forma di procedimento che offende tutte le conquiste della civiltà in materia penale!

Si impone per tutto ciò la nullità del giudicato nella parte che riflette il merito, e cancellare questa procedura che rappresenterebbe uno scandalo giudiziario, non tollerabile dalla più alta Magistratura del Regno.

SULLA AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO

Basterebbe richiamare l'art. 136 del Codice di Procedura Penale in relazione all'art. 49 del nostro Regolamento.

Il P. M. senza la più breve motivazione ha conchiuso per la inammissibilità del ricorso richiamando l'art. 19 del Regolamento del Senato, e sulla base « della formola terminativa della sentenza » formola terminativa di questo tenore preciso:

« Non farsi luogo a procedere a carico dell'on. Ferri « perchè il fatto non costituisce reato ».

Se il nostro appello si riferisse a questa formola terminativa non avrebbe nessuna ragione di essere, e nulla avremmo da opporre alle conclusioni del P. M.; ma l'appello nostro non si riferisce alla formola terminativa che si accetta e alla quale non si fa opposizione, nè si ricorre, ma esclusivamente a quella parte di giudizio precedente, nel giudizio inseritovi dalla Commissione, nel corpo della sentenza, prima

della formula terminativa: è di questo che ci appelliamo richiedendo la radiazione o la pronuncia di nullità.

È contro l'arbitrio della Commissione d'Istruttoria compiuto invadendo contro legge il campo dell'autorità speciale istituito per il giudizio, solo competente a giudicare. E contro questa procedura inquisitoria contro questa forma di giudizio contraria al nostro Regolamento, al Codice di Proc. Penale, alle leggi civili e di umanità, che salvaguardano i diritti della difesa, l'autorità e la dignità dei giudizi e la loro pubblicità col dibattimento, che noi insorgiamo, con questo appello.

La formula terminativa di una sentenza raccoglie di regola comune le conclusioni del giudizio, ma non può e non deve essere in aperto contrasto con le motivazioni, con le considerazioni contenute nel corpo della sentenza stessa.

Forse che un giudizio di carattere morale inserito nel corpo della sentenza con tanto calore, con tanta insistenza colorato a tinte vivaci, svapora solo perchè poi non è richiamato nella formula terminativa? Non si può giudicare il contenuto solo dal luogo dove è posto. Ovunque risiede il giudizio, specie in materia morale, produce i suoi effetti; negare ciò è oltraggiare l'autorità serena ed illuminata del Senato.

È il lato morale che più di tutti interessa e prevale in questo genere di giudizio d'eccezione, e se risulta comunque nel giudicato un attacco, ovunque posto, alla dignità del Senatore, sia nella formula terminativa, che fra le pieghe della sentenza, non può negarsi al Senatore il diritto e il dovere di insorgere, ove egli si senta leso per arbitrio, per illegalità, per ingiustizia compiuta; egli ha il diritto che le autorità

preposte dalla Legge al controllo dei giudizi, che riflettono la dignità del senatore, portino il loro esame e il loro giudizio. Il Senato questo certo vuole, le sue Leggi furono e sono dettate ai più alti principi di libertà, di pubblicità e di illuminata giustizia e sempre in tal senso debbono essere interpretate.

È evidente che il P. M. ha sentito tutta la gravità dei nostri motivi di appello, i quali, per nulla si riferiscono all'unico punto che egli ha considerato e cioè alla formula terminativa della sentenza.

Il P. M. maestro delle dottrine giuridiche sa che importanza hanno nelle sentenze anche il soli considerando, mentre nel caso nostro la Commissione *andò più oltre, volle con forma inusitata, con insistenza e vivacità non comuni* arbitrariamente emettere un giudizio di carattere morale, sia con apprezzamenti di fatto ricavati soltanto dalle denunce, senza alcun appoggio, negati dal giudicabile, contrarii alle verità che i documenti già prodotti potevano se controllati provare: che dall'Istruttoria proseguita, e come ne obbligava la Legge completata, sarebbero risultati inesatti o falsi: sia scrivendo che «... sta a dare alla Commissione di « Istruttoria il dolore di non potere controbattere alcune « espressioni d'indole morale contenute nella requisitoria del « P. M. e dissentire dalla qualifica, all'operato dell'on. Ferri...» e dopo avere bene rincalzato le cosiddette espressioni del P. M. e dopo averle aggravate e infine trasformate nell'eccezionale gravità d'un giudizio di deplorazione. Tutto ciò dopo aver rifiutato di sentire il giudicabile nell'invocato suo interrogatorio; senza il richiamo ai precedenti suoi, senza una parola sulla perizia prodotta o ricerca di altro

mezzo probatorio, senza una parola di risposta alle memorie prodotte; senza l'assunzione od il rigetto delle prove proposte; senza alcun dibattimento, nel segreto della Camera di Consiglio, rifiutando fino all'ultimo le preghiere rivolte alla Commissione, anche per *via officiosa* dal giudicabile.

Sovrapponendosi si ripete, questa Commissione di 5, incompetente al giudizio ed esclusa nei suoi membri, A QUELLA DEI 30 la sola alla quale il Senato ha delegato di giudicare i suoi Pari.

Il P. M. allo stato degli atti nella sua requisitoria accennò in forma rude che « si poteva ravvisare » un fatto di strozzinaggio. Ma è evidente come questa frase « poteva ravvisarsi » non costituiva per il P. M. che l'indicazione di un possibile indizio, da accertarsi col completamento dell'Istruttoria e poscia ad Istruttoria completa se fosse risultato un indizio valido, da accertarsi al crogiolo del dibattimento, avanti l'autorità competente colle garanzie imposte dalle leggi. Non mai quelle conclusioni vollero essere una richiesta, perchè la Commissione di Istruzione, che egli sapeva incompetente, si arbitrasse di giudicare e tanto peggio sconvolgendo e violando tutte le leggi, delle quali egli ha l'alta funzione di vigilanza, nel giudizio.

L'inammissibilità dell'appello nostro sostenuto dal P. M. in base all'art. 19, non ha base; il Regolamento del Senato ed il Codice di Proc. Penale lo giustificano, anzi lo impongono.

L'art. 19 si limita a discorrere sugli appelli contro le sentenze che pronunciano esclusivamente il « non luogo a procedere » ma non esclude gli altri appelli, gli altri ricorsi, ed opposizioni, relativi a violazioni di Leggi o Regolamenti, per i quali si proclama la nullità del giudicato.

Come può pensarsi all'enormità che il Senato d'Italia, culla del diritto, abbia pensato di abolire il diritto di appello? abbia voluto lasciare sicura libertà all'arbitrio e alla violazione di tutte le leggi procedurali proprio quando si tratta di giudicare uomini politici?

Infatti tolto l'appello, resterebbero i precetti delle Leggi a proclamare la nullità e l'ingiustizia nelle sentenze; ma poi, infatti, resterebbe l'irrisione perchè tolto il mezzo di invocare, di far valere il rispetto delle Leggi, tolto l'unico mezzo, l'appello, l'illegalità e l'arbitrio trionferebbero, collo scherno alla Legge e colle persecuzioni della ingiustizia.

Sta scritto invece nel Regolamento, l'art. 23, che dichiara essere la Commissione di accusa competente a giudicare gli appelli prodotti contro le ordinanze e sentenze della Commissione d'Istruttoria. Una forma più vasta non poteva concepirsi, nè può essere ristretta, tanto più ai casi dell'articolo 19; giacchè non deve dimenticarsi mai che il Senato volle attenersi in questi giudizi alle norme del Codice di Procedura Penale, come legiferò coll'art. 49 richiamandole: per tutto quanto non avesse modificato col Regolamento o « sia diversamente disposto dalla Commissione « dell'Alta Corte... ».

Chiare disposizioni ad escludere la Commissione d'Istruttoria, dal diritto di qualunque modifica alla Legge comune.

Il nostro appello non versa nei casi speciali dell'art. 19, ma basa sulle disposizioni degli articoli 8, 9, 14, 15, 20, 23, 33, 35, 47, 49, 54 del Regolamento del Senato e 196, 197, 261, 262, 265, 268, 269, 273, 289, 135, 136, 137 del Codice di Proc. Penale.

Disposizioni tutte violate per le quali è dichiarata la nullità del giudicato, non solo a richiesta delle parti, ma anche per dovere d'ufficio.

È in materia di simile arbitrio di costituzione del giudice, ad evitare lo scandalo che un giudice incompetente usurpi le funzioni di altro, il nostro legislatore ha sancito coll'art. 136 Cod. Proc. Penale che « l'osservanza delle disposizioni di Legge che concernono la costituzione del giudice... si intende *sempre prescritta a pena di nullità* ». « Tale nullità non può essere *sanata in alcun modo e può essere dedotta in ogni stato e grado del procedimento*, E DEVE ANCHE ESSERE PRONUNCIATO D'UFFICIO ».

Il Senato fu tanto geloso di queste garanzie procedurali e di competenza e di giudizio che allargò anche al campo delle contravvenzioni (di quei fatti che non hanno alcun valore di responsabilità morale) che le prescrisse anche nel caso di giudizio contravvenzionale, e così volle il dibattimento a porte aperte; e volle per di più garantito anche l'appello, se la condanna per contravvenzione arrivasse a tre giorni di arresto, ben misera cosa, di fronte ad un giudizio di carattere morale, nei riflessi di un senatore, pronunciato dai suoi Pari.

È questa una indiretta riprova del come il Senato sia vigile e geloso della giustizia per i suoi membri e voglia con ogni mezzo in tutti i casi garantire l'indagine per la luce completa e il rispetto di tutte le forme, per il trionfo della giustizia e perchè un senatore non resti vittima di arbitri, di illegalità, di prevenzioni e di passioni, e perchè gli siano acconsentiti tutti i mezzi che la civiltà e la legge danno a salvaguardia del suo buon diritto e a difesa della propria dignità.

III. — ELENCO DI TUTTI I DOCUMENTI PRODOTTI

Si richiamano:

I. MEMORIA 1^a diretta al Presidente della Commissione il 29 marzo 1930 colla quale si prega per essere interrogato sulle accuse.

II. Risposta del Presidente in data 31 marzo 1930—VIII che dà atto e promette ulteriori comunicazioni.

III. MEMORIA 2^a completa per il sentito dire, (con 35 documenti di cui.....

IV. MEMORIA 3^a in data 12 aprile 1930 con richiamo e successiva produzione di perizia GIURATA ing. Monti Carignoli di Bologna.

V. ALTRA MEMORIA 26 giugno 1930 alla Commissione invocando ancora di essere sentito e se non in tempo, il riesame del giudizio dopo l'interrogatorio.

Quindi ecco l'elenco degli altri documenti, completo come emerge dalle singole produzioni.

PRODOTTI FINO DAL 6 APRILE 1930.

1. Una comparsa in causa civile del Pintacuda e Soci contro l'on. Ferri e marchese Campanari che dà l'aire alle future false denunzie.

2. Lettera cav. Emaldi 15 ottobre 1928 che precisa il progetto di compera e di mutuo proposto dall'Emaldi.

(Richiamare altra lettera importante al n. 50 che fa la storia dell'affare).

3. Lettera comm. Pintacuda 4 ottobre 1928 al rag. Marchesi che gli dà incarico di provvedergli il mutuo di 2^a ipoteca e gli indica gli scopi.

(Richiamare la lettera che provocò questa e cioè l'incarico Storti (doc. 486) e la lettera in risposta del Marchesi che offre il progetto Emaldi tramontato (doc. 48 a).

4. Lettera Pintacuda al Marchesi 12 giugno 1928 che descrive l'importanza e valore della tenuta sua in lire 3 milioni e il necessario per l'affrancazione dell'enfiteusi in lire 1,380,000 e i suoi progetti di migliorie ed altro.

5. Lettera Pintacuda al rag. Marchesi 16 giugno 1928, che si estende sui pregi e sul valore della tenuta e suoi lavori dei periti, per mutuo Monte Paschi che ritiene si avvicineranno a lire 3,000,000 ed il progetto poi di acquistare terreni limitrofi alla tenuta *molto utili per rettilineare*.

6. Idem 30 ottobre risposta alla lettera del Marchesi 21 ottobre e accettazione del contratto nelle sue basi fondamentali ponendo solo la condizione di aumentare il mutuo e da lire 225,000 a lire 300,000 e il bene stare.

7. Telegramma idem Pintacuda col quale avvisa il mediatore di aver provveduto e ringrazia.

(Richiamare la lettera 9 novembre 1928 colla quale il Pintacuda riprende col mediatore purchè si elevi il mutuo a lire 275,000).

8. Lettera rag. Marchesi all'on. Ferri colla quale fa credere di arrivare al prezzo delle lire 300,000.

9. Telegramma Marchesi che avvisa accordo Pintacuda-Campanari (che portò un premio al primo di lire 220,000 e avviso a stipulare).

10. Telegramma on. Ferri al Pintacuda in seguito visita tenuta e violazione termini contratto.

11. Telegramma al rag. Marchesi.

12. Lettera 25 novembre 1928 del Pintacuda al mediatore nella quale giustifica il ritardo a rispondere per i suoi disaccordi col Campanari che voleva fargli un abbuono irrisorio... proponimenti di fargli causa... che perciò non avrebbe fatto più i mutui Monte Paschi, nè coll'on. Ferri... Di rimettere tutto a quando con il Campanari fosse riuscito. Di informare l'on. Ferri « perchè si sappia regolare e possa « disporre a suo beneplacito della somma, del suo appartenimento, tanto più che nel suo compromesso il mutuo era « subordinato al mutuo Monte dei Paschi... ».

Che intanto coll'affitto di parte della tenuta ripiegava a tutti i suoi bisogni.

13. Scritto del Pintacuda inviato senza firma all'on. Ferri coi patti per la ripresa del contratto.

14. Telegramma Pintacuda all'on. Ferri che richiede se intenda mantenere integrale compromesso senza modifiche con contratto intendendosi libero.

15. Telegramma di risposta on. Ferri pronto riprendere... sostanze... disciplinando.

16. Cartolina Marchesi 5 dicembre 1928 che ebbe lo stesso telegramma e che conclude... altro affare.

17. Telegramma Pintacuda a Ferri per convenire.

18. Telegramma Pintacuda a Ferri per convenire

19. Telegramma Ferri a Pintacuda per convenire.

20 Lettera Marchesi 9 dicembre 1928 per convenire.

21. Telegramma Marchesi a Ferri da Perugia che no-

tifica accettare Pintacuda l'aumento del mutuo a lire 100,000 a mezzo Campanari.

22. Lettera 12 dicembre 1928 del Pintacuda al Ferri che ringrazia per la di lui opera presso Campanari, e in prosa scritto che... ha tolto due contratti ciò che riguarda i nostri contratti personali, perchè ritengo che sia più opportuno che il contratto fra noi sia fatto indipendentemente dall'atto di affrancazione e mutuo.

24. Lettera Marchesi all'on. Ferri da Perugia (scritta la sera tardi a Perugia e così arrivata come la lettera scritta la mattina del 22 dal Pintacuda) 11 dicembre 1928 nella quale ripete il compiacimento Pintacuda e il loro proponimento di dividere i contratti con nuova forma e ferma la sostanza.

25. Copia rogito di mutuo notaio Ricci di Siena.

26-27. Due copie di lettere che trovansi in originale nelle mani del comm. avv. Di Rosa (via Mercuri, 8) che ora conferma con giuramento (doc. 56) dalle quali emerge come il Barone attuale tutore del finto pazzo Pintacuda proprio nel periodo in cui il Pintacuda trattava i due mutui Monte Paschi e on. Ferri sapeva, trovava utili operazioni, li incoraggiava, ne sapea gli scopi, si offriva di collaborare col proprio cognato, elogiava il marchese Campanari ed il Di Rosa... mentre poi a contratti fatti, esazioni conseguite e ottenuto così la libertà della tenuta dall'enfiteusi insorge come un inconsapevole tradito... *ma dopo avuti i benefici e per non pagare!*

28-29. Lettera Pintacuda all'on. Ferri molto deferente e di massima stima, giugno 1929.

29-bis. Lettera on. Ferri al Pintacuda relativa alla consegna dello studio.

30. Lettera on. Ferri al Pintacuda relativa alla consegna dello studio.

31. Telegramma on. Ferri a Pintacuda che accetta affitto e ringrazia.

32. Telegramma Pintacuda all'on. Ferri.

33. Lettera Pintacuda 8 luglio 1929 all'avv. Di Rosa chiedente proroga, offrendo di pagare parte delle cambiali.

34. Lettera on. Ferri 5 agosto 1929 che di propria iniziativa concede proroga a pagamento della prima cambiale pure accordando proroga.

35. Telegramma signora Pintacuda 24 agosto che comincia la commedia della pazzia.

36. Diffida perchè nonostante proroghe non pagò nè cambiali, nè tasse, e spese e pure accordando proroghe.

(Documento presentato alla Commissione d'Istruzione e richiamato colla 3^a Memoria 12 aprile 1930).

37. Perizia del sig. Monti Coriprati di Bologna 12 aprile 1930, che fissa il prezzo degli immobili a lire 300,000, giurata alla Pretura di Bologna.

(Richiamare il giuramento della suddetta perizia).

DOCUMENTI PRODOTTI COLL'ATTO DI APPELLO

5-6 LUGLIO 1930.

39. Motivazione nell'appello 5-6 luglio 1930 che porta i seguenti documenti: *A*), *B*), *C*), *D*).

(Si richiama il n. 49).

40. Memoria defenzionale alla Commissione di Accusa con trascrizione di sentenza della Commissione d'Istruttoria causa fallita Lolli, a decisione della Commissione di Accusa (*A*).

41. Sentenza appellata (B). Ritirata che ora si riunisce.
42. Notifica delle conclusioni del P. M. (C).
43. Lettera di invito alla nomina dell'avvocato (D).
44. Nuova Memoria con nuovi motivi di appello 14 luglio 1930 con raccomandata n. 3713 da Bologna.
45. Memoria illustrativa dei motivi di appello, sia di Fatto che di Diritto 31 agosto 1930 e relativa documentazione aggiunta.
46. Requisitoria del P. M. 22 luglio 1930 che conclude inammissibile l'appello.
47. Decreto di proroga di termini alla difesa.
48. Lettere 2 in copia di atto notarile, dal copia lettere del rag. Marchesi dirette al Pintacuda.
 - A) 2 ottobre 1928: Annunzia che certo Storti lo incaricò di trovare per il Pintacuda un mutuo di 2^a ipoteca da lire 150,000 a lire 200,000, consiglia a ridurre dato altro sconto.
 - B) 21 ottobre 1928: Nella quale risponde al Pintacuda alla lettera (doc. 3) e gli gira la proposta dell'Emaldi all'onorevole Ferri (doc. 2).
49. Bollettini dei protesti cambiari 1928-29, 31 luglio 1928 al 31 luglio 1929 dai quali non risulta alcun protesto contro il cav. Emaldi.
50. Lettera di pugno del cav. Emaldi in data 24 agosto 1930 che riferisce come sia stato egli a pensare a compilare e a proporre il contratto di compra ed il mutuo e le ragioni che lo determinarono e come non si conclusero perchè egli rifiutò di aumentare la sua proposta.
51. Atto di notorietà che da la prova della importanza... del cav. Emaldi come trasformatore e negoziante di case:

del suo credito, dei suoi lavori di trasformazione del suo palazzo ad uso albergo nel 1928 e addita la causa del fallimento suo novembre 1929.

52. Dichiarazione giurata dell'on. avv. Basaglia attestante che il locale studio, all'on. Ferri gli costò lire 240,000.

53. Idem del dott. Dallaiti.

54. Giuramento della perizia. (Richiamare doc. 31).

55. Lettera dell'on. Giacomo Ferri al Pintacuda in data 28 gennaio 1929 che è una risposta e si volle far passare per un trucco atto a spingere il Pintacuda al contratto mentre fu scritta un mese dopo del rogito!!

56. Atto giurato dal comm. Di Rosa e rag. attestanti:

a) L'autenticità dei fatti di cui alla lettera del Barone (doc.).

b) La vendita che il Pintacuda rifiutò al prezzo a contanti di lire 250,000.

c) Che la moglie accompagnava il Pintacuda a Siena al momento dei contratti (doc. 59-60).

57. Atto giurato del sig. Vacchi Alessandro «...che agli «ultimi dell'ottobre 1928 il Pintacuda solo comparve a visitare lo studio di Bologna, che ritornò poi accompagnato «altre due volte ai primi di novembre, facendone elogi, che «al momento del compromesso, ricorda la lettura fatta dell'atto di acquisto dall'on. Ferri a rogito Foresti».

58. Idem del sig. Samaritani, che offerse all'on. Ferri nel gennaio 1929, dello studio lire 260,000 a contanti.

59. Lettera Monticelli rag. Leonardo di Roma al signor Marchesi, 9 aprile 1930, nella quale essendo stato richiesto da Marchesi se ricordava quando a Siena negli ultimi giorni

di dicembre 1928 offerse in contanti lire 250,000 al Pintacuda, questi risponde prima di chiudere la lettera, senza giudicare la cifra ma confermando il fatto con altri particolari.

60. Lettera Marchesi all'on. Ferri nella quale fra l'altro, 29 gennaio 1929, accerta il fatto dell'offerta a contanti al Pintacuda delle lire 250,000 a mia richiesta, dopo averlo saputo dal comm. Di Rosa (doc. 56).

61. Lettera dell'on. Ferri al Pintacuda in data 1° maggio 1929 nella quale si mette a sua disposizione per la consegna dell'ufficio.

62. Sentenza in copia del Tribunale di Perugia che proroga il 17 gennaio 1930 l'interdizione del Pintacuda chiesta il 6 luglio 1929 dalla moglie, senza l'interrogatorio, in contumacia, solo sulla domanda e certificato medico.

63. Lettera notaro Ricci che dalla minuta ricevuta invita a stipulare (26 novembre 1928).

64. Raccomandata di risposta al notaro Ricci in cui l'on. Ferri dichiara di non sapere che sta per scadere il compromesso.

65. Lettera Pintacuda all'on. Ferri 21 maggio 1929 offre regalo olio, e lettera di risposta on. Ferri.

66. Lettera Pintacuda al Marchesi 9 novembre 1928 che riprende e dà il benestare in lire 275,000.

67. Buono di lire 150,000 di pugno Pintacuda, che fu scontato al rogito Ricci.

Roma, 30 agosto 1930.

GIACOMO FERRI
Senatore del Regno.